

Assemblea Regionale Siciliana

CCCLXXXVII. SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 16 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Mozioni (Annunzio):	Pag.
PRESIDENTE	6897, 6898
BONGIORNO	6898
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	6898
Mozioni sul tentativo di soppressione dell'Alta Corte per la Sicilia e sulla riunione dei deputati e senatori siciliani (Discussione):	
PRESIDENTE	6898, 6915, 6916, 6919, 6929, 6930, 6947, 6948
MONTALBANO	6900
CASTROGIOVANNI	6908
ARDIZZONE	6920
BONGIORNO	6922
CACOPARDO	6923, 6948
ALESSI	6923, 6930
D'ANTONI	6929, 6939
CALTABIANO	6941
NAPOLI	6945
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	6945, 6948
PAPA D'AMICO	6947
BENEVENTANO	6947
STARRABBA DI GIARDINELLI	6947

La seduta è aperta alle 17,45.

BENEVENTANO *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura della mozione presentata alla Presidenza dagli onorevoli Bongiorno, Cacciola ed altri.

BENEVENTANO, *segretario*:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che il nuovo indirizzo della politica economica dello Stato volto alla limitazione degli investimenti produttivi in quei settori che non siano interessati ai fini del riarmo e della produzione bellica, si risolve in grave pregiudizio delle zone non industrializzate e particolarmente della Sicilia, il cui sforzo di rinascita verrebbe ad essere irreparabilmente compromesso;

considerato che l'indirizzo governativo anzidetto viene altresì a determinare una riduzione delle disponibilità finanziarie dello Stato destinate al risollevarimento delle aree depresse frustrandosi in tal modo le aspettative del Mezzogiorno e delle Isole con danno particolare delle popolazioni siciliane;

considerato che lo stato di inferiorità e di cronico disagio dell'economia di queste zone sarebbe aggravato dal minacciato sistema di controlli burocratici che si vorrebbe introdurre nel campo della produzione industriale, in quanto esso, mentre darebbe mano libera ai più grandi complessi finanziari ed industriali del Continente, renderebbe impossibile ogni iniziativa alle medie e piccole imprese;

fa voti

perchè il Parlamento nazionale in sede di deliberazione in materia di spese tenga preliminarmente e in ogni caso presente le insopportabili condizioni economiche dell'Isola che

attende attraverso il fondo di solidarietà nazionale l'adempimento di un solenne impegno d'onore dello Stato e la riparazione dei torti inflitti nel passato alla Sicilia;

ed invita

il Presidente della Regione perchè opportunamente e tempestivamente intervenga presso il Consiglio dei Ministri nell'interesse particolare della Sicilia. » (93)

BONGIORNO - CACCIOLA - ADAMO
DOMENICO - RAMIREZ - CALTA-
BIANO - CASTROGIOVANNI - DANTE
- AUSIELLO.

PRESIDENTE. Si dovrebbe stabilire il giorno in cui questa mozione potrà essere discussa.

BONGIORNO. Anche a nome degli altri firmatari, chiedo che sia discussa al più presto.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Data l'assenza degli assessori interessati, i quali dovrebbero esprimere il loro parere circa la data della discussione, propongo che la mozione sia iscritta, per il momento, all'ordine del giorno, con riserva di stabilire in altra seduta il giorno di discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'altra mozione presentata alla Presidenza dagli onorevoli Bongiorno, Seminara ed altri.

BENEVENTANO, *segretario*:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la Camera dei deputati ha già approvato norme che tendono a sopprimere l'Alta Corte siciliana;

considerato che l'Alta Corte siciliana rappresenta l'istituto fondamentale della garanzia costituzionale della Regione siciliana;

ritenuto che il popolo siciliano non può in nessun caso rinunciare a tale fondamentale istituto;

ritenuto che il problema interessa sostanzialmente nella sua stessa struttura l'Assem-

blea regionale senza distinzione di alcun gruppo politico;

impegna il Governo regionale

a svolgere energicamente e prontamente tutte quelle azioni politiche ed atti ufficiali idonei a tutelare le leggi e gli istituti costituzionali,

e lo invita,

ove lo ritenga utile, a rivedere la sua struttura governativa attuale e ciò al fine di una più ampia e certa garanzia degli interessi siciliani. » (94)

BONGIORNO - SEMINARA - CACCIOLA - CUSUMANO GELOSO - COLAJANNI LUIGI - CRISTALDI.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora stabilire il giorno in cui questa mozione potrà essere discussa.

BONGIORNO. Anche a nome degli altri firmatari, chiedo che, data la connessione degli argomenti, questa mozione si discuta oggi, unitamente alle mozioni all'ordine del giorno: numero 55 degli onorevoli Cacopardo ed altri, numero 90 degli onorevoli Castrogiovanni ed altri e numero 92 degli onorevoli Montalbano ed altri.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione di mozioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti mozioni:

— degli onorevoli Cacopardo, Germanà, Caltabiano, Castrogiovanni, Bongiorno, Seminara, Sapienza, Adamo Domenico, Lo Manto, Faranda, D'Antoni, Ardizzone, Caligian, Cacciola e Castiglione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che nelle sfere politiche ostili alla Sicilia, per meglio riuscire nell'intento di menomare l'autonomia siciliana si tenta di travisarne gli scopi ed il contenuto, inserendola, sia pure indirettamente, nei termini polemici che contrassegnano le attuali antitesi della politica generale;

considerato che lo Statuto della Regione siciliana, quale è stato accolto dalla Costituzione della Repubblica, realizza un tipo particolare di autonomia, frutto di un singolare processo storico politico, e che quindi bisogna porlo subito e chiaramente al di fuori dello attuale contrasto circa l'Ente Regione;

considerato che l'Assemblea regionale siciliana non nutre il minimo dubbio che l'autonomia siciliana debba essere integralmente realizzata, in quanto la decisa volontà del popolo siciliano è in ciò assistita da un suo preciso diritto costituzionalmente realizzato;

considerato che scopo fondamentale della mozione del 13 agosto 1947 votata all'unanimità da questa Assemblea, nonchè delle successive iniziative prese dalla Presidenza per la convocazione dei parlamentari di Roma e di Palermo era quello di coordinare l'azione individuale e collettiva dei deputati siciliani, rivolta alla concorde difesa dell'autonomia;

considerato che l'opinione pubblica ritiene doveroso che i senatori e i deputati siciliani, nazionali e regionali, esprimano chiaramente il loro punto di vista per coordinare la comune azione, il che contribuirà anche e soprattutto a definire nettamente l'atteggiamento della Sicilia, in confronto ai maneggi dei suoi avversari;

delibera

di dare mandato al Presidente dell'Assemblea di riprendere gli opportuni contatti con tutti i deputati e senatori siciliani allo scopo di trovare insieme una linea di condotta che possa garantire la piena realizzazione dell'autonomia con la netta affermazione dei seguenti punti:

1) Lo Statuto di autonomia siciliana, dopo il definitivo coordinamento avvenuto il 31 gennaio 1948, deve considerarsi intangibile nel suo sostanziale contenuto e in tutte le garanzie che lo presidiano;

2) E' necessità vitale per la Sicilia realizzare in pieno le attribuzioni che la Costituzione della Repubblica, comprendente lo Statuto siciliano, le conferisce, e, pertanto, bisogna senza indugi concretizzare l'autonomia in tutte le sue strutture ed i suoi attributi. » (55)

— degli onorevoli Castrogiovanni, Gallo Conetto, Cacciola, Caltabiano, Beneventano, Ardicizzo, Cacopardo e Cusumano Geloso:

« L'Assemblea regionale siciliana,

premessi che la Camera dei deputati, in sede di esame e di approvazione delle norme che istituiscono la Corte Costituzionale generale ha approvato, tra le altre, disposizioni che sopprimono l'Alta Corte per la Sicilia;

ritenuto che la legge come sopra votata per quanto riguarda le norme aventi per oggetto l'Alta Corte per la Sicilia, è incostituzionale, in quanto contraria al disposto dello Statuto della Regione siciliana e della Costituzione della Repubblica;

considerato, in conseguenza, che il voto della Camera dei deputati costituisce un inaudito abuso ed una autentica aggressione ai diritti acquisiti dalla Regione siciliana mediante lo Statuto speciale di autonomia avente forza e carattere di legge costituzionale;

ritenuto che questo particolare attentato allo Statuto della Regione siciliana fa parte di una serie ininterrotta e sempre crescente di boicottaggi ed aggressioni che dimostrano il malvolere della classe politica dirigente italiana e del Governo centrale;

mentre eleva la propria dolorosa e sdegnata protesta contro l'assenteismo ed il silenzio di quei ministri e deputati siciliani i quali hanno partecipato col silenzio o addirittura col voto, a quella che può senz'altro definirsi una ferita mortale all'autonomia siciliana ed al popolo siciliano stesso;

impegna il Governo della Regione:

1) a farsi interprete presso il Capo dello Stato e presso il Governo centrale delle condizioni di doloroso disagio nelle quali vengono a trovarsi l'Assemblea regionale siciliana ed il popolo siciliano di fronte alla violazione della Costituzione operata da uno degli organi legislativi dello Stato; violazione, che chiaramente dimostra come i cittadini italiani non abbiano così garanzia in una Costituzione che viene trasgredita e non osservata proprio da quegli organi che dovrebbero esserne i massimi tutori;

2) ad esprimere al Capo dello Stato ed al Governo centrale la fermissima volontà del popolo siciliano di difendere, con ogni mezzo, i diritti conquistati, a prezzo di sangue, con lo Statuto dell'autonomia;

3) ad impegnare i senatori siciliani di qualunque tendenza politica a far sì che la legge

abbia a riprendere il suo carattere di costituzionalità;

4) a far presente, con ogni mezzo, al popolo siciliano ed alla pubblica opinione italiana, che una così patente e grave violazione dello Statuto speciale dell'autonomia siciliana toglie ogni garanzia non solo alla Regione siciliana, ma ad ogni cittadino della Repubblica, e che l'accoglimento di un simile principio verrebbe a riaprire nell'Isola una situazione di disagio tale, da lasciar prevedere reazioni e conseguenze preoccupanti per chiunque sia pensoso della pacifica convivenza e della leale collaborazione delle popolazioni di lingua italiana. » (90)

— degli onorevoli Montalbano, Ausiello, Bonfiglio, Mare Gina, D'Agata, Taormina e Colajanni Pompeo:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge per la istituzione della Corte Costituzionale, ha approvato una norma che prevede la soppressione dell'Alta Corte per la Sicilia;

considerato che con la norma proposta, anche se essa fosse eventualmente approvata dal Parlamento con la speciale procedura della revisione costituzionale, verrebbe a compiersi un atto di grave violazione dei principi essenziali sanciti dal potere costituente per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e la Regione autonoma siciliana, principi che sono intangibili e che soltanto il potere costituente avrebbe potestà di modificare;

esprime

la propria preoccupazione per l'attentato che si minaccia contro la garanzia fondamentale dell'ordinamento autonomo della Sicilia e

impegna il Governo regionale

a fare un immediato passo presso il Capo dello Stato per far presente alla suprema autorità costituzionale la gravità della violazione che si intenderebbe consumare in pregiudizio del solenne impegno consacrato dal potere costituente, e per richiedere il suo intervento per impedirne gli effetti, nell'interesse supremo dello Stato e della Regione. » (92)

A seguito di quanto precedentemente stabilito, si discute anche la seguente mozione, testè annunciata, degli onorevoli Bongiorno, Seminara, Cacciola, Cusumano Geloso, Colajanni Luigi e Cristaldi:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la Camera dei deputati ha già approvato norme che tendono a sopprimere l'Alta Corte siciliana;

considerato che l'Alta Corte siciliana rappresenta l'istituto fondamentale della garanzia costituzionale della Regione siciliana;

ritenuto che il popolo siciliano non può in nessun caso rinunciare a tale fondamentale istituto;

ritenuto che il problema interessa sostanzialmente nella sua stessa struttura l'Assemblea regionale senza distinzione di alcun gruppo politico;

impegna il Governo regionale

a svolgere energicamente e prontamente tutte quelle azioni politiche ed atti ufficiali idonei a tutelare le leggi e gli istituti costituzionali,

e lo invita,

ove lo ritenga utile, a rivedere la sua struttura governativa attuale e ciò al fine di una più ampia e certa garanzia degli interessi siciliani. » (94)

E' iscritto a parlare l'onorevole Montalbano. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che noi oggi dobbiamo esaminare tre questioni: anzitutto, se la Corte Costituzionale italiana, di cui si sta occupando il Parlamento nazionale, è compatibile con l'Alta Corte per la Sicilia di cui agli articoli 24 e seguenti dello Statuto siciliano; in secondo luogo, se la nostra Alta Corte può essere soppressa anche con legge costituzionale; in terzo luogo, se vi è la possibilità che sorga un conflitto di attribuzioni tra la Corte Costituzionale e l'Alta Corte e in che modo possa regolarsi il conflitto e risolverlo. Si tratta di questioni molto delicate e vi prego di esaminarle con la massima attenzione, perchè l'esistenza o meno di un organo fondamentale per la nostra autonomia

può dipendere dal modo in cui noi affronteremo il complesso problema.

Vorrei esaminare, anzitutto, l'impostazione ad esso data dal senatore Persico nella sua relazione al disegno di legge governativo « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale », presentato il 14 luglio 1948. In detta relazione si giunge a conclusioni sfavorevoli nei riguardi dell'Alta Corte, ma è bene richiamare su di essa l'attenzione dell'Assemblea. Leggo a pagina 11: « A questo punto sorge un'ultima questione, che i ministri proponenti il disegno di legge hanno ampiamente trattato nella loro relazione, senza arrivare alla formulazione di uno speciale articolo.

« La maggioranza della Commissione aveva creduto opportuno redigere un articolo aggiuntivo, per sanzionare la norma che, all'atto di formazione della Corte Costituzionale, cesserà di funzionare l'Alta Corte, di cui agli articoli 24 e 30 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 473. »

Per *incidens*, dico che, nel trattare questo argomento, il senatore Persico dimentica (lo dice in seguito) che lo Statuto della Regione è stato coordinato, con legge della Costituente, con la Costituzione della Repubblica.

CACOPARDO. Dimentica quando gli conviene!

MONTALBANO. Riprendo la lettura della relazione: « Le ragioni che avevano indotto la maggioranza della Commissione a proporre l'introduzione nella presente legge di un articolo *ad hoc* sono molteplici e possono così riassumersi.

« Innanzitutto, l'Alta Corte regionale avrebbe dovuto cessare di esistere dal 1° gennaio del 1948, cioè dal giorno dell'entrata in vigore della Costituzione, che, negli articoli 134 a 137, sanziona l'esistenza dell'unica Corte Costituzionale della Repubblica. Comunque, sarebbe giuridicamente assai difficile concepire che possa sopravvivere alla formazione della Corte Costituzionale: basterebbe pensare che i due diversi organi potrebbero, ciascuno per suo conto, pronunciare un giudizio di legittimità su di una stessa legge dello Stato con decisioni diverse.

« L'Alta Corte regionale, seppure ha potuto funzionare provvisoriamente, in virtù

« del secondo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione, dovrà necessariamente scomparire dopo la formazione della Corte Costituzionale repubblicana.

« D'altronde, più che di una modifica allo Statuto della Regione siciliana, si tratta di un caso di abrogazione per incompatibilità con una legge sopravvenuta, cioè con la più alta delle leggi, la Costituzione della Repubblica.

« Per l'articolo 15 delle « disposizioni sulla legge in generale », non ci sarebbe neppure bisogno di una « abrogazione espressa », che tuttavia la maggioranza della Commissione riteneva opportuno d'introdurre per evitare ogni dubbio al riguardo.

« In ogni caso, l'articolo 137 della Costituzione stabilisce che, con legge ordinaria, sono fissate le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte: la cessazione dell'Alta Corte siciliana, in conseguenza della nascita della Corte Costituzionale, rientrerebbe appunto tra le norme di funzionamento della Corte stessa.

« In secondo luogo, si potrebbe osservare che, per l'articolo 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, — adesso la ricorda — « entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della detta legge, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato allo Statuto della Regione siciliana, saranno approvate dal Parlamento con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia: il che nella specie » — evidentemente il senatore Persico dimentica la decisione dell'Alta Corte — « è avvenuto.

« In terzo luogo, occorre anche tener presente il disposto della XVI disposizione transitoria della Costituzione, per la quale, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

« Il presente disegno di legge fu inviato alla Presidenza del Senato fin dal 14 luglio 1948, e non c'è dubbio che esso provvede al « coordinamento » tra la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che converte in legge costituzionale lo Statuto della Regione siciliana (e così anche gli articoli 24, 25, 26 riguardanti la istituzione « in Roma » di una Alta Corte regionale) e gli articoli 134 a 137

« della Costituzione che istituiscono la Corte Costituzionale della Repubblica.

« Sarà anche opportuno ricordare che « quando all'Assemblea Costituente, nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1947 « (resoconto n. CCCX, pagina 9692), si discusse della formazione della Corte Costituzionale, l'onorevole Perassi ebbe a proporre un articolo 127 bis, così concepito: « Quando il giudizio avanti la Corte verte « sulla costituzionalità di una legge regionale, o su un conflitto di attribuzione fra « lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facoltà di designare una persona scelta fra le categorie indicate nello « articolo precedente, per partecipare alla « Corte come giudice ».

« Tale articolo venne posto in votazione « nella seduta del 2 dicembre 1947 (resoconto n. CCCXV, pagina 2728), e fu respinto.

« Del resto, l'esplicita soppressione della « Corte regionale era già stata prospettata allorchè si discusse all'Assemblea Costituente « la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 « (vedi resoconto della seduta pomeridiana « 31 gennaio 1948, n. CCCLXXV, pagina 4341 « e seguente), ed essa non ferisce in nessun « modo nè l'autonomia regionale, che è basata « su tutt'altri principî, nè i diritti delle nobili « e generose popolazioni della Sicilia, che sono « nel cuore di tutti gli italiani.

« Per contro l'onorevole Orlando, per sè ed « altri colleghi, ha osservato preliminarmente « (e riteniamo opportuno riferirne le parole « testuali) che le ragioni addotte dal relatore « importano non solo un'indagine di merito, « ma anche uno spostamento della questione, « che viene così ad allargarsi ed a comprendere argomenti che potrebbero anche ritenersi non utili per la discussione presente. « Vi è specialmente il punto, cui si allude « in « terzo luogo » che potrebbe determinare una « controversia assai delicata e complessa per « la quale (ove proprio fosse necessario, e si « spera che non lo sia) una sede apposita sarebbe più che mai desiderabile ed opportuna. Per conto suo, l'onorevole Orlando ha « inteso precisare il motivo attuale del dibattito che è soprattutto formale e contenersi « nei limiti rigorosi di esso. Si tratta, infatti, « soltanto di sapere se l'attuazione della Corte Costituzionale nazionale, cui si procederà « in seguito all'approvazione del presente disegno, debba o no dar luogo ad una legge

« speciale, al fine di coordinare con quella, « l'altra Alta Corte regionale già esistente, relativa agli affari di Sicilia. Non si esclude « a priori che tale coordinamento importi lo « assorbimento della competenza della Corte « siciliana in quella nazionale; la questione « attuale riguarda soltanto la necessità di un « coordinamento specifico per la legge speciale. Secondo il relatore, la Corte regionale « verrebbe meno pel solo fatto dell'approvazione della presente legge: l'articolo che si « vuole aggiungere e che dichiara espressamente l'effetto automatico di tale soppressione, viene proposto solo *ad abundantiam*. « e non perchè sia necessario; si tratterebbe, « insomma, di un caso di abrogazione per incompatibilità obiettiva fra le disposizioni di « due leggi che si succedono nel tempo e la « seconda assorbe la precedente. L'onorevole Orlando ha, invece, ritenuto che qui mancassero le condizioni della cosiddetta abrogazione obiettiva e che, quindi, occorresse « una nuova legge per disciplinare adeguatamente gli effetti che, senza dubbio l'esistenza della Corte nazionale potrà e dovrà esercitare sulla preesistente Corte regionale di « Sicilia. In questi termini, si poneva il problema e in questi termini, è stato dall'onorevole Orlando esaminato non solo per ragioni di logica formale, ma anche di opportunità politica.

« Or queste ragioni per cui si deve ritenere « che sia esclusa la ipotesi di una incompatibilità obiettiva e sia necessaria, invece, una « disciplina specifica, sono molteplici e possono persino assumere forma di gruppi sistematici, il cui contenuto viene elevandosi « per importanza e gravità così dal lato giuridico che da quello politico.

« Cominciando dalle ragioni più modeste, « si potrebbe subito obiettare che qualsiasi « nuovo ordinamento che, comunque, sposti « le competenze giudiziarie, determina per sè « solo tutta una serie di disposizioni di coordinamento e di diritto transitorio. Gli esempi sono tanto ovvi che non giova addurli, « anche recentemente una quantità di disposizioni di tale genere si contiene in un disegno di legge approvato proprio in questi « giorni, a proposito delle modificazioni di « competenza dipendenti dalla svalutazione « monetaria.

« Da questo primo ordine di considerazioni « passando ad un altro gruppo di ragioni più

«elevate e più complesse, va messo in evidenza che fra i due sistemi delle due Alte Corti, la nazionale e la regionale, non vi è quella assoluta identità di disposizioni che è il presupposto di una automatica sostituzione della legge nuova all'antica.» — Lo riconosce anche lui, bontà sua! — «Vi è, per tanto, una differenza abbastanza radicale nei modi di composizione delle due Corti». — Questo il Persico lo riconosce, come abbiamo visto, espressamente. Solo che, poi, conclude in maniera perfettamente opposta alle premesse! — «Non si tratta di sapere quale sia il migliore; certamente sono diversi. Ancor più grave è la differenza relativa alle materie di competenza. Se per la maggior parte sono comuni, è fuori di dubbio che un'intera categoria di eventuali casi di competenza affidata alla Corte regionale, non figura tra le competenze della Corte nazionale. Non si vuol dire con ciò che queste differenze si pongano come una pregiudiziale contro la possibilità della unificazione delle due competenze, ma è certo che essa non può avvenire automaticamente. Una coordinazione è necessario che avvenga, senza di che ne deriverebbero, oltre che gran dubbi di interpretazione, addirittura delle vere e proprie lacune legislative.

«Ma, elevandoci ancora più in alto, vi è un terzo gruppo di argomenti che si pone contro una abolizione in forma di una soppressione, dichiarata per iniziativa di una Commissione parlamentare. Qui non ci troviamo nel campo supremo dei rapporti tra i poteri sovrani ed anzi di fronte al principio che è l'anima dell'istituto parlamentare, i cui confini non possono violarsi senza il cimento di cadere nell'anarchia. Si allude al principio di responsabilità. Senza entrare in particolari che allargherebbero ed aggraverebbero inutilmente la questione attuale, è certo che la materia stessa, di cui qui si tratta, determina preoccupazioni ed inquietudini, in vario senso, presso alcuni strati di opinione pubblica. Questa sola osservazione basta per dimostrare come, trattandosi di assumere una responsabilità politica, è al Governo che essa spetta e l'Assemblea non può e non deve intervenire di sua iniziativa sostituendosi al potere che ne ha il dovere insieme al diritto, come sempre avviene in materia di funzioni pubbliche. Del che si ha la prova diretta proprio nel caso nostro attuale, poichè, nelle varie fasi

«che la questione ha dovuto traversare, il Governo ha alcune volte dichiarato che preferirebbe esso stesso un disegno di legge; altre volte che non crede di farlo. L'apparente contrasto non si vuol dire che indichi perplessità; attesta soltanto che il Governo avverte quella sua responsabilità e subordina il modo di azione a quelle che appaiono, al suo giudizio, le condizioni ed i mezzi più idonei.»

Qui, per la verità, debbo precisare che il Persico non fa altro che esporre con parole sue il pensiero dell'onorevole Orlando. La relazione così conclude:

«Di fronte a tale assoluto dissenso di opinioni nei riguardi di un problema, nel quale il carattere giuridico è soverchiato da quello politico, il relatore della Commissione, che divide il pensiero della maggioranza, ha ritenuto di non prospettare al Senato una specifica conclusione, ma di invitarlo, in base agli elementi di fatto e di diritto che sono stati esposti, a scegliere liberamente quella formula che riterrà più opportuno adottare.»

Il Persico, in sostanza, sostiene la incompatibilità delle due Corti: quella nazionale e quella regionale. Contro questa tesi del Persico, ha risposto molto efficacemente il professore Salemi, ordinario di diritto amministrativo della nostra Università. Io prego l'Assemblea di volermi scusare se leggo quanto ha scritto il professore Salemi, in una maniera veramente efficace e dimostrativa, per affermare il nostro diritto all'Alta Corte. Dice il professore Salemi nel suo articolo «Alta Corte e Corte Costituzionale», a suo tempo pubblicato nel *Giornale di Sicilia*:

«La vita dell'Alta Corte per la Regione siciliana è ancora una volta minacciata. Dopo il rabbioso attacco di alcun deputati alla Camera, è la volta del Governò nazionale, che, immemore della sentenza dell'Alta Corte sul coordinamento, mina le sorti di questo nobilissimo Consesso, garanzia dell'autonomia isolana. Si potrebbe quasi ritenere l'autorità della cosa giudicata ormai priva di valore giuridico presso certi provincialisti ed il Governo; non è però d'altra parte dubbio che la giustizia arrivi a trionfare sempre e ad ogni costo.

«Oggi alla nostra Assemblea legislativa ed al Governo regionale è affidata la vittoria nella nuova battaglia, che la relazione al progetto di legge, (presentato il 14 luglio c. a. al Senato dal Presidente del Consiglio

« e dal Ministro di grazia e giustizia, di con-
« certo col Ministro del tesoro, sulla costitu-
« zione e sul funzionamento della Corte co-
« stituzionale) inizia con propositi negativi, e
« senza fondate argomentazioni.

« Trascrivo per scrupolo di esattezza il re-
« lativo brano di questa relazione: « Tra le
« norme finali dovrebbe trovare posto una di-
« sposizione che riflette l'Alta Corte sicilia-
« na, prevista dallo Statuto per la Sicilia. Le
« controversie che sono indicate nello arti-
« colo 134 della Costituzione della Repubblica
« possono essere trattate dalla Corte per la
« Regione siciliana legittimamente in base al
« secondo comma dell'articolo VII delle dispo-
« sizioni transitorie della Costituzione mede-
« sima. Ma è di tutta evidenza che, in base
« allo stesso articolo VII, una volta entrata
« in funzione la Corte costituzionale della Re-
« pubblica, non è possibile la coesistenza di
« due organi, i quali — a prescindere da ogni
« altra considerazione — potrebbero prendere
« diverse decisioni in ordine ad una stessa
« legge della Repubblica, del cui giudizio di
« legittimità fossero, per distinta via, investi-
« ti. E', quindi, inevitabile che, all'atto di for-
« mazione della Corte Costituzionale cessi di
« funzionare l'Alta Corte siciliana. Si può tut-
« tavia consentire che essa continui la sua
« attività per la definizione degli affari in
« corso, allo scopo di evitare un ritardo nella
« decisione di questioni pendenti. Non si è,
« tuttavia, ritenuto di inserire senz'altro nel-
« l'unito disegno di legge una disposizione in
« tali sensi, poichè in omaggio a quanto è sta-
« bilito nella legge costituzionale 26 febbraio
« 1948, n. 2, conviene preventivamente udire
« l'Assemblea regionale della Sicilia, la quale
« viene richiesta di esprimere il suo parere; e
« quindi si fa riserva di proporre l'aggiunta
« della disposizione su indicata, dopo che la
« Assemblea regionale abbia espresso il suo
« avviso in proposito. »

« Nientemeno secondo il Governo, l'Alta
« Corte sarebbe oggi in regime transitorio, da
« lasciarsi continuare solo per la definizione
« degli affari in corso; essa, all'atto della for-
« mazione della Corte costituzionale, dovreb-
« be cessare, inevitabilmente, evidentemente;
« l'Assemblea regionale della Sicilia non po-
« trebbe al riguardo intervenire che a mezzo
« di un parere. In sostanza, si vorrebbe un
« salto indietro nella storia, e si vorrebbero
« ripetere i dolorosi eventi, anteriori e poste-
« riori al coordinamento, come se nulla avesse

« insegnato la sapienza e la obiettività del-
« l'Alta Corte.

« Tentativo debole, che non supera le forze
« della ragione e del diritto. Infatti è in primo
« luogo da osservare che l'Alta Corte non è in
« regime transitorio, e che a riguardo di essa
« è fuor di luogo richiamare il secondo com-
« ma della VII disposizione transitoria della
« Costituzione, così formulato: « Fino a quan-
« do non entri in funzione la Corte Costituzio-
« nale, la decisione delle controversie indi-
« cate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei
« limiti delle norme preesistenti all'entrata in
« vigore della Costituzione ». Imperocchè il
« detto articolo 134 non ha devoluto alla Corte
« Costituzionale le funzioni dell'alta Corte, to-
« gliendo a questa ogni motivo di esistenza.
« Non ha affatto toccato l'Alta Corte; tanto è
« vero che la disposizione XVII della stessa
« Costituzione rinvia fino al 31 gennaio '48
« ogni deliberazione sullo Statuto della Regio-
« ne siciliana, e quindi sulla esistenza e sulle
« funzioni dell'Alta Corte. Deliberazione che
« si ebbe proprio il 31 gennaio '48, ed è com-
« presa nella legge 26 febbraio 1948, n. 2, con-
« fermativa del carattere costituzionale del-
« l'intero nostro Statuto.

« Il richiamo della disposizione VII della
« Costituzione rientra nello stesso ordine di
« opinioni, sostenute dall'avvocato Marino
« Torre parecchi mesi addietro e dallo stesso
« da recente ripetute (nel *L'Ora* del 10 ago-
« sto e nel *Diritto* del 1° settembre) appunto
« perchè, egli dice, non sono state indebo-
« lite per nulla dalle ulteriori dissertazioni,
« le quali non si sono fondate sul terreno
« prettamente giuridico ». Opinioni che in
« modo però esplicito dichiarano che l'artico-
« lo 25 dello Statuto sarebbe stato abrogato
« tacitamente dall'articolo 134 della Costitu-
« zione.

« Ora, rimanendo appunto nel terreno stret-
« tamente giuridico, mi sembra che nella spe-
« cie non si possa parlare di abrogazione ta-
« cita. Anzitutto, per il richiamo, innanzi fatto,
« alla volontà espressa della Costituente di
« rinviare ad una legge apposita ogni decisio-
« ne sullo Statuto siciliano; secondariamente,
« perchè non esistono le condizioni, di cui al-
« l'articolo 15 delle preleggi, per l'abrogazio-
« ne tacita, che com'è noto si verifica o per
« incompatibilità fra le nuove disposizioni e
« le precedenti, o perchè la nuova legge re-
« gola l'intera materia già regolata dalla leg-
« ge anteriore.

« Invero, tanto per la composizione, quanto per le funzioni, l'Alta Corte non è incompatibile con la Corte Costituzionale. Entrambi sono, per la composizione, informati allo stesso principio, e cioè (come ha dimostrato ampiamente S. Spataro in questo giornale il 7 agosto scorso) all'inclusione nelle medesime di una rappresentanza degli organi che hanno formato le leggi, ovvero formulato l'accusa contro il Governo, colpevole di reati. E come alla Corte Costituzionale partecipano i rappresentanti della Assemblea legislativa dello Stato, così pure, a causa dell'autonomia particolare conferita alla Regione siciliana, partecipano all'Alta Corte i rappresentanti delle Assemblee legislative dello Stato e della Regione. Entrambi, inoltre, giudicano della legittimità delle leggi; e però, se il soggetto attivo o passivo dell'impugnazione è la Regione siciliana, la competenza è dell'Alta Corte; se è di ogni altro soggetto, pubblico o privato, la competenza è della Corte costituzionale.

« Non solo, ma anche tutti gli effetti delle rispettive pronunce sono diversi; in quanto che la sentenza dell'Alta Corte ha effetto solo verso la Regione siciliana, o come dice l'art. 25 lett. b) « rispetto al presente Statuto e ai fini dell'efficacia delle leggi e dei regolamenti statali entro la Regione. » Dal che deducesi la fallacia dell'argomentazione di cui alla relazione ministeriale, secondo la quale l'impossibilità della coesistenza dei due organi sarebbe dovuta anche al fatto che essi potrebbero prendere diverse decisioni in ordine ad una stessa legge della Repubblica, del cui giudizio di legittimità fossero, per distinte vie, investiti. Le diverse decisioni, invece, non sarebbero oggetto di conflitto, perchè giustificati dalla diversità dei soggetti in causa e dei relativi effetti.

« Se, tuttavia, un conflitto si ammettesse, allora sarebbe il caso di predisporre le norme per la relativa soluzione, non già per sopprimere l'Alta Corte. Del pari deducesi da quanto si è detto l'insostenibilità della opinione del Torre, che i due organi abbiano le medesime attribuzioni e trattino la medesima materia. Appare inesatto che nel più si comprenda il meno, che nel tutto (obiettivi della Corte Costituzionale) sia compresa la parte (gli obiettivi dell'Alta Corte) e che l'abrogazione tacita sarebbe sorta perchè l'art. 134 avrebbe regolato l'intera materia, già regolata dalla legge anteriore

« (art. 25 dello Statuto). Imperocchè la parte « è compresa in uno statuto particolare, ben « distinto dalla Costituzione e dagli statuti di « tutte le altre regioni, anche ad autonomia « speciale, in una legge cioè costituzionale, « particolare, che, per siffatta natura, coesiste « con la legge costituzionale generale, la Co- « stituzione, e non può essere abrogata da una « legge di ordine generale, nè tampoco per « implicito. La regola non comprende l'ecce- « zione e da questa si distanzia chiaramente.

« Per lo stesso motivo la dichiarazione XVI « della Costituzione (« Entro un anno dall'en- « trata in vigore della Costituzione si procede « alla revisione e al coordinamento con essa « delle precedenti leggi costituzionali che non « siano state finora esplicitamente o implici- « tamente abrogate ») non può applicarsi in « riferimento allo Statuto della Regione sici- « liana, dato che la disposizione XVII della « Costituzione ha per questo una speciale nor- « ma, che affida all'Assemblea Costituente il « compito di deliberare sul medesimo entro il « 31 gennaio 1948.

« Inoltre, per la stessa natura particolare « dell'autonomia siciliana è da riconoscere « (contrariamente al Torre) che l'art. 2 comma « I della legge 9 febbraio 1948, n. 1, è inappli- « cabile alla Regione siciliana, perchè questa « può impugnare le leggi della Repubblica « solo davanti l'Alta Corte (art. 25 dello Sta- « tuto); e che il medesimo articolo non mu- « tua le stesse locuzioni giuridiche dell'arti- « colo 134 lett. b) della Costituzione, ma solo « quelle di cui alla lett. a) dell'articolo stesso « 134, riflettente i giudizi di legittimità costi- « zionale delle leggi dello Stato e della Re- « gione. La lettera b) dell'articolo 134, invece, « riflette i conflitti di attribuzioni; quelli cioè « che sorgono non ai sensi della legge 31 mar- « zo 1877, bensì fra i poteri costituzionali del- « lo Stato, ovvero fra lo Stato e la Regione, « o fra le regioni, a riguardo di atti non legi- « slativi.

« Si vorrebbe, infine, dal Torre trovare as- « surda la coesistenza di due Corti in Roma, « malgrado il carattere dell'Alta Corte di or- « gano rispondente a un sistema autonomisti- « co e malgrado che per l'articolo 23 dello Sta- « tuto gli organi giurisdizionali centrali deb- « bano avere in Sicilia le rispettive sezioni « per gli affari concernenti la Regione. L'as- « surdità cade allorché si pensi che la sede « in Sicilia degli altri organi giurisdizionali è « giustificata dalla competenza sopra i soli

« atti delle autorità locali. L'Alta Corte giudica degli atti degli organi centrali legislativi, oltre che delle leggi della Regione siciliana; di conseguenza la sua sede, non potendo alternarsi fra Palermo e Roma, è bene sia fissata nella Capitale. Per questi motivi sembrami pure che si cada nella illogicità e nella antigiuridicità, quando si proclamano inevitabile, evidente, la cessazione dell'Alta Corte subito dopo la formazione della Corte Costituzionale.

« Ma c'è dell'altro e molto più grave, nella relazione unita al citato progetto; mentre in essa si fa riserva di inserire nel progetto stesso una norma circa la detta cessazione, si aggiunge che l'Assemblea regionale della Sicilia sarà all'uopo richiesta di un semplice parere. La gravità pesa dal lato giuridico e dal lato politico.

« Dal lato giuridico, perchè in una legge ordinaria, qual'è quella proposta, si vorrebbe introdurre una norma modificativa dello Statuto, che è legge costituzionale, nella parte riguardante l'Alta Corte. E si sa bene che per l'articolo 138 della Costituzione, le leggi costituzionali vanno rivedute solo a mezzo di altre leggi costituzionali, con una procedura aggravata. Qui si vorrebbe ripetere lo stesso errore commesso con la approvazione del celebre emendamento Persico-Dominedò, che ammetteva, entro i due primi anni, la revisione del nostro Statuto a mezzo di una legge ordinaria.

« E' poi altrettanto grave la richiesta dell'intervento della Regione solo attraverso un parere. Se ne fece una questione mentre si discuteva il citato emendamento in seno alla Costituente e la si denunciò in seguito all'Alta Corte perchè ritenuta lesiva dei principi generali della autonomia. Come per l'articolo 123 della Costituzione gli statuti delle regioni di diritto comune, e quindi le successive loro modificazioni, sono deliberati dai Consigli regionali a maggioranza assoluta dei loro componenti ed approvati con legge della Repubblica, così anche le modificazioni allo Statuto siciliano devono procedere da una deliberazione dell'Assemblea regionale, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, e da approvarsi con legge costituzionale (art. 116 e 138).

« Oggi si tenderebbe un'altra volta a togliere l'iniziativa alla Regione e a sostituire, ad una espressione autonoma di volontà dell'Assemblea regionale, un parere, niente af-

« fatto vincolante. Ma l'Assemblea nostra saprà bene vigilare per la tutela del suo prestigio, che si vuole politicamente colpire, e per la conservazione dell'Alta Corte, nella organizzazione e nelle funzioni perfettamente conciliabili con la Corte costituzionale della Repubblica. »

Quanto dice il professore Salemi è confermato anche da un valoroso cultore di diritto Costituzionale, il Virga. Egli scrive nell'importante suo volume « La Regione »: « E' da respingere la tesi secondo cui la norma dello Statuto siciliano istitutiva dell'Alta Corte sarebbe stata implicitamente abrogata dalle norme della Costituzione relative alla Corte Costituzionale, perchè, a prescindere dal fatto che lo Statuto è stato coordinato « formalmente » posteriormente all'approvazione della Costituzione, le competenze delle due Corti sono diverse e l'Alta Corte è contemplata in uno statuto speciale, che, come s'è visto, è legge eccezionale. »

Dobbiamo esaminare ora la seconda questione, quella che riguarda la possibilità o meno che venga soppressa, anche con legge costituzionale, la nostra Alta Corte.

CACOPÁRDO. Come se a Roma avessero pensato di istituire l'autonomia siciliana, così, in un momento di distrazione!

MONTALBANO. A questo punto, vorrei porre una domanda: è possibile che da parte del Parlamento nazionale, con una legge costituzionale, si possa incorrere in un eccesso di potere? Evidentemente sì; in linea teorica è possibile. Mi piace, al riguardo, riportare anzitutto quanto ha detto il Carnelutti nella magnifica difesa da lui fatta in favore della Regione siciliana, quando si trattò di discutere la impugnativa della nostra Regione contro l'emendamento Persico-Dominedò. Il Carnelutti allora si esprime, tra l'altro, così: « Direi ancora che nella norma controversa, insieme con un eccesso di potere, v'è un difetto di serietà. Si è dato con la destra per togliere con la sinistra. Ora il richiamo alla serietà legislativa, anche se viene dal più umile dei cittadini italiani, tanto più in regime democratico, non mi pare fuori posto. »

Anche oggi si potrebbero ripetere le stesse parole: oltre ad una questione politica e giuridica vi è una questione di serietà. Sempre a proposito dell'eccesso di potere così si esprime il Carnelutti: « Senza dubbio, se la Costi-

« tuente avesse mutato la forma repubblicana dello Stato, il suo atto sarebbe nullo; ma quale sarebbe la ragione di tale nullità? Ecco un esemplare manifesto di eccesso del potere costituzionale. »

Un altro cultore illustre di diritto costituzionale, il Petrucci, nel magnifico volume « Commentario sistematico alla Costituzione italiana », diretto dal Calamandrei e dal Levi, dice: « Un limite sostanziale alle leggi costituzionali è posto dall'articolo 139, che pone il divieto di fare oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato; trattasi di un principio supercostituzionale, la cui violazione invaliderebbe senza dubbio le stesse leggi costituzionali. »

Qui il Petrucci centra la questione ed afferma che ci sono dei principi supercostituzionali che non si possono intaccare nemmeno con legge costituzionale. E fra questi principi — afferma il Petrucci — non c'è soltanto quello, sancito nella Costituzione, della immutabilità della forma repubblicana; ci sono e ci possono essere tanti altri principi; pochi, ma ci possono essere.

FRANCHINA. Allora potrebbero abolire il Parlamento!

MONTALBANO Si chiamano principi supercostituzionali quelli che non possono essere modificati nemmeno con legge costituzionale, ma soltanto con un nuovo potere costituyente.

E passiamo ora brevemente all'esame della nostra Alta Corte, alla sua composizione paritetica. Il senatore Persico, nella già citata relazione fatta al Senato al progetto di legge governativo, ad un certo punto dice: « Norme dirette alla risoluzione dei conflitti che possono verificarsi tra le varie regioni, o tra i poteri delle regioni e quelli dello Stato, non abbiamo trovato che nella Costituzione spagnola del 1931, nella quale è stabilito che ogni conflitto fra lo Stato e le regioni autonome, ovvero fra queste, è di competenza del Tribunale delle garanzie costituzionali. »

« Numerose, invece, sono le costituzioni di stati federali che contemplano la risoluzione dei conflitti fra legislazioni di stati membri, o di queste con quella dello Stato federale. »

« Per analogia di materia, grande è l'importanza che ai nostri fini hanno le norme che regolano tali conflitti. »

« Secondo la Costituzione austriaca del 1920

« (modificata fino al 1929), la Corte di giustizia costituzionale è competente a conoscere di varie specie di conflitti e questioni di competenza tra i governi locali, e tra questi e il Governo federale. »

« In Germania, la Costituzione di Weimar disponeva che l'Alta Corte di giustizia (o Corte giudiziaria di Stato: *Staatsgerichtshof*) potesse risolvere i dissidi costituzionali sorti nell'interno dei vari *Länder* o fra *Land* e *Land*, ovvero fra un *Land* e il *Reich*. »

« Tale Corte era formata dal Presidente del Tribunale del *Reich*, da almeno tre membri del Tribunale del *Reich* e da tre membri del Tribunale amministrativo, e cioè, per questo ultimo, da un membro di ciascuno dei tribunali superiori amministrativi della Prussia, della Baviera e della Sassonia. »

Si tratta sempre di una Corte a composizione paritetica.

Ora, la pariteticità e il carattere arbitrale dell'Alta Corte stanno a dimostrare che l'Assemblea Costituente (cioè il potere costituente, da non confondere col potere di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione) ha voluto sottrarre la decisione delle controversie fra Stato Regione siciliana al giudizio della Corte Costituzionale, deferendola ad una Magistratura diversa, l'Alta Corte, vero e proprio collegio di arbitri, che non può essere abolito o modificato se non da una nuova Assemblea Costituente o da deliberazioni conformi del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale siciliana.

Per la seconda questione io penso, quindi, che noi possiamo affermare, senza tema di essere smentiti, che nemmeno con legge costituzionale si può sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia.

Vengo, adesso, alla terza questione, cioè alla possibilità che possa sorgere un conflitto di attribuzione tra l'Alta Corte e la Corte Costituzionale ed alla necessità che ci sia chi regoli i conflitti e li risolva. Al riguardo il Petrucci, nello stesso volume dianzi da me citato, afferma:

« Una vera limitazione alla competenza della Corte è costituita invece dall'esistenza dell'Alta Corte competente a giudicare sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea siciliana e delle leggi e regolamenti dello Stato rispetto allo Statuto per la Sicilia ed ai fini dell'efficacia dei medesimi in quella Regione (articoli 24-30 dello Statuto della Regione siciliana). Per quanto

« delimitata sia la materia devoluta alla competenza dell'Alta Corte, è tutt'altro che improbabile il verificarsi di conflitti di giurisdizione, nè v'è alcuna norma che esplicitamente vi si riferisca e predisponga i mezzi per risolverli. Si è affacciata l'opinione che nel conflitto debba avere prevalenza il giuridicato della Corte istituita per tutto il territorio dalla Costituzione, per il potere che essa ha di decidere sui conflitti tra Stato e regioni; ma tale opinione non sembra che possa essere accolta, poichè, non potendosi considerare l'Alta Corte organo dello Stato meno che della Regione, il conflitto di giurisdizione tra le due Corti non è conflitto di attribuzione tra Stato e Regione. V'è, dunque, una vera e propria lacuna della legge che rende insolubile il conflitto e che andrebbe colmata. »

La questione è stata posta dal professore Salemi, il quale ha detto: « Penso che conflitti non ce ne possano essere; ma se per caso, attraverso un esame approfondito, dovesse rilevarsi la possibilità che sorga un conflitto di attribuzione tra la Corte Costituzionale italiana e l'Alta Corte siciliana, siccome manca per ora una norma che regoli il conflitto e lo risolva, non c'è da fare altro che una legge con la quale si stabilisca in che maniera, nel caso in cui dovesse sorgere in certi casi particolari il conflitto, questo debba essere risolto. »

Soltanto in questi termini può porsi la questione; ma l'Alta Corte siciliana deve rimanere, perchè non è incompatibile con la Corte Costituzionale, perchè non può essere soppressa nemmeno con legge costituzionale, perchè, come hanno dimostrato i giuristi da me citati, ha composizione e compiti completamente diversi da quelli della Corte Costituzionale italiana.

Vorrei ancora riferire quanto scrive il Baladore Pallieri, illustre professore di diritto costituzionale all'Università di Genova e all'Università cattolica di Milano, a proposito della questione se l'Alta Corte siciliana può essere soppressa o modificata. Egli ammette che « per la soppressione dell'Alta Corte sia necessaria anche una deliberazione dell'Assemblea regionale della Sicilia » ed aggiunge che il « problema presenta aspetti politici che non possono essere ignorati », come non può essere ignorato il problema giuridico della necessità che ci sia anche una deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, prima che

si possa sopprimere o modificare qualsiasi articolo dello Statuto siciliano.

L'onorevole Ambrosini parla di parere, non di deliberazione. Bisogna stare attenti, non è la stessa cosa: il parere non vincola, la deliberazione vincola. Perchè, nel primo caso, anche quando il parere dell'Assemblea regionale fosse stato contrario, il Parlamento potrebbe deliberare ugualmente di sopprimere l'Alta Corte; mentre, se è necessaria una deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, ciò vuol dire che, se noi non facciamo una deliberazione con la quale noi stessi stabiliamo che deve essere soppressa l'Alta Corte, questa non potrà essere assolutamente soppressa nemmeno con legge costituzionale. Sono convinto che la stessa Alta Corte che ha giudicato allora sulla costituzionalità o meno dell'emendamento Persico-Dominedò, dichiarandolo nullo per eccesso di potere dell'Assemblea Costituente, oggi dichiarerebbe nulla per eccesso di potere una eventuale legge, anche costituzionale, del Parlamento nazionale per la soppressione dell'Alta Corte, che non fosse accompagnata da una deliberazione nello stesso senso della nostra Assemblea regionale.

Io, quindi, concludo dicendo che dobbiamo essere tutti uniti in questa grande occasione; occasione veramente storica. Noi non possiamo assolutamente permettere — ed abbiamo tutti i mezzi legali per lottare — che venga soppresso un organo che rappresenta il supremo baluardo, la suprema garanzia per la nostra autonomia, per la nostra Assemblea, per lo Statuto siciliano. Invito tutti i colleghi a votare unanimemente o sulla nostra mozione o su un ordine del giorno, da chiunque presentato, e a dimostrare che tutta l'Assemblea può e sa essere unita per la difesa dell'autonomia e del nostro Statuto siciliano. (*Applausi-Congratulazioni*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Castrogiovanni. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori deputati, venendo alla tribuna in un'occasione così tanto grave quanto quella odierna, sarebbe facile, estremamente facile, parlare in termini di passione, perchè da questa tribuna, a un siciliano che parla ad altri siciliani, sarebbe agevole esprimersi con parole che ricordino la lunga angoscia della nostra terra, il lungo, ultrasecolare dolore della nostra gente. E tuttavia, onorevoli colleghi, non reputo di dove-

re adoperare il facile linguaggio della passione, perchè la passione fa presto a nascere, ma fa presto anche a bruciare e fa presto, di conseguenza, a svanire; mentre al contrario, signori, a me pare che questo sia il tempo della meditazione, sia il momento del raziocinio, sia l'ora di prendere su una questione ben determinata una altrettanto ben determinata posizione, in modo che ognuno di noi conosca quello che vogliono gli altri e, principalmente, quello che vuole lui stesso. In modo che ognuno di noi chiarissimamente sappia dove sono giunti e dove si propongono di giungere gli altri, nonchè dove è giunto e dove si propone giungere egli stesso.

Dicevo che intendo parlare in termini di raziocinio e non di passione; ma mi rifiuto, signori colleghi, di portare la discussione sul campo giuridico come da talune parti mi si è consigliato perchè non mi pare nè esatto nè opportuno sostenere che il raziocinio trovi riscontro solamente nel campo del giure, mentre penso che ogni campo dell'attività umana, e quello politico in particolare, resta dominato da una fatale linea logica che il raziocinio serve a rintracciare e la storia a definire.

Peraltro, sul tema giuridico relativo alla materia si è espresso, nel migliore e nel più sapiente dei modi, il nostro collega onorevole Montalbano, mentre, del resto, la questione nei suoi aspetti giuridici è stata ripetutamente ed esaurientemente discussa e non vi è deputato in Assemblea, nè uomo di cultura in Sicilia, che non ne conosca i veri, reali ed effettivi termini. Mi rifiuto, poi, di discutere il problema in termini giuridici, anche perchè i termini giuridici presuppongono la esistenza di due persone o di due organizzazioni umane che si comportino con eguale buona fede, che agiscano con eguale buona volontà, che procedano su un terreno di collaborazione e di pace. In tal caso, quando sorgano dei dubbi su un determinato tema e si tratti non di risolvere una giusta questione politica ma di comporre una semplice diversità di veduta, allora niente c'è di meglio che la forma giuridica e la risoluzione con argomentazioni giuridiche.

Pertanto, signori colleghi, se questa nostra Assemblea e il Parlamento centrale, se gli uomini del nostro Governo e gli uomini del Governo centrale, se le forze siciliane e le forze centrali agissero nel campo chiaro

ed onesto della collaborazione e della buona fede, noi avremmo il dovere, il sacrosanto dovere di trattare il problema in termini giuridici. Ma, quando manchi — e dimostrerò che manca — il presupposto della buona volontà e della buona fede, nell'una parte o nell'altra — e in noi certo non è mancato e non manca — allora parlare in termini giuridici, fra una parte che esercita violenza o che adopera la frode e l'altra parte che la violenza subisce o la frode patisce, francamente non mi pare che sia una buona impostazione del problema, perchè non vedo come su queste premesse e con queste basi e con un simile metodo si possa conseguire lo scopo di equilibrare la situazione delle parti.

In altri termini, onorevoli colleghi, ad azione chiara e onesta si deve rispondere con azione altrettanto chiara e onesta; mentre ad azione non chiara e non onesta, ad azione fraudolenta, ad azione di violenza, a mio modesto avviso, si deve contrapporre altra azione di frode, altra di violenza. (*Commenti*)

ALESSI. Ci consiglia la frode?

CASTROGIOVANNI. Mi lasci dire, onorevole Alessi. Consiglio più che la frode la violenza, sempre nel caso che si abbia la necessità di respingere una frode o una violenza.

Se non si vuole perire, non si possono e non si debbono contrapporre degli argomenti che sarebbero giuridici ove mai le circostanze non li qualificassero ingenui. (*Commenti*)

Molto autorevolmente mi faceva osservare un simpatico collega di questa Assemblea che la pretesa di portare una questione in termini giuridici dopo averla previamente definita con la violenza è un sistema che, ormai da lunghi secoli, viene esercitato nei confronti dei popoli coloniali, ai quali si è soliti imporre le proprie direttive con la violenza per poi dire, quando si manifesti la reazione, che bisogna ricondurre la questione nei suoi termini giuridici. E ognuno sa che in termini giuridici i popoli coloniali hanno sempre torto! (*Interruzioni*)

FRANCHINA. Simbolo la Corea!

CACOPARDO. Leggi avvenimenti del 1860.

FRANCHINA. Leggi avvenimenti del 1950.

ADAMO IGNAZIO. Ne è un esempio la liberazione dell'O.N.U. nei confronti della Corea. Queste sono le gioie dei regimi capitalistici! (*Animati commenti*)

CACOPARDO. La Corea non ci interessa.

CASTROGIOVANNI. Allora, signori colleghi, niente termini giuridici. E pertanto conviene passare all'esame del contegno delle parti, mentre è necessario preliminarmente vedere se da parte del Governo centrale ci sia stata la buona volontà.

CACOPARDO. E la buona fede.

CASTROGIOVANNI. Anzichè dare una risposta lunga e complessa a questa domanda, credo di poter recisamente rispondere: No, non ce n'è stata; non c'è stata buona fede, non c'è stata buona volontà, non c'è stata mai, neanche per un solo giorno in tre anni e mezzo, una reale, concreta, buona e fraterna volontà di attuare questa nostra autonomia!

CACOPARDO. E' logico!

CASTROGIOVANNI. Nel 1946 il Governo centrale, con decreto luogotenenziale, credette opportuno scrivere su un pezzo di carta uno statuto che veniva lanciato, così, in fretta e furia — presso a poco come manifesto elettorale per fronteggiare tempi che si appalesavano tristi e pericolosi — e con l'esclusivo scopo di sedare il malcontento ormai totale, che esplodeva in seno al popolo siciliano. Dal 1946 e successivamente, in ogni giorno, in ogni ora di ogni giorno, in ogni minuto di ogni ora, non si è voluto che una cosa: fare marcia indietro, annullare nella lettera, nello spirito, nella possibilità di attuazione e di concretizzazione, ogni norma dello Statuto siciliano.

Ci hanno detto: storicamente avete titoli e diritto ad una forma particolare di autonomia, sia pure nell'ambito della Nazione, perché le vostre esigenze storiche, politiche ed economiche sono diverse da quelle delle altre regioni d'Italia. Questo si è detto, ma questo non si è voluto, perchè in ogni giorno e in ogni occasione si è agito costantemente, tenacemente, caparbiamente, in contrasto a questa « volontà scritta ». — Questa la verità! —

E però, siccome non basta annunciare ma occorre dimostrare, riepiloghiamo a noi stessi quale sia la misura, quale sia la portata di questa mala volontà ed esaminiamo un poco analiticamente gli articoli del nostro Statuto, che significano qualcosa, quelli cioè che vogliono attuare qualcosa, per constatare le devastazioni che si sono fatte e le altre che si sono tentate e si tentano. Passiamoli in rassegna,

uno per uno, per vedere se per uno solo di essi, dico uno solo, abbiamo avuto, da parte del Centro, sia dai politici che dagli economisti o dai burocrati, una sola manifestazione che suoni buona e fraterna volontà di attuazione.

Trascuro, onorevoli colleghi, la parte formale dello Statuto della Regione siciliana e quella che prevede l'ordinamento di questa Assemblea perchè essa è sottratta al controllo del Centro ed è per questo che abbiamo potuto istituire questa Assemblea, abbiamo potuto darle un regolamento interno e una amministrazione. Perchè, intuitivamente, bisogna fare stralcio, ai fini del nostro ragionamento, di questa parte di norme dello Statuto della Regione siciliana, la quale è viva ed operante solamente perchè è sottratta alla competenza, alla osservazione, alla recriminazione da parte del Centro. Viceversa bisogna osservare quello che, dopo tre anni e mezzo, dovrebbe essere stato già attuato, se si fosse avuta, da parte del Centro, quella buona volontà, che noi ci saremmo augurata, e che avrebbe dovuto esserci, nell'ipotesi che gli organismi romani avessero non solo scritto la carta dello Statuto della Regione siciliana, ma, nello scriverla, l'avessero anche voluta.

E passiamo a farlo per singoli articoli essenziali.

Articolo 14. — L'articolo 14 ci attribuisce una potestà così piena, così primaria, così completa, che nelle materie in esso elencate noi, in teoria, cioè sulla carta, dovremmo avere una potestà assoluta ed esclusiva sia dal punto di vista legislativo che da quello esecutivo ed amministrativo. Viceversa che cosa avviene? Avviene una cosa semplicissima e cioè che, per esempio (gli esempi sono infiniti e sono nel cervello di ognuno di voi e riflettono episodi di ogni momento), abbiamo un onorevole Assessore ai lavori pubblici al terzo piano di un edificio nella piazza Giuseppe Verdi, se non erro, mentre al secondo piano di questo stesso edificio c'è il Provveditore alle opere pubbliche. Ebbene non svelo nessun mistero eleusino, dicendovi che nella ipotesi che l'onorevole Assessore ai lavori pubblici, quello cioè del terzo piano, volesse fare valere la sua volontà presso il Provveditore alle opere pubbliche, quello cioè del secondo piano, questo sarebbe assolutamente impossibile. E non voglio aggiungere che, delle due sarebbe più facile che quello del secondo piano, cioè il

Provveditore alle opere pubbliche, facesse valere la sua volontà su quello del terzo cioè sull'Assessore ai lavori pubblici. (*Interruzioni dell'onorevole Restivo*)

Onorevole Presidente della Regione, mi creda, è doloroso, ma è così. Io lo dico con dolore e la sua protesta può occultare la verità, ma non mai mutarla.

Questo, signori colleghi, a titolo di esempio e per un settore; perchè, se domandiamo alla collega, pur tanto energica, onorevole Verducci quale sia la sua autorità, quale in concreto la sua possibilità di organizzare in Sicilia il settore di sua competenza, l'onorevole Verducci ci risponderà: « Signori miei la mia buona volontà è grande, ma, in quanto alla mia autorità, meglio non parlarne! ». Tutto ciò quindi, avviene malgrado l'esistenza di energie e di capacità individuali, che sono notevoli in determinati settori, e tali da lasciar pensare che, in questi settori almeno, le cose dovrebbero funzionare. E così seguitando, se parlate con l'onorevole Assessore alla sanità, egli vi dirà — come ha detto parecchie volte in Commissione e ripetuto anche in Assemblea — che, nonostante nel suo settore, in base agli articoli 17 e 20 dello Statuto, dovrebbe avere poteri propri legislativi ed interamente quelli esecutivo-amministrativi, egli si trova perennemente nelle condizioni di non potere dominare la situazione. Non esemplifico oltre per non ingombrare la discussione, ma affermo che, in sostanza in tutti i settori (non c'è da farsi illusioni; assolutamente in tutti) la politica, la burocrazia, la finanza romana, hanno detto: « Di qui non si passa; l'autonomia non l'attuere! ».

Articolo 15. — Le provincie — dice lo Statuto — sono abolite; in luogo delle provincie debbono sorgere i liberi consorzi comunali.

Ne avete visto, signori colleghi? Questo interrogativo è doloroso, ma più doloroso ancora è quest'altro: ne vedrete, signori colleghi?

Perchè, non averne visto non significherebbe che non sia possibile che se ne vedano; però, è mia modestissima opinione (crepi l'astrologo) che l'articolo 15 non è stato minimamente attuato e che — l'onorevole Caccopardo, che in questo argomento mi è maestro, forse non è della mia stessa opinione — gli impedimenti all'attuazione di tale articolo sono tali da apparire, allo stato dei fatti, assolutamente insuperabili.

Articoli 17 e 20. — Per l'articolo 20 — ne

ho già accennato per inciso quando ho trattato dell'articolo 14 — il Presidente della Regione e gli Assessori, nell'ambito della Regione, svolgono le funzioni amministrative ed esecutive per tutte le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17 e soltanto amministrative per tutte le altre. Il che comporta che le funzioni amministrative, in Sicilia, sono, per tutte le materie, di competenza della Regione, o direttamente o secondo le direttive del Governo centrale.

Viceversa, signori colleghi, gli organi regionali — e il popolo ce ne rimprovera — rappresentano, oggi, quasi una sovrastruttura estranea; e non solo non abbiamo assorbito gli organi principali dell'amministrazione della Sicilia, ma ancora, dopo tre anni e mezzo, ci gingilliamo con le commissioni paritetiche e peripatetiche che avrebbero dovuto dettare le norme di attuazione. Salvo qualche colpo di mano, fatto all'improvviso agli inizi della nostra attività, quando al Centro ancora gli occhi erano uno chiuso e uno aperto (mi riferisco al passaggio degli uffici dell'agricoltura) per il resto, una volta che Roma aprì tutti e due gli occhi, di attuazioni non ne abbiamo più avuto.

Ogni volta che si è parlato di attuazione dello Statuto si è detto che si sarebbe provveduto certamente in seguito. Il Capo dello Stato — si è detto — firmerà il decreto per il passaggio delle attribuzioni e dei poteri; ma tre anni e mezzo sono passati e di tutto quello che doveva avvenire non è avvenuto nulla; già siamo alla chiusura della prima legislatura e di quello che doveva farsi nulla si è fatto. E badate, signori colleghi, non si è fatto non già perchè i nostri governi non abbiano voluto farlo, non già perchè il Governo Alessi prima, il Governo Restivo dopo, non abbiano fatto del loro meglio per potere conseguire queste finalità statutarie e con ciò stesso costituzionali, ma perchè alla richiesta di attuazione dello Statuto, posta in termini giuridici, gli ambienti della finanza hanno risposto: « no », quelli della burocrazia hanno risposto « no », quelli della politica hanno risposto « no ».

Ed è per questo, signori colleghi, che, prima di passare agli altri articoli dello Statuto, vorrei ripetere per inciso che, porre il problema in termini giuridici, in termini chiari e sereni di richiesta, mi sembra perfettamente inutile; perchè, se al Centro avessero avuto

buona volontà, se avessero agito, non in termini di antitesi, ma in termini di condiscendenza, un risultato, dopo tre anni e mezzo, avrebbe dovuto esserci. Non è che i nostri rappresentanti non abbiano richiesto: non hanno conseguito. E non hanno conseguito perchè la richiesta in termini giuridici è stata respinta non in termini giuridici, ma in termini politici, rispondendo con un « no » che è anticostituzionale, un « no » che certamente noi non abbiamo accolto nè possiamo accogliere, anche a voler parlare in termini giuridici.

Articolo 21. — Il Presidente della Regione siciliana è ministro di Stato e deve intervenire con voto deliberativo nel Consiglio dei ministri, per tutte le materie nelle quali sia interessata la Regione. Io sostengo (e questo è chiaro nel cervello di ognuno di noi) che la Regione è interessata non ogni qualvolta viene esplicitamente detta la parola « Sicilia », ma in tutti quegli atti del Governo centrale che possano importare direttamente o indirettamente delle ripercussioni sulla vita, sulla esistenza, sulla prosperità, della Regione siciliana. Per esempio, un trattato commerciale con l'estero incide sulla vita della Regione, ogni deliberazione del Consiglio dei ministri, meno qualche rarissima eccezione, incide sulla vita della Regione. Io non domando all'onorevole Restivo — mio buon amico, nonostante spesso mi sia trovato nei suoi riguardi, mio malgrado, in termini politici di antitesi — quante volte sia stato invitato al Consiglio dei ministri, quante volte egli abbia dato il proprio voto, dopo essere stato ammesso alla discussione, su tutti quei problemi che da tre anni e mezzo si agitano in Italia e che interessano direttamente o indirettamente la vita isolana. Io non glielo domando, perchè temerei di provare una dolorosa, una grave delusione; e non gli domando nemmeno se, quando vennero proposti al Parlamento questi emendamenti nei quali venne trattato in termini espliciti il problema dell'Alta Corte per la Sicilia, nel momento in cui il Governo dovette dare il suo parere, come per regolamento, sugli emendamenti degli onorevoli Pinco Pallino e Pallino Pinco, egli, quale Presidente della Regione, venne interpellato. Poichè il Governo, evidentemente, onorevole Presidente, per regolamento, dà un parere sugli emendamenti. Mi sbaglio o non mi sbaglio?

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Non si sbaglia, ma non credo che ci sia stata una riunione del Consiglio dei ministri e comunque ho visto il verbale...

CASTROGIOVANNI. Anche io ho letto i giornali ed ho appreso quello che è « già » stato fatto, ma non per questo sono ministro.

E poi, questo è l'errore! Quando il Governo, quando l'onorevole De Gasperi diede un parere su questo tema, aveva il sacrosanto dovere, nel parlare a nome del Governo, nel parlare cioè per sè e per tutti, aveva il sacrosanto dovere di invitare il Presidente della Regione, ed aveva perciò il sacrosanto dovere (articolo 21 dello Statuto) di udire il Ministro per la Regione siciliana. Se questo l'onorevole De Gasperi non ha fatto e, nel dare il parere del Governo su questo emendamento, non ha creduto opportuno, prima di parlare in nome del Governo, di invitare il Ministro per la Sicilia, allora resta chiaramente e dolorosamente confermato che l'onorevole De Gasperi o sconosce o ha dimenticato, per lunga desuetudine, che, quando parla come Governo, in una materia che si attiene alla Sicilia, deve fare prima una riunione nella quale deve invitare, quale Ministro di Stato, il Presidente della Regione siciliana.

Se lo ha fatto, è male; se non lo ha fatto è peggio. Per questo, dicevo, non l'ho domandato, perchè prevedevo, purtroppo, che sarebbe venuta una risposta simile a quella che è venuta e che mi lascia dolorosamente stupito, perchè non credo che il Governo avrebbe potuto dare un parere senza una preventiva riunione del Consiglio dei ministri, in esso compreso il Ministro per la Sicilia, onorevole Presidente di questo Governo siciliano.

Articolo 22. — E' un problema grosso che viene reso piccolo dai problemi grossissimi. Si tratta delle tariffe ferroviarie. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante alla formazione delle tariffe e alla istituzione e regolamentazione dei servizi di trasporto e comunicazione. Se questo rappresentante sia stato invitato o meno non sono informato bene; ma so bene che a tutt'oggi le condizioni e le tariffe sono peggiori di quanto non fossero prima dell'autonomia. Il problema sarebbe grosso; ma, di fronte ai problemi enormi, questo problema quasi sfugge.

Articolo 24. — L'articolo 24 riguarda l'Alta Corte per la Regione siciliana. Non tratto, signori, il problema nel senso odierno; lo ha

trattato il professore onorevole Montalbano, magistralmente. Sono certo che il mio amico Cacopardo verrà qui a trattarlo egualmente bene, perciò io mi esimo da una particolare trattazione, tanto più che mi accorgo di aver parlato a lungo, e di dover seguitare a parlare per parecchio tempo ancora. Ma, a titolo episodico — perchè talvolta le cose piccole valgono quanto le grandi e sono indicative più che le grandi — voglio far notare un particolare: l'articolo 24 stabilisce che alle spese per l'Alta Corte devono provvedere lo Stato e la Regione siciliana in pari misura. E' un piccolo e miserabile episodio che quasi fa vergogna ricordare, ma che tuttavia indica la mentalità degli uomini del Governo centrale. Ebbene, il Governo centrale, nel suo bilancio (ormai siamo al quarto anno di vita dell'Alta Corte), non ha inserito a meditato proposito, per grande ingiuria attraverso meschina cosa (perchè si può ingiuriare gravemente attraverso una cosa meschina e, talvolta, attraverso le cose meschine si recano le più grandi ingiurie), non ha voluto stanziare la sua quota parte della somma necessaria per il funzionamento degli uffici dell'Alta Corte per la Sicilia.

Signori colleghi, è nulla; ma io ho detto che avrei trattato l'argomento non in termini giuridici, ma in termini politici ed umani, e questo piccolo episodio sta a significare, unitamente ai grossi episodi, quanto avversa, quanto acida, quanto ammennicolata sia la volontà di avversare, di boicottare, di violentare, questo pezzo di carta strappato nel '46 e al quale non si è voluto dare una fraterna ed una chiara applicazione.

Articolo 27. — Oh, abbiamo trovato, signori colleghi, finalmente, nello Statuto della Regione, una qualcosa che ha superlativamente funzionato. L'articolo 27, infatti, prevede il Commissario dello Stato ed i successivi articoli le sue impugnative. Questo ha funzionato sempre perchè le impugnative sono state del tipo totalitario; qui non si respira senza che non sia impugnato il respiro. Pertanto, quando io, signori colleghi, vi dissi che nessun articolo dello Statuto della Regione siciliana aveva funzionato, mentivo, e sapevo di mentire, e ne faccio ammenda, perchè l'articolo 27 dello Statuto della Regione siciliana ha funzionato ottimissimamente. (*Si ride*)

Articolo 31 — Ordine pubblico. — Il responsabile dell'ordine pubblico in Sicilia è l'ono-

revole Presidente della Regione. Signori colleghi.....

CACOPARDO. Lo racconti ai prefetti!

MONTALBANO. E' mancata l'attuazione dell'articolo 31, purtroppo!

CASTROGIOVANNI. ...è meglio su questo proposito tacere, e credo che ciò sia cauto e opportuno, perchè noi, in questa Assemblea, questa sera, non dobbiamo parlare male di noi stessi, ma siamo tenuti a meditare per vedere il da farsi. Perciò sorvolo su questo articolo 31, perchè, se dovessi parlare, dovrei dire quello che è già nel cervello di ognuno di Voi, e cioè dovrei dire che l'articolo 31 non è stato osservato. Sì, è vero, l'onorevole Presidente della Regione siciliana, professore Franco Restivo, col suo prestigio personale — perchè veramente è un uomo prestigioso e capace di imporsi con la sua bontà, con la sua sagacia, con la sua preparazione — ogni tanto si mette al telefono e dice: « Fate così, e così », ma l'articolo 31, nella sua finalità, nella sua lettera, nel suo spirito...

CACOPARDO. Ha un filo diretto con Scelba l'articolo 31, purtroppo!

CASTROGIOVANNI. E non basta che il Presidente della Regione abbia del prestigio personale; sarebbe necessario che si conseguissero dei risultati non attraverso l'autorità di una persona, ma attraverso la completa attuazione dello Statuto dell'autonomia regionale siciliana.

Articolo 32. — Il demanio dello Stato passa alla Regione. — Ho già detto che lo Stato ci avversa come può, sin dove può, anche nelle più piccole cose.

CACOPARDO. Anche nelle minuzie!

CASTROGIOVANNI. Proprio per questo settore, per esempio, si dice: il demanio marittimo non è demanio della Regione, perchè può interessare la difesa dello Stato. Noi sappiamo bene che alla difesa dello Stato può interessare ogni più piccolo lembo del territorio italiano e anche siciliano; noi sappiamo bene che può interessare non solamente il demanio marittimo, ma qualsiasi luogo di Sicilia; ma la nostra richiesta relativamente al demanio marittimo è determinata solo dalla volontà che il nostro mare, veramente meraviglioso, non venga sottratto alla vista ed al godimento di noi e dei turisti. La Regione avrebbe potu-

to difendere questa fascia costiera che viene confusamente, anzi convulsamente e disordinatamente, invasa da catapecchie, edifici, etc.. Ma alla nostra richiesta si è risposto: « No, la striscia litoranea serve alla eventualità della difesa; no, la striscia litoranea può costituire (mi pare che si sia detto così) il mezzo per lo espletamento dei servizi doganali; no, la striscia litoranea deve considerarsi come zona di confine ». Proprio così, signori colleghi, come confine, cioè come il Brennero. In questo piccolo settore, con mille tergiversazioni, quasi che noi fossimo una nazione straniera (Iddio lo volesse!) (*si ride*), ci viene contestato un diritto, dopo che si è detto e sostenuto che la Regione siciliana è Italia, quasi che, passando la fascia costiera dal demanio dello Stato a quello della Regione, non fossero egualmente garantite le esigenze della difesa e le altre, col vantaggio che la Regione nel difendere il suo demanio — dunque, un bene, secondo lo Statuto dell'autonomia, anche italiano — essendo sul luogo, non finirebbe col difenderlo meglio, salvaguardando quello che è un patrimonio, si dice, della Regione, ma che è un patrimonio italiano, perchè la Regione è anch'essa Italia.

Articolo 35. — Non ve lo ricordo perchè se ne è parlato infinite volte: riguarda l'adeguamento degli impegni dello Stato nei confronti degli enti della Regione. Abbiamo avuto un solo adeguamento, quello relativo all'Ente acquedotti siciliani. Si tratta, però, di un adeguamento assolutamente *sui generis*: noi, Regione siciliana, abbiamo pagato anticipando per lo Stato; noi, con i nostri denari, abbiamo fatto un bel gesto per conto dello Stato nel presupposto, caro Cacopardo, che lo Stato, un bel giorno, ci dica: « faceste il bel gesto per mio conto ed io farò il bel gesto di rimborzarvi il denaro ». Onorevole Cacopardo, lei se lo immagina! Perciò l'articolo 35 non è stato neanche minimamente attuato tranne che per quel solo episodio di cui vi ho detto come sia andato. Episodio che costituisce un tentativo di forzare la mano per ottenere l'adeguamento: tentativo che forse riuscirà, forse non riuscirà, ma che non ho fiducia, nei termini attuali, che abbia ad avere possibilità di buon successo.

CALTABIANO. Il Ministro dei lavori pubblici l'ha promesso all'Assessore.

CASTROGIOVANNI. **Articolo 38.** — Quattro anni sono oramai passati e lo Stato, qua-

lora avesse avuto la buona volontà, qualora avesse veramente sentito quell'obbligo morale, politico e costituzionale della solidarietà nazionale prevista dall'articolo 38, avrebbe dovuto, io penso, con gesto spontaneo, dire così: « l'articolo 38 dello Statuto, e quindi della Costituzione, mi impone questo dovere di solidarietà nazionale ed io, del resto, sento questo dovere non soltanto perchè è scritto, ma anche perchè i siciliani sono i nostri migliori cittadini e perchè, elevandone il tenore di vita, indirettamente si eleva il tenore di vita delle altre popolazioni italiane. »

Quattro anni, addietro, signori colleghi, se il Centro avesse avuto questa *forma mentis*, avrebbe dovuto dire: « Presentatemi le vostre statistiche e le richieste conseguenziali, litighiamo un po' onestamente e fraternamente in termini giuridici; voi direte di più, io cercherò di ridurre e liquidiamo ». Viceversa, abbiamo dovuto, con sforzo faticoso, umiliante, cercare di inserire questo nostro diritto per vie traverse, per piccoli colpi di mano, mettendo il carro avanti i buoi, con mille formule subito impugnate (e fortunamente esisteva l'Alta Corte per la Sicilia).

Abbiamo inserito nel bilancio la somma per il Fondo di solidarietà; abbiamo avuto riconosciuto il nostro diritto dall'Alta Corte e finalmente — siamo al quarto anno — abbiamo preparato la legge per la distribuzione delle somme.

Ma ancora, e vorrei essere smentito, la variazione compensativa, che deve, nel bilancio dello Stato, sovvenzionare questa nostra legge, che io sappia, non c'è. Posso ingannarmi, ma non c'è.

ADAMO IGNAZIO. C'è una lettera!

CASTROGIOVANNI. La lettera redatta in termini futuristici da De Gasperi e controfirmata da Pella, caro Adamo, costituisce semmai uno sfondo di solidarietà democratica e non concreta certo il Fondo di solidarietà nazionale. (*Proteste dal centro*)

La verità è che la variazione compensativa ancora non è venuta e la promessa del Presidente del Consiglio avrebbe dovuto, ormai, attuarsi mediante inserimento, nel bilancio dello Stato, di questi 30 miliardi a sovvenzione del Fondo di solidarietà.

Articolo 40 — Stanza di compensazione.

Signori colleghi, io non me la prendo, ne posso prendermela per questo problema con il

Governo: esso ha agito in termini onesti come colui che vuole e che chiede (ma di questo parlerò in seguito per dire in che misura e in che modo sia stato buono il sistema e se convenga o non convenga cambiarlo); ha presentato il disegno di legge che è all'esame della Commissione per la finanza e il patrimonio della quale sono il presidente mentre di questo specifico tema sono relatore.

Ho personalmente la responsabilità di avere contribuito a che la discussione di esso fosse rinviata. Perché? Perché, in questo ambiente di cattiva volontà, mentre presso l'Alta Corte si dibattevano e si dibattono un'infinità di controversie con le quali viene contestato il più piccolo dei nostri respiri, effettivamente, la mia Commissione unanime su mia proposta ha ritenuto di non dovere aggiungere questo altro elemento di dissidio, tanto più che il Capo dello Stato ha affermato: « Ma con la stanza di compensazione dove andiamo a finire? Che la Sicilia voglia farsi anche la sua moneta? ». Ora, quando un Capo dello Stato dice questo.....!

RUSSO. Allora Einaudi non era Capo dello Stato.

CASTROGIOVANNI. Ma, caro Russo, diventando Capo dello Stato non gli si è per questo mutato il cervello; la testa è rimasta la stessa.

PRESIDENTE. Lasciamo andare!

CASTROGIOVANNI. Lasciamo pure andare, signor Presidente, per carità di Patria!

Ora, considerato — dicevo — il cumulo di tutte queste controversie, che non vi enuncio per non arrivare all'alba di domani, e che non si sono potute risolvere, la mia Commissione, unanime, ha ritenuto saggio rinviare almeno questo argomento (per il quale c'è sempre tempo) nella speranza di superare gli altri.

Ora, signori colleghi, mi pare opportuno, a questo punto, parlare un poco del separatismo, cioè del fenomeno mediante il quale oltre lo Stretto definiscono noi separatisti. (Commenti)

PRESIDENTE. Onorevole Castrogiovanni, cerchiamo di attenerci al tema della discussione.

CASTROGIOVANNI. Siamo proprio in argomento, signor Presidente.

CACOPARDO. Questo è il tema!

CASTROGIOVANNI. Dicevo, dunque: separatismo. Ora io mi domando, in mia coscienza e in mia responsabilità: i separatisti chi sono? Questo è, onorevole Costa, un quesito da risolvere e perciò non ti meravigliare se, a titolo di inciso, stabilirò, una volta e per sempre, un preciso rapporto tra cause ed effetti, derivandone la responsabilità e la conseguente denominazione.

D'ANTONI. Bravo! (Applauze) Quelli sono i separatisti!

CASTROGIOVANNI. Chi sono, dunque, i separatisti? Se a causa di un marito ubriacone, brutto, violento, perverso, la moglie è costretta — pur essendo una santa donna — a presentare istanza di separazione al Tribunale, chi è il separatista: la moglie che ha presentato l'istanza o il marito che ha dato luogo alla separazione? (Si ride)

Ora, signor Presidente, non è vero che io sia fuori tema perchè sostengo e dico che storicamente, moralmente e politicamente i separatisti sono a Roma! Noi siamo coloro che, attraverso un lungo dolore, attraverso una insopprimibile angoscia, abbiamo trovato per noi stessi la possibilità di salvezza solo distinguendo i destini, stante che, signor Presidente, il nostro destino, non dico di progresso, ma di esistenza, è stato costantemente ed è costantemente minacciato dai separatisti di Roma. (Applausi dai banchi degli indipendentisti)

Ed ora, signori colleghi, dopo avere fatto il punto della situazione veniamo un poco a parlare delle responsabilità che se ne deducono. Badate che non parlo di ciò in termini polemici, ma in termini di accorata meditazione. Chi ha a Roma le redini?

BONGIORNO. Bravo, questo è il punto!

CASTROGIOVANNI. Un raggruppamento politico che per numero di deputati e per unicità di indirizzo ha dominato la vita nazionale dalle elezioni del 1948 e la dominerà ancora per tre anni. Questa, signori, è una constatazione. (Commenti)

FRANCHINA. Quod Deus avertat!

ALESSI. Una volta tanto Franchina si ricorda di Dio! Per lui è il Dio del male, perchè non crede a quello del bene!

CASTROGIOVANNI. Quello che si fa a Roma dipende esclusivamente da questo raggruppamento politico; dire il contrario signi-

fica non parlare in termini di serietà. E' indicativo ricordare che, durante la discussione del disegno di legge sulla Corte Costituzionale, si sono fatti avanti tre deputati del raggruppamento politico dominante (ho bisogno di leggere i loro nomi per ricordarmi chi essi siano perchè mai li ho sentiti — giuro dinanzi a Dio — nominare — e poi questo mi serve per venire ad una ben precisa conclusione)... (*Commenti, ironici*)

D'ANGELO. Si conosce il contenuto del loro intervento.

VERDUCCI PAOLA. Non li citi; che siano noti non ha importanza.

CASTROGIOVANNI. No, li devo leggere.

FRANCHINA. Sono le eminenze grigie!

CASTROGIOVANNI. Ecco, li ho trovati fra le mie scartoffie: sono tre deputati democristiani mai sentiti nominare;....

VERDUCCI PAOLA. Basta! Non faccia nomi!

CASTROGIOVANNI. Si chiamano Tesau-ro, Zairi e Lucifredi.

Voci dal centro: Basta!

PRESIDENTE. Faccia a meno di citare i nomi.

CASTROGIOVANNI. No, signor Presidente. Anche questa volta ho ragione, e presto si accorgerà che ho ragione. Ora questi tre deputati non sono dei costituzionalisti insigni, ma tre pinchi pallini di cui si sconosce perfino l'esistenza. (*ilarità*) Ne traggio una conseguenza dolorosa: Pirandello aveva i « sei personaggi in cerca d'autore »; viceversa, questi tre mi danno proprio l'impressione dello autore in cerca di tre personaggi. Cioè, a mio modesto avviso, ci fu qualcuno che maturò il divisamento che si consegue con l'emendamento, ma, non volendo attuarlo personalmente, lo affidò a Lucifredi e soci.

Allora, signori colleghi, come conseguenza (scusate la mia indagine, ma solo così si arriva alla verità) quest'uomo che adoperò quei tre democristiani per presentare questo emendamento, evidentemente voleva agire, ma non apparire. Perchè? Perchè era un uomo del Governo avente precisa responsabilità, o addirittura (Iddio non voglia, ma non sarebbe la prima volta) perchè era un siciliano. Allora trovò i tre ignari emendatori e dietro di essi si

nascose dato che questi tre, certissimamente, costituiscono un paravento.

VERDUCCI PAOLA. Il processo alle intenzioni!

CASTROGIOVANNI. Non è affatto un processo alle intenzioni. Mi faccia allora un favore: mi dica lei chi è Lucifredi. (*Commenti ironici*)

Allora, signori colleghi, è una mossa che nasce non dai margini della Democrazia cristiana, ma dal cuore, dal cervello della Democrazia cristiana (*Commenti*), tanto è vero che lo emendamento è passato.

DANTE. Ce ne ricorderemo!

CASTROGIOVANNI. Ed ecco perchè, signori deputati, noi, cioè io primo firmatario, l'onorevole Cacciola, l'onorevole Bonfiglio, etc., abbiamo elevato la nostra sdegnata, vibrata e dolorosa protesta contro i ministri, contro i deputati siciliani che, ad esclusione di due — l'onorevole De Vita e, il giorno dopo, l'onorevole Ambrosini — non presero la parola. Gli altri tacquero e consentirono; consentirono e votarono, perchè, se non avesse-ro votato, l'articolo non sarebbe stato approvato.

D'ANTONI. Non sono deputati siciliani, sono notabili, come quelli di Tripoli!

CASTROGIOVANNI. Allora, signori miei, non in termini polemici, ma in termini di ragionamento, come se noi qui non appartenessimo ad alcun partito, come se fossimo una buona, sana, onesta famiglia, come se nel cuore di tutti non si fosse estinta l'ansia di difendere questa nostra Terra (perchè credo che questa ansia sinceramente ci sia e quindi, reputo inutile litigare fra noi perchè, quando le pecore si sbandano, il lupo più facilmente se le mangia), diciamo così: noi abbiamo affidato il Governo della Regione in mano democristiana perchè, effettivamente, la prima volta all'onorevole Alessi, la seconda volta all'onorevole Restivo ed ai loro collaboratori democristiani, io personalmente e credo un poco tutti, abbiamo riconosciuto una capacità, un equilibrio, una competenza veramente notevoli. Però, quale era l'intendimento di ognuno di noi della maggioranza? Democristiani a Roma, democristiani a Palermo; per cui i primi non dico che avrebbero dovuto agevolare, ma almeno non avrebbero dovuto commettere atti di ostilità, atti di frode, atti di boicottaggio così gravi, così permanenti, in

danno non solo di una regione amica, di una regione figlia, la Sicilia, la quale credo sia la più nobile delle regioni italiane, ma in danno anche del loro stesso raggruppamento politico che in questa Regione, in questo momento, ha le redini in mano. Su questo punto, però, sono avvenute cose del tutto incomprensibili. Talvolta, vedete, vi è un Tizio che crede di avere delle redini, e dall'altro lato Caio dovrebbe subire; nel caso nostro, noi sappiamo già che a Roma ci sono democristiani al Governo e qui altri democristiani. Io non insinuo assolutamente nulla e non accuso nessuno, perchè sono certo che gli uomini preposti al Governo della Sicilia vogliono il bene di questa nostra terra; ma dico: guardiamoci bene in faccia; queste redini funzionano da qui verso Roma o queste redini, dolorose redini, funzionano da Roma verso qui?

GALLO CONCETTO. E' una affermazione o una interrogazione?

CASTROGIOVANNI. E' un interrogativo, mio buon amico Concetto, perchè la risposta non possiamo darla noi; la risposta, onorevoli colleghi, signori del Governo, amici del Gruppo della Democrazia cristiana, dovete darla voi. Perchè, in sostanza, se Roma consente a quello che noi chiediamo e che è scritto nella Carta-Manifesto del 1946, è chiaro ed è palese che le nostre redini hanno funzionato nei confronti di Roma; ma, se, al contrario, signori, Roma facesse quello che ha fatto e fa e voi, anzichè reagire, ci incitaste alla quiete, alla discussione in termini giuridici, al rinvio, etc., etc., cioè cercaste, contro il vostro interesse e contro l'interesse delle popolazioni siciliane, di acquietare i nostri animi senza conseguire risultati vittoriosi concreti e positivi per l'attuazione della nostra autonomia, allora, vi dico chiaro e tondo, che nel cervello mio e nel mio sentimento, nel cervello e nel sentimento e nella responsabilità di ogni uomo di questa Assemblea dovrebbe sorgere il sospetto, non tanto in termini personalistici, quanto in termini politici, che le redini funzionano alla rovescia.

D'ANTONI. Bravo!

CASTROGIOVANNI. Perciò, onorevoli amici della Democrazia cristiana, state attenti che nei prossimi giorni voi sarete chiamati a rispondere a questo mio interrogativo ed il vostro contegno sarà la migliore, anzi l'unica, risposta. Perchè io non dubito che voi siate amanti dell'Isola non meno degli altri; io, al

contrario sono certo che voi volete attuare la autonomia non meno degli altri. Però, badate che al di fuori della volontà c'è anche il contegno, al di fuori dell'azione ci sono anche le vittorie o le sconfitte ed è giusto che ognuno si renda conto che, quando una battaglia si perde, il generale può avere tradito, può non essere stato all'altezza della situazione, o può non avere bene valutato il criterio utile per conseguire la vittoria; ma sta di fatto che, da che storia è storia, i generali che perdono le battaglie cedono le redini ad altri, i quali poi vinceranno o perderanno; ma sta di fatto che i posti di comando comportano il lauro quando si vince e, se non vituperi, perlomeno particolari responsabilità, quando si perde.

Questa è storia, questo è chiaro, questo è pacifico! Di modo che io vi interrogo con amarezza, ma senza insinuazione, signori della Democrazia cristiana. A voi la risposta, perchè altro io non posso fare che interrogare, in quanto il presupposto della delega da noi data è costituito appunto dal fatto che voi avreste potuto conseguire maggiori e migliori risultati, essendo il Governo centrale politicamente affratellato a voi. State attenti, amici della Democrazia cristiana, perchè questa Assemblea ed il popolo siciliano vi osservano per giudicare il vostro contegno e le vostre azioni, per vedere quello che siete disposti a fare, nonchè quello che siete capaci di conseguire. Considerate ancora che i tre anni e mezzo decorsi, come risulta dalla lunga elencazione che io ho fatto, non depongono affatto a vostro favore ed anzi, al contrario, vi dicono che il metodo da voi in perfetta e serena buona fede giudicato il migliore, e cioè il metodo dell'attesa, della pazienza, della progressiva infiltrazione, per far valere i nostri diritti, può, in ultima analisi, risultare un pessimo metodo o, quello che è peggio, un metodo fatale all'Isola, all'autonomia, al popolo siciliano.

Nè, signori deputati, vale obiettare: « Ma, se a Roma si fa questo, noi che c'entriamo? ». Ah, no! Ah no! La Democrazia cristiana ha procurato al ministro Scelba, nell'Isola, 225mila voti preferenziali; la Democrazia cristiana ha procurato, descrivendolo, come buon siciliano, al ministro Aldisio, diecine di migliaia di voti preferenziali. E la conseguenza, signori, è che non è lecito avere dato 225mila voti preferenziali all'onorevole ministro Mario Scelba e poi venire o soste-

nere: « Ma la responsabilità politica è di Mario Scelba, è di Aldisio ». Ah no! Perché, signori, voi predicaste ed otteneste il risultato di mandarli, come rappresentanti della nostra Isola, al Parlamento e al Governo nazionale; voi conseguiste il fine di ottenere voti preferenziali a centinaia di migliaia; voi avete indotto le popolazioni dell'Isola a prescegliere, per esserne difesi, uomini sui quali — assieme a voi — ricadrebbe la responsabilità ove tale opera di difesa non compissero. Perché, evidentemente, signori, chi suggerisce la scelta di un determinato delegato ne assume la responsabilità sia dal punto di vista politico che morale ed umano.

Signori deputati, il Gruppo della Democrazia cristiana ci ha consigliato il sistema della prudenza, della pazienza, della progressività (non abbiate paura, onorevoli colleghi della sinistra, non vi hanno rubato il termine: «progressività» — intendo — nella consecuzione della autonomia). Il metodo non è stato nostro perché, da questa tribuna, infinite volte ho detto: « Signori, se anche portassero doni, io non mi fiderei ». Figuratevi se posso fidarmi quando non portano doni! Perciò, noi non abbiamo responsabilità circa il metodo seguito e circa la scelta delle persone che avevano particolare prestigio, particolare autorità, particolare possibilità di conseguire qualche cosa di concreto col metodo della pazienza, della prudenza, della arrendevolezza.

Noi abbiamo avuto fiducia ed abbiamo seguito il loro metodo. Ora, signori, se non fossimo alla fine di questa nostra amara, amarissima legislatura, se per miracolo potessimo tornare ad un anno addietro e avessimo dinanzi a noi un anno per potere adottare un altro sistema, allora le mie idee — credetemi — sarebbero di una chiarezza che vi farebbe sbalordire. Purtroppo, solo pochi giorni ci rimangono per potere conseguire l'obiettivo; ed allora, la conseguenza è ineluttabile: dobbiamo continuare a seguire lo stesso metodo, e ciò non per difetto di volontà, di senso di responsabilità, ma perché non credo, signori deputati, che altri, seguendo un metodo diverso, abbia la possibilità materiale — dato che, ormai, si tratta di giorni — di conseguire di più, mutando l'attuale timoniere. Però, questo non deve farci rimanere quieti e tranquilli, perché nella vita, o signori, esiste il raziocinio, ma esiste anche la disperazione. E noi almeno, questo unico baluardo del nostro diritto, questa unica difesa della

nostra istituzione, questo supremo e magnifico giudice delle nostre aspirazioni e delle nostre e delle altrui azioni, cioè l'Alta Corte per la Sicilia, non vogliamo che sia toccato. Perché, in diversa ipotesi — dicevo — oltreché il raziocinio esiste anche la disperazione: e non potremmo più seguire il vostro criterio della pazienza; dovremmo prendere ben diverso atteggiamento e dire al popolo siciliano: « questa Assemblea siciliana ha sbagliato; ma non ha torto, perché è stata indotta in errore da coloro che, al contrario, avrebbero dovuto e potuto farle seguire una strada che avrebbe condotto a migliori risultati. »

Perciò state attenti, signori colleghi, perché la responsabilità degli uomini e dei partiti non si estingue nell'episodio di oggi; la vita dei partiti non è vita che comincia stamattina e finisce stasera; essa si concreta in responsabilità che non sono cronaca, ma storia. Nel caso nostro, non si tratta certamente di episodi contingenti, ma di episodi che saranno ricordati per molti anni, per moltissimi anni, e, se le cose dovessero volgersi al peggio, forse, per molti secoli. Perciò, è bene che avvertiate che, in questo momento, la Sicilia attende da voi un gesto, una precisazione; aspetta da voi una vittoria. Guai per oggi, per domani e per sempre, se si avesse una sconfitta in questo campo tanto delicato e sensibile, perché essa avrebbe imponenti riflessi in questa Assemblea e nel Paese: e non mi sbaglio di certo asserendo che la responsabilità, in questo caso, sarebbe vostra e solamente vostra.

Signori deputati, ho promesso, che avrei parlato in termini di raziocinio e non di passione e perciò vi risparmio, dopo avervi a lungo trattenuto, il « pistolotto finale ». Però mi pare bene ripetere quello che un collega qui presente ebbe a dire ad un deputato di Roma venuto qui a svalutare la nostra azione, quando questi, con la boria del «deputatone», affermò: « Ma, infine, lo Statuto è carta ». « E' vero » — rispose il nostro collega con saggia fermezza — « Sì, lo Statuto è carta: ma l'inchiostro con cui è stato scritto non è inchiostro, è sangue. Perché, se tu puoi illuderti che lo Statuto sia carta, sappi, e riferisci ai tuoi amici di Roma, che questa carta non si scrisse con l'inchiostro, ma si scrisse col sangue! E che il sangue è un modo di scrivere triste e glorioso, e forma delle scritture che non è possibile cancellare ». A me la risposta, signori colleghi, sembrò sapientissima e perciò la ripeto dopo

averla fatta mia. Vero è che nel 1946 lo Statuto fu scritto con la penna, ma è anche vero che questa penna si intinse nel sangue di uomini che morirono ed ai quali la Sicilia deve oggi la sua Assemblea e dovrà domani il suo magnifico avvenire. Quanto a noi, che costituiamo questa piccola Assemblea che è simbolo e presidio della nostra gente tenace e coraggiosa, prima di considerare con incredulità gli eventuali nostri atti di energia nei confronti del grosso Governo centrale, dobbiamo pensare che le altre popolazioni italiane non ci vogliono affatto male, ma che sono le classi dirigenti e solo esse che ormai da quasi un secolo ci contendono per i loro miserabili fini egoistici il benessere e la libertà.

E non soltanto noi dobbiamo dolerci di questo maleficio che incombe anche su altri nostri fratelli dai quali noi avremo prima o poi piena comprensione ed aiuto.

Tuttavia le forze in contrario sono numerose, potenti e bene agguerrite. Ma noi dobbiamo istillare nel nostro cervello ciò che nel mio cervello si è indistruttibilmente fissato dopo un episodio che io vi narrerò. Una notte del giugno 1945, — era circa la mezzanotte — io ero nei boschi tra San Fratello e Cesarò, dove si trovavano dei nostri uomini armati con a capo Antonio Canepa. Nel momento in cui io giunsi al campo il comando era tenuto da quel Carmelo Rosano, di cui si parla in una nostra mozione. Quella notte, le forze dell'ordine — perchè, effettivamente, noi eravamo allora uomini del disordine, di un disordine tendente a creare un ordine nuovo di pace, di giustizia e di fratellanza — le grossissime, preponderanti, forze dell'ordine volevano catturare questi giovani. Io ero andato in quei luoghi perchè desideravo che si sottraessero alla stretta che sarebbe stata indistutibilmente mortale. A Rosano (voi non potete immaginare che giovane infinitamente coraggioso e forte egli fosse) io dissi: « Scioglietevi, siete in trenta o poco più e ne vengono contro tremila ». Ebbene, questo ragazzo dal cuore di gigante mi rispose queste semplici parole: « Castrogiovanni, ascoltami: nella vita prima o poi bisogna morire; solo che chi muore bene non muore mai! »

Ora signori colleghi, veramente penso che chi muore bene non muore mai! Se, pertanto, alla vita di questa Assemblea si attentasse, se al progredire del nostro popolo si mirasse con il consueto animo da parte del Centro, nessuno di noi dovrà provare il minimo

sbigottimento, nè per sè nè per la Istituzione che rappresenta, perchè sono vere e savie le parole di quel meraviglioso ragazzo: nella vita conta morire bene, perchè chi muore bene non muore mai! (*Applausi*)

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

— dagli onorevoli Barbera Luciano, Dante, Giovenco, Bevilacqua, Romano Fedele, D'Antoni e Montemagno:

« L'Assemblea regionale siciliana,

ritenuto che la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale contenente disposizioni integrative delle norme della Costituzione inerenti la Corte Costituzionale, ha approvato una norma che prevede la cessazione, a seguito della istituzione della Corte anzidetta, delle funzioni dell'Alta Corte prevista dall'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana;

ritenuto che la norma, pur proposta con la speciale procedura di revisione costituzionale, concreterebbe tuttavia una modifica del sistema fissato dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione a garanzia dei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana;

esprime

la propria viva preoccupazione, anche in rapporto al senso di doloroso allarme del popolo siciliano, per la menomazione che tale modifica determinerebbe nelle garanzie fondamentali poste a presidio dell'autonomia siciliana e

impegna il Governo regionale

a compiere passi presso il Capo dello Stato per prospettargli la gravità delle ripercussioni che potrebbero determinarsi nell'Isola in dipendenza dell'approvazione della proposta norma e per richiederne gli opportuni interventi negli interessi supremi dello Stato e della Regione. »

— dagli onorevoli Papa D'Amico, Adamo Domenico, Faranda, Marchese Arduino, Sapienza, Ferrara, Bianco, Starrabba di Giardinelli e Seminara:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge per la

istituzione della Corte Costituzionale, ha approvato una norma che prevede l'abolizione dell'Alta Corte per la Sicilia;

considerato che ciò costituisce soppressione di un diritto costituzionale fondamentale per la Regione, espresso in forma esplicita ed inequivocabile negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dello Statuto;

eleva

la sua unanime protesta contro il tentativo diretto ad eludere e diminuire le garanzie costituzionali del popolo, nonché contro il silenzio adesivo degli uomini politici siciliani, e

impegna il Governo regionale

per un immediato energico intervento presso il Capo dello Stato e del Governo nazionale, onde impedire che, con sì grave pregiudizio materiale e morale in danno dell'autonomia siciliana, venga meno un impegno solenne consacrato dal potere costituente. »

E' iscritto a parlare l'onorevole Ardigzone. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto l'onorevole Montalbano e dopo le parole sentite e commosse dell'onorevole Castrogiovanni nell'interesse e per la difesa della nostra autonomia, rimane a me ben poco da aggiungere.

Soltanto rimane a ciascuno di noi di prendere posizione, in modo da assumere oggi, ciascuno, la propria responsabilità. E, prima di precisare qual'è il pensiero del Gruppo monarchico, è da ricordare, oltre a quanto ha qui detto l'onorevole Montalbano, anche il tentativo che, attraverso l'emendamento Persico-Dominedò, compì anche allora il Governo centrale; tentativo, che fu fermato da un altro ordine del giorno del Senato. Ricordo che, in Commissione, l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando disse all'onorevole Persico: « Non si può, a mio parere, attraverso un emendamento in Commissione, abolire l'Alta Corte per la Sicilia, perchè trattasi di una questione politica e soltanto politica e deve essere il Governo centrale ad assumerne la responsabilità ». E, su questo, si venne al compromesso — dice l'onorevole Orlando — perchè, di fatto, il Governo viveva e vive tuttora di compromessi. Allora il Consiglio dei ministri approvò questo ordine del giorno: « Il Consiglio è stato una-

« nime nel riconoscere che anche in base alla
« settima norma delle disposizioni finali e
« transitorie della Costituzione l'Alta Corte
« siciliana possa continuare le sue funzioni
« fino all'entrata in funzione della Corte Co-
« stituzionale. Il Consiglio ha ritenuto, quindi,
« senza presentare disegni di legge, che in se-
« de di discussione parlamentare potranno ve-
« nire risolti i problemi circa le particolari
« competenze ora attribuite all'Alta Corte si-
« ciliana ».

CALTABIANO. Di quando è questo ordine del giorno?

ARDIZZONE. Del 5 gennaio 1949. Che cosa dice il secondo comma della settima disposizione transitoria richiamata dal Consiglio dei ministri? « Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione « delle controversie indicate nell'articolo 134 « ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme « preesistenti all'entrata in vigore della Co-
« stituzione ». Come se l'Alta Corte per la Sicilia — mi ricorda l'onorevole Cacopardo — fosse nata prima della Costituente e non dopo.

Ora, che cosa dice l'articolo 134? « La Corte « Costituzionale giudica: sulle controversie « relative alla legittimità costituzionale delle « leggi e degli atti aventi forza di legge, « dello Stato e delle regioni; sui conflitti « di attribuzione tra i poteri dello Stato e su « quelli tra lo Stato e le regioni e tra le re-
« gioni.... » E che cosa dice l'articolo 24 del nostro Statuto? « E' istituita in Roma una Alta « Corte con sei membri e due supplenti, ol-
« tre il Presidente e il Procuratore generale, « nominati in pari numero dalle Assemblee « legislative dello Stato e della Regione..... » Ora, così composte le due Corti, non si vede e non vedo come la Corte Costituzionale possa sostituire l'Alta Corte per la Sicilia, soprattutto perchè la prima giudica nei rapporti tra Stato e regioni, mentre l'Alta Corte per la Sicilia giudica nei rapporti fra Stato e Regione siciliana. La loro composizione, inoltre, è ben diversa. Noi, con l'Alta Corte per la Sicilia, siamo, come ha bene ricordato l'onorevole Montalbano, su un piano di eguaglianza, perchè l'Alta Corte è un organo paritetico. Invece, ove il Governo centrale abolisse l'Alta Corte per la Sicilia, noi verremmo a trovarci in uno stato di inferiorità, e ciò costituirebbe il primo passo verso l'annullamento dello Statuto siciliano. Il primo passo, onorevoli colleghi, perchè, diciamolo pure, pur avendo fi-

ducia nella nostra magistratura, pur avendo fiducia in tutti gli italiani, se l'Alta Corte per la Sicilia non avesse avuto la composizione che ha, le impugnative del Commissario dello Stato non so quale risultato avrebbero avuto. Noi abbiamo vinto, sì, perchè avevamo ragione, ma anche perchè ci trovavamo in una posizione di eguaglianza anche numerica. Questa è la mia convinzione, pur non essendo giurista nè legale.

Ma perchè tutta questa discussione, onorevole Presidente e onorevoli colleghi? Perchè la Costituzione (non vi offendete se io, monarchico, faccio una critica alla Costituzione) è fatta in modo che l'articolo 138 consente che una maggioranza assoluta possa apportare, con legge costituzionale, modifiche agli articoli di essa, tranne che alla istituzione repubblicana.

Noi, che siamo monarchici, noi, che vorremmo un'altra forma istituzionale, pur vogliamo osservare questa Costituzione, perchè italiani siamo. Ma perchè i nostri rappresentanti, i rappresentanti del popolo, non la osservano e vogliono anche cambiarla? Perchè, prima con una legge ordinaria, oggi con una legge costituzionale, vogliono sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia, facendola assorbire dalla Corte Costituzionale, quando trattasi di due organi che possono benissimo coesistere perchè hanno compiti diversi?

La loro coesistenza, semmai — come ha giustamente rilevato il professore Salemi nell'articolo ricordato dall'onorevole Montalbano — richiede il coordinamento di uno o due articoli, ciò che si può fare senza per questo arrivare a degli urti. Ecco perchè, onorevole Presidente, l'onorevole Leone Marchesano, a suo tempo, sottolineò l'urgente necessità di riunire i deputati e i senatori siciliani al Parlamento nazionale e i deputati regionali: egli aveva inteso che a Roma già si tentava di siliare il nostro Statuto e di annullare i nostri diritti. La richiesta di tale convocazione fu poi presentata anche attraverso una mozione, onorevole Presidente, e meglio avremmo fatto se avessimo deciso in merito perchè allora noi avremmo avuto un blocco fermo, consistente e tenace, a Roma, per resistere a coloro (non faccio personalismi) che vogliono annullare l'autonomia. Si disse allora, in risposta alla richiesta dell'onorevole Leone Marchesano, da parte di un deputato democristiano: « Sì, lo onorevole Leone Marchesano ha chiesto la riunione di tutti i deputati siciliani per resi-

stere è per difendere la Sicilia; ma è pur vero che il Gruppo democratico cristiano siciliano già si è ufficialmente costituito. » Vorrei sapere che cosa fece questo Gruppo nel giorno in cui fu approvato quell'emendamento per cui veniva abolita l'Alta Corte per la Sicilia.

Lasciando i deputati di Roma e tornando a quelli di Palermo, io desidererei sapere (e questa domanda me la sono fatta dopo le dichiarazioni dell'onorevole Castrogiovanni) che cosa ne pensano i due deputati indipendentisti che fanno parte di questo Governo siciliano. E' vero che l'orientamento dell'onorevole Castrogiovanni e di tutti i superstiti nell'appoggiare l'elezione dell'onorevole Restivo a Presidente della Regione siciliana (ciò, indipendentemente dalla sua figura e dalla sua preparazione) si è basato sul fatto che l'onorevole Restivo, democristiano, avrebbe potuto avere collegamenti più intimi con il Capo del Governo nazionale, appartenente allo stesso partito? Ora io, nel vedere due indipendentisti al Governo siciliano, vivevo un po' più sereno, perchè ritenevo che essi sarebbero stati veramente per la Sicilia più degli altri, se si può stabilire una scala... (*proteste dal centro e dal banco del Governo*)

VERDUCCI PAOLA. Lasci stare la scala!

ARDIZZONE. Angeli custodi, allora!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Lei, invece, per la sua fede nell'autonomia, non aveva bisogno di nessun angelo custode! Poi domandiamo perchè alcuni assumono certi atteggiamenti!

ARDIZZONE. La loro posizione è diversa. Mentre l'onorevole Castrogiovanni attribuiva la responsabilità soltanto alla Democrazia cristiana, io chiedo che cosa pensino i due uomini che stanno al Governo per la loro etichetta di indipendentisti.

VERDUCCI PAOLA. Ma lei, ancora, non ha sentito che cosa deve dire il Governo.

ARDIZZONE. Meglio allora sarebbe stato, onorevole Verducci, se avesse parlato prima il Governo; ma le mozioni, per regolamento, le svolgiamo prima noi; il Governo parla dopo.

L'onorevole Montalbano ha detto, alla fine del suo discorso: « Mi auguro che, dopo questa discussione, sia approvato all'unanimità un ordine del giorno che costituisca non solo un ammonimento per il Governo centrale, ma

sia anche una presa di posizione di noi tutti, che abbiamo un mandato: quello di difendere l'autonomia siciliana. »

A questo appello unisco il ricordo di un altro appello di un nostro grande giurista siciliano, in una epoca di pericolo per la Patria. Io vedo qui il pericolo per l'autonomia siciliana. Resistere occorre, onorevoli colleghi, nei confronti del Governo centrale che, con l'abolizione della Alta Corte per la Sicilia, vuole abolire lo Statuto siciliano. Resistere occorre, resistere, resistere, resistere!

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Bongiorno. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'intervento e le argomentazioni giuridiche dell'onorevole professore Montalbano — il quale ha concluso, esprimendo l'augurio che l'Assemblea, questa sera, voti un ordine del giorno all'unanimità — avrei fatto a meno di prendere la parola, perchè la mozione da noi presentata poteva intendersi quasi superata. Ma sono intervenuti altri oratori: primo tra essi, un indipendentista che ho ascoltato dalla prima all'ultima parola. Un discorso veramente all'altezza della situazione e coerente con il suo significato preciso, un discorso che io condivido e che, se mi fosse possibile l'espressione, vorrei fare mio. Ma le dichiarazioni del collega Castrogiovanni, precise in tutti i particolari, mi fanno un po' pensare e mi portano a delle conclusioni. E' possibile ancora avere pazienza?

DANTE. *Usque tandem?*

BONGIORNO. Su questo punto era imperniato il concetto dell'onorevole Castrogiovanni. Ed allora la mozione si può scindere in due parti essenziali: una, riferentesi al contenuto politico; l'altra, al contenuto giuridico. Non mi permetto di affrontare la parte giuridica, perchè non ne sarei affatto all'altezza, anche se la logica e le argomentazioni giuridiche mi hanno sempre convinto — questa sera e precedentemente — che l'Alta Corte per la Sicilia non si può sopprimere. Ma il gesto politico di Castrogiovanni io lo condivido appieno.

Dico io: gli indipendentisti, allora, hanno sempre avvertito la impossibilità di continuare in questa continua alternativa. Lo dice la mozione stessa: « ritenuto che questo partecolare attentato allo Statuto della Regione « siciliana fa parte di una serie ininterrotta e

« sempre crescente di boicottaggio e di aggressione, che dimostra il malvolere della classe « politica dirigente italiana e del Governo « centrale... » Dice, in sostanza, Attilio Castrogiovanni: « E' consentito avere pazienza la prima volta, la seconda volta, la terza volta, (a prescindere dal significato che per noi siciliani ha l'essere pazienti per la terza volta); abbiamo pazientato tre anni e mezzo, quindi...

BARBERA LUCIANO. Torniamo ai boschi di Cesarò!

BONGIORNO. Non arriviamo a questa esagerazione. Ed allora io richiamo l'attenzione dei compagni, degli ex miei compagni di gruppo, perchè esaminino attentamente la loro posizione politica in seno alla Giunta governativa, perchè scientemente assumano la loro precisa responsabilità, sia in riferimento all'Assemblea sia in riferimento al popolo siciliano. Perchè sono convinto che l'ulteriore loro pazienza non significherebbe bontà (o altro termine come ha voluto chiamarlo il collega Castrogiovanni), ma si potrebbe benissimo identificare con una chiara accettazione di responsabilità, se non di complicità. Quindi, innanzi tutto, il Governo dia precise assicurazioni, e all'Assemblea e al popolo siciliano intero.

Inoltre, voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla responsabilità del Governo, ed in questo l'onorevole Castrogiovanni è stato preciso. Non c'è dubbio, come ha detto Castrogiovanni, che il Partito democristiano ha maggiori responsabilità, e in riferimento alla Giunta regionale, ove ha la maggioranza, e in riferimento al Governo centrale democristiano, che si appoggia ad una maggioranza parlamentare democristiana. (L'onorevole Castrogiovanni ha parlato anche di redini). Si tratta, quindi, di una responsabilità precisa; che il Governo, con sua precisa dichiarazione, deve assumere, e in riferimento all'Assemblea e in riferimento al popolo siciliano.

Il mio intervento, tengo a chiarirlo, non vuole significare sfiducia. Sia lungi da me questo pensiero, in questo momento così particolarmente delicato che l'Assemblea deve considerare attentamente per assumere la propria responsabilità.

Su questo delicato argomento non ci può essere, infatti, opposizione e maggioranza, non ci possono essere democristiani o comunisti, monarchici o socialisti e repubblicani: c'è la Assemblea regionale, unanime, che deve va-

lutare la situazione e stringersi compatta, con deliberazione unanime. Se opposizione ci può essere, essa va riferita dall'Assemblea nei confronti del Governo centrale. Quindi, la decisione dell'Assemblea va subordinata alle precise dichiarazioni del Governo regionale, il quale deve assumere la sua responsabilità; l'Assemblea, allora, non potrà che stringersi compatta e unanime.

Se i democristiani che compongono e appoggiano il Governo regionale non ritengono — per la particolare struttura del Governo regionale in rapporto a quella del Governo centrale — se non riconoscono preventivamente, e prima che sia troppo tardi, di potere facilmente assumere precise responsabilità, io invito il Governo, ove lo ritenga utile, a rivedere la sua particolare struttura formativa, onde potere assumere con una forma più larga e compatta, col consenso unanime della Assemblea, quelle precise responsabilità che oggi potrebbero determinare un freno e senza le quali, domani, potrebbe verificarsi la rovina completa di quello che è stato tutto un lavoro di formazione dei siciliani.

CACOPARDO-ALESSI. Sospendiamo per dieci minuti la seduta.

(La richiesta è appoggiata)

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripresa alle ore 21,20)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cacopardo. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, reputo molto esatto il concetto espresso dal mio amico Castrogiovanni, secondo cui il problema dell'Alta Corte per la Sicilia si inquadra nel complesso dei problemi che sono scaturiti da una impensabile forma di resistenza e di boicottaggio degli organi centrali nei confronti della Regione.

Voglio sottolineare che il problema del quale ci occupiamo è nella sua essenza un problema squisitamente politico e, come tale, si inquadra in quella serie di considerazioni che l'amico Castrogiovanni ha fatto.

Potrei riprendere qualcuno dei suoi temi e ampliarlo, però non credo che questo sarebbe rispondente al rapido raggiungimento dello obiettivo che stasera dobbiamo conseguire.

Ci sarà altra occasione ed altra sede nella quale potrò particolarmente soffermarmi sulla complessa materia della realizzazione dei

nostri poteri in confronto delle resistenze romane. Stasera mi limito a considerare il problema dell'Alta Corte per la Sicilia.

Nell'affermare che si tratta di un problema squisitamente politico, ma non voglio per nulla escludere che questa sera non dobbiamo intrattenerci, come abbiamo fatto, sui riflessi giuridici che questo problema politico implica, anche perchè non nascano equivoci. Infatti, tutte le volte che a Roma si è inteso risolvere a danno della Sicilia un determinato problema politico, si è cercato di trovare una giustificazione agli atteggiamenti del Governo centrale con la impostazione di un problema giuridico. Si dice, in questi casi: trattandosi della interpretazione e attuazione della legge, trattandosi di un istituto nuovo, è perfettamente naturale che la strada per arrivare a definire esattamente i rapporti tra Stato e Regione implichi il risolversi di una serie di problemi giuridici che l'attuazione dell'autonomia siciliana include. Siamo, così, trascinati sul terreno giuridico per essere posti in una condizione di inferiorità di fronte al problema in esame. Però, fortunatamente, questa esigenza giuridica, da cui le autorità romane dichiarano di essere ispirate (non fosse altro perchè i sette colli sono stati definiti la fonte mondiale del diritto) ha due aspetti. Il primo aspetto, che direi sostanziale, si riferisce a determinate affermazioni, secondo cui il Parlamento nazionale sarebbe stato determinato a muoversi in questa direzione per il fatto che giuridicamente non sarebbe concepibile la coesistenza di due corti costituzionali, una per la Sicilia e una generale per lo Stato. Su questo argomento ha largamente e dettagliatamente interloquuto il collega Montalbano e non voglio dilungarmi. Voglio, però, puntualizzare il secondo aspetto della questione, secondo cui si sostiene una pretesa incompatibilità obiettiva tra le due corti costituzionali per il fatto che la Costituzione stabilisce all'articolo 134 che « La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e della Regione; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, sulle accuse promosse contro il presidente... etc. » Dunque, se è vero che l'articolo 134 — si sostiene a Roma — attribuisce alla Corte Costituzionale la competenza in tutte queste materie, fra esse rientrano anche i conflitti di

attribuzione e di competenza tra Regione e Stato.

Quanto si afferma è, perlomeno, assurdo perchè porterebbe la Costituzione della Repubblica in questa strana contraddizione: quella di avere prima votato la norma dello articolo 134 e quella di avere successivamente coordinato lo Statuto siciliano con la Costituzione della Repubblica, e cioè anche le norme relative all'Alta Corte per la Sicilia. Quindi, la Costituzione della Repubblica ha creato due corti costituzionali: una, che è quella generale, e un'altra, che è a lei precedente nell'ordine di tempo e nell'ordine formale delle leggi emanate dall'Assemblea Costituente perchè, dal punto di vista della sua origine, lo Statuto siciliano è anteriore alla stessa Costituzione dello Stato, e l'Alta Corte per la Sicilia ha affermato che sin dalla origine lo Statuto era legge costituzionale. Quindi, tranne che non si voglia ammettere che l'Assemblea Costituente abbia commesso una svista di questa portata, creando due corti aventi le stesse attribuzioni, si deve supporre che anche per la Corte Costituzionale, così come avviene in tanti altri casi, si voglia, al Centro, far confusione fra le regioni di diritto comune e le regioni di diritto speciale e, particolarmente, tra l'autonomia siciliana e le altre autonomie, in quanto la autonomia siciliana ha quelle specialissime e spiccate caratteristiche che tutti conosciamo.

Dunque, contraddizione non ce n'è, in quanto, nel nostro caso, si tratta di una Alta Corte paritetica (e in questo sta la garanzia particolare dello Statuto siciliano). I particolari conflitti di competenza fra lo Stato e la Regione siciliana (perchè l'articolo 134 parla di conflitti tra lo Stato e la Regione) sono decisi da una Alta Corte speciale; perciò stesso c'è una delimitazione di competenza e, quindi, l'impossibilità di confusione fra le attribuzioni dell'una Corte e quelle dell'altra. Questo potrebbe essere, semmai, questione di coordinamento, non di soppressione. Questo a Roma lo sanno e, tuttavia, persistono nell'idea di considerare l'Alta Corte per la Sicilia assorbita dalla Corte Costituzionale.

Ma c'è l'eventualità che sulla costituzionalità della stessa legge dello Stato possano giudicare l'Alta Corte per la Sicilia e la Corte Costituzionale e, quindi, potrebbe esservi conflitto di decisioni. Questa è una proposizione assurda, perchè l'Alta Corte per la Sicilia non

giudica sulla costituzionalità sostanziale della legge dello Stato, ma soltanto sulla costituzionalità formale per ciò che riguarda l'abuso, da parte del Parlamento nazionale, di poteri che appartengono al Parlamento regionale. Quindi, al cittadino siciliano, così come a qualunque altro cittadino italiano, è consentito, là dove il conflitto di costituzionalità non sorgesse sul terreno della competenza, ma sul terreno della consistenza intrinseca della norma, di adire la Corte Costituzionale. Una norma di legge che ha effetto nel territorio della Sicilia e che sia promanazione del Parlamento nazionale può essere, cioè, infirmata di incostituzionalità dal cittadino siciliano tutte le volte che questa legge operante in Sicilia incorra nel vizio di eccesso di poteri costituzionali. Il che vale a dire che non è ammissibile che questo conflitto possa sorgere davanti l'Alta Corte per la Sicilia e che, pertanto, c'è una discriminazione netta e incontrovertibile tra i poteri dell'una e quelli dell'altra. Ebbene, se ciò accade, l'attribuzione di dirimere questo conflitto spetta soltanto alla Corte Costituzionale generale. Quindi, nemmeno sotto questi aspetti vi è possibilità di confusione.

Si dice ancora: ma può nascere un conflitto costituzionale, può nascere, cioè, eccezione di incostituzionalità da parte del cittadino che litiga presso una magistratura sulla costituzionalità intrinseca di una legge del Parlamento siciliano. Neppure in questo può esservi ombra di confusione, perchè l'articolo del nostro Statuto che si occupa dell'Alta Corte discrimina nettamente le due materie e dice: l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale. Quindi, giudica della costituzionalità di tali leggi non soltanto sotto il profilo di un conflitto di competenza fra Regione e Stato, ma anche sotto il profilo della costituzionalità intrinseca delle norme emanate dall'Assemblea regionale siciliana. Il che, praticamente, esige soltanto che venga precisato, in sede di coordinamento tra l'Alta Corte per la Sicilia e la Corte Costituzionale dello Stato, che nel caso in cui sorga un conflitto, in sede di sviluppo di controversie giudiziarie o davanti una circoscrizione amministrativa, circa la costituzionalità intrinseca di una legge emanata dall'Assemblea regionale siciliana, questo includa che la controversia debba essere rimandata all'Alta Corte per la Sicilia.

Quindi, questa unica lacuna (che appartie-

ne a quel genere di lacune che, quando c'è la buona fede, si possono superare con un semplice rigo di legge) potrebbe essere colmata in questa maniera. Prescindendo da questa lacuna, si può affermare, nella forma più seria e decisa, senza tema che si possano fare seriamente questioni giuridiche (perchè io dico che ne discapita la dignità di coloro che le fanno) (*approvazioni*) che non è ammissibile che ci siano imbarazzi di sorta nell'ammettere che l'Alta Corte per la Sicilia possa benissimo coesistere con la Corte Costituzionale.

Neppure l'altra perplessità — per cui si chiede chi debba giudicare nel caso che ci sia conflitto di attribuzione tra l'Alta Corte per la Sicilia e la Corte Costituzionale — può sussistere. E', infatti, lo stesso che chiedere: se la Corte Costituzionale dello Stato, nelle sue funzioni di super-giudice, commette uno strafalcione, chi può giudicare essa che giudica? E' lo stesso che chiedere: quando le sezioni unite della Cassazione sono investite di un conflitto di attribuzione o di competenza tra l'autorità giurisdizionale amministrativa e quella ordinaria, tra magistrati diversi dello stesso ordine, chi giudica? Il Padreterno, forse! Perchè, in questo caso, arriviamo all'ultima fase. Quindi, le preoccupazioni al riguardo — mi sia consentito di dire — risentono di puerilità. Comunque, andiamo avanti.

Altro aspetto della questione: la Costituzione prevede un processo di revisione costituzionale, laddove si raggiunga una maggioranza qualificata per potere emanare una legge costituzionale. Dunque, è rimesso al capriccio del Parlamento nazionale, laddove raggiunga una maggioranza qualificata per potere emanare una legge costituzionale, sopprimere tutto quello che fa comodo sopprimere. Intanto, sul terreno strettamente giuridico — poi passerò alla questione di ordine politico — nego che il potere di revisione costituzionale sia illimitato, e su questo argomento preferisco dare la parola ad un accreditato costituzionalista, il Barile, che, nella collezione del Calamandrei — « Commento sistematico alla Costituzione italiana » — si occupa specificamente del processo di revisione costituzionale. Vi prego di seguirmi attentamente, perchè le mie non sembrino — come a qualcuno è apparso — delle estrosità. Si tratta di questioni fondamentali; e, se si vuole affermare il principio del sovversivismo in seno all'attività legislativa degli organi legislativi, io non credo che dobbiamo arrivare fino al punto che

l'attività del Parlamento sia di sovversivismo, perchè, in ogni caso, un determinato principio bisognerebbe rispettarlo. Bisogna distinguere, fondamentalmente, il potere costituente dal potere di revisione costituzionale, che è un potere minore rispetto a quello costituente. Dice così il Barile:

« Il potere di revisione è della stessa natura « del potere costituente, ed è anzi in esso compreso, in quanto produce modificazioni alla « costituzione formale secondo regole precostituite ma accettate dal potere costituente « nel suo sviluppo storico: chè, se infatti non « fossero sufficienti gli emendamenti a seguire lo sviluppo della vita di un ordinamento, il potere costituente in senso lato oltrepasserebbe i limiti che il potere di revisione ha in sè e nulla impedirebbe ad esso « di modificare più profondamente l'ordinamento stesso. E' stato efficacemente osservato che, se differenze esistono fra potere « costituente e potere di revisione, esse non « sono di sostanza, ma di quantità poichè il « potere di revisione si presenta come un principio di stabilità, mentre il costituente ha un « contenuto tipicamente innovatore.

« Non sono quindi concepibili limiti del potere costituente, il quale può modificare le « norme costituzionali e, attraverso la rivoluzione in senso tecnico, può trasformare il « regime e quindi l'ordinamento giuridico « stesso. Discende da quanto abbiamo detto « prima che noi crediamo esistano, invece, limiti del potere di revisione, limiti che, se « superati, producono la sconfinamento del « potere di revisione nel più ampio potere costituente, modificano il regime ed instaurano un nuovo ordinamento, esattamente « come se la « rivoluzione » avvenisse in modo « formalmente illegittimo.

« Non è agevole, evidentemente, indicare « quali possano essere in concreto tali limiti: « lo sono di certo anzitutto quelli che proteggono da emendamenti le stesse norme di revisione, così come quelli che hanno attinenza alla forma fondamentale di governo. Ma « di ciò parleremo più estesamente più sotto.

« Le ultime conseguenze di quanto abbiamo « detto sono le seguenti:

« A) Non può modificarsi la Costituzione per « intero attraverso l'esercizio del semplice potere di revisione. Qualora una siffatta azione « venga di fatto compiuta, le conseguenze di « valutazione dall'interno e dall'esterno del-

« l'ordinamento giuridico possono essere assai « sensibili.

« B) Il controllo di costituzionalità affidato « alla Corte Costituzionale in base all'articolo « 134 della Costituzione può estendersi fino a « sindacare se leggi costituzionali emanate « mediante l'esercizio del potere di revisione « rientrano nei limiti a questo fissati; ed il po- « tere della Corte può quindi giungere fino a « dichiarare incostituzionali leggi costituzio- « nali eccedenti i limiti della revisione della « Costituzione. »

A questo punto rilevo che per l'osservanza dei limiti di competenza dell'Assemblea regionale siciliana è stato creato un giudice, che è l'Alta Corte, il che significa che questo giudice è competente a sindacare anche una legge costituzionale emanata, con le maggioranze previste dalla Costituzione, dal Parlamento nazionale, per giudicare se questa legge è costituzionale o meno.

ALESSI. E' già avvenuto.

CACOPARDO. Ciò perchè, se la Corte Costituzionale in genere è giudice anche del potere di revisione, l'Alta Corte per la Sicilia è giudice di questo stesso potere di revisione, per quanto concerne la tutela e la garanzia dello Statuto siciliano.

ALESSI. Questo è pacifico.

CACOPARDO. Fino a un momento fa ho sentito dire che era un'eresia.

ALESSI. L'emendamento Persico-Dominedò è stato annullato dall'Alta Corte per questo.

CACOPARDO. Io accolgo con fraterna solidarietà quanto afferma il collega Alessi; gli dico, però, che fino a un quarto d'ora fa, quando io, prima di munirmi di un testo, affermai questi principî, mi si contestò che quanto dicevo era un'eresia giuridica. Perlomeno, è stata questa la sostanza dell'obiezione.

ALESSI. Lei sta affermando il potere dell'Alta Corte di esaminare e giudicare sulla costituzionalità rituale o sostanziale di leggi costituzionali. Io mai ho detto che questo non appartenga all'Alta Corte; anzi, malgrado gli scettici, feci ricorso contro l'emendamento Persico-Dominedò. Questo, per la storia!

CACOPARDO. Io le ho dato atto di questo.

ALESSI. Allora perchè dice: « però un quarto d'ora fa... »?

CACOPARDO. Io riferivo una opinione di altri; mi domando perchè l'onorevole Alessi se l'attribuisca. Dico soltanto che mi fa piacere di avere questa conferma dal collega Alessi e che altri, poco fa, affermava che questo principio non era sostenibile.

ALESSI. Allora è chiarito.

CACOPARDO. Ed ora continuo a leggere il testo del Basile, perchè ci sono osservazioni più specifiche. Ad un certo punto, l'autore fa una elencazione delle materie che a suo avviso non possono essere toccate da un provvedimento di revisione costituzionale e dice:

« Da quanto precede risulta che l'oggetto « del potere di revisione è costituito da:

« A) Modifiche della costituzione formale, « entro i limiti sopra accennati, che, a scopo « esemplificativo e per la Costituzione italiana, « possono ritenersi sufficientemente delineati « nel modo seguente: debbono ritenersi immo- « dificabili i principî relativi alla democra- « ticità dello Stato (articolo 1 e disposizioni « correlative), che si manifesta sostanzial- « mente nei principî di libertà e particolar- « mente nella libertà di stampa e di associa- « zione, e quindi della pluralità dei partiti « (articolo 49); all'immutabilità della forma « repubblicana parlamentare dello Stato (ar- « ticoli 70, 94 e 139); al principio delle auto- « nomie locali (articolo 5); al principio del « suffragio universale, eguale, libero e segreto « (articolo 48); al principio della legislazione « diretta popolare (articoli 71 e 75); al prin- « cipio dell'indipendenza della magistratura « (articolo 101); al principio di rigidità e di « controllo della Costituzione (articoli 134 e « 138).»

Il che significa che ci sono talune norme della Costituzione repubblicana che non è possibile modificare col semplice processo di revisione costituzionale. Andiamo a identificare la sostanza di quella norma che prevede l'Alta Corte per la Sicilia. Se vi è una ragione per ritenere lo Statuto siciliano legge costituzionale perfetta, questa ragione deve ricercarsi più nelle garanzie che lo accompagnano che nella sua sostanza. Se non avessimo avuto la garanzia di una Alta Corte parite-

tica, le innumerevoli impugnative con cui il Commissario dello Stato ha dimostrato, come diceva l'onorevole Castrogiovanni, di essere il più solerte attuatore dell'articolo 26, avrebbero bloccata l'attività legislativa di questa Assemblea e, quindi, noi avremmo potuto morire per soffocazione perchè la Costituzione, per gli uomini politici che oggi reggono la vita dello Stato, è qualche cosa di approssimativo e di discrezionale. Prova ne sia che la Corte Costituzionale dello Stato sorge a distanza di circa due anni da quando è in funzione il Parlamento nazionale, malgrado ciò fosse un atto che avrebbe dovuto essere compiuto immediatamente. Ma, poichè si tratta di garanzia di libertà, si è trovata un po' difficoltosa la strada per attuare la Corte Costituzionale della Repubblica. Ancora abbiamo un potere giudiziario che si dibatte nell'ansia e nel bisogno di vedere attuata la propria autonomia; autonomia, che è il fondamento stesso della sua esistenza. Tanti altri esempi potrebbero farsi. Ce n'è uno che ci appartiene e che è il più significativo: ancora non si è riusciti a realizzare il trasferimento degli uffici da parte dell'Amministrazione dello Stato, mentre questo era un atto che avrebbe dovuto precedere il nostro ingresso in questa Aula. E questo è quanto di più vergognoso si possa concepire; questo indica che c'è una mentalità diretta al dispregio della Costituzione.

Quindi, quando io affermo che con un semplice processo di revisione costituzionale non è possibile ingoiarsi la Costituzione, affermo l'ansia di un uomo libero che aspira a vivere nella vera democrazia oltretutto la mia ansia di siciliano che difende lo Statuto siciliano.

E vediamo un po' che cosa accadrebbe se dovessimo ammettere l'altro principio. Così come con un semplice processo di revisione costituzionale il Parlamento nazionale potrebbe ingoiarsi l'Alta Corte per la Sicilia (se fosse vero che equivale a potere costituente) così potrebbe ingoiarsi anche la stessa Corte Costituzionale. E' ammissibile che il Parlamento nazionale, sol perchè si trovi nella condizione di raggiungere la maggioranza voluta per la revisione costituzionale, sopprima la Corte Costituzionale dello Stato, che sopprima cioè il proprio giudice?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ci vorrebbe un *referendum*.

CACOPARDO. Non è necessario quando c'è la maggioranza richiesta. Non si azzardi molto su questo terreno.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Maggioranza di due terzi.

CACOPARDO. Anche se fossero i quattro quinti o fosse la totalità, sarebbe lo stesso. Sarebbe una usurpazione di potere se il Parlamento nazionale intendesse rifare una Costituzione che è stata fatta dall'Assemblea Costituente; ne nascerebbe una situazione paradossale. (*Commenti*) Ed il paradosso esiste per la Regione siciliana, perchè, se è vero che il compito dell'Alta Corte è quello di giudicare con pariteticità quelli che sono i conflitti di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, è vero che con questa norma la Costituzione ha posto un giudice a noi, ma ha anche posto un giudice al Parlamento nazionale; quindi, non è ammissibile che una parte in causa, solo perchè un giudice non gli fa comodo, possa sopprimerlo. Sarebbe lo stesso che autorizzare un furfante, un gaglioffo, a sopprimere il proprio giudice nel momento in cui si ritiene mal giudicato. La situazione è perfettamente identica. (*Approvazioni*) Noi abbiamo una successione di impugnative infondate, che sono state fatte dal Commissario dello Stato; abbiamo una successione di sentenze da parte di questo organo, che si è affermato per la serenità e la obiettività dei propri giudicati, che ha rettificato questo atteggiamento dello Stato nei confronti della Regione. Dico più esattamente: degli organi dello Stato (*approvazioni*), perchè, se fosse vero, come si è affermato, che lo Statuto dell'autonomia è un patto di concordia, a Roma non dovrebbe trovarsi difficoltà ad ammettere che determinate funzioni dello Stato, e quindi lo Stato stesso, stanno negli atti legislativi ed esecutivi degli organi dell'autonomia siciliana. (*Applausi dal settore indipendentista*) Se fosse vero che con un semplice processo di revisione costituzionale si potesse fare questo arbitrio di una maggioranza parlamentare quale che sia, o di una totalità parlamentare, potrebbe allora, con un processo di revisione, il Parlamento nazionale dichiarare che in Italia non c'è più lo Stato democratico, ma quello corporativo. Chi lo eviterebbe?

Se fosse vero quanto si afferma, col processo di revisione costituzionale, raggiunta la maggioranza, il Parlamento nazionale potreb-

be dire: da oggi in poi il Parlamento è unilaterale; il Parlamento nazionale potrebbe autosopprimersi, potrebbe commettere ogni sorta di bizzarrie.

E vengo alla questione politica, che è questa: ammettiamo che sia vero quello che definisco un assurdo giuridico, cioè che possa essere consentito a un qualsiasi parlamento, solo per avere raggiunto una maggioranza numerica, di ingoiarsi tutta la Costituzione. Sarebbe una maniera decente, questa, di usare dei propri poteri? E' questo che mi domando. Il Parlamento italiano, che fino a questo momento non ha sentito il bisogno di ricorrere alla revisione costituzionale per altre materie, crede opportuno di iniziarla in forma traversa. Ancora non ho capito che genere di procedura si voglia seguire a Roma; ma risulta che c'è una certa norma con la quale si dice che, sino a quando non sarà entrata in funzione la Corte Costituzionale, i processi in pendenza presso l'Alta Corte per la Sicilia continueranno ad essere da essa decisi. Però, si dice: questa non è una norma ordinaria; ma, allora, che cosa è? In questo momento il Parlamento nazionale sta facendo una norma ordinaria, ed io non capisco come si possa iniziare un processo di revisione costituzionale mentre si discute una legge ordinaria e come nell'articolazione di questa legge si possa introdurre una norma che dovrebbe essere l'inizio di una revisione costituzionale.

ALESSI. Questo deve dire! Questo è il vero argomento!

CACOPARDO. Ma, insomma, questo è anarchismo! Sono cose che io non so concepire, che non stanno in piedi e per le quali c'è da trasecolare!

CALTABIANO. Cose turchesche! (*Si ride*)

CACOPARDO. Un Parlamento che si rispetta non può, mentre è in discussione una legge ordinaria che riguarda l'attuazione e le funzioni della Corte Costituzionale, la cui istituzione è prevista nella Costituzione, introdurre, in forma spuria, una norma solo perchè intervengono tre illustri personaggi — io non li voglio chiamare Pinco Pallino come ha fatto il mio amico Castrogiovanni — che si inseriscono in questa elaborazione della legge ordinaria, e poi dire: « No, questa non è una norma di questa legge che stiamo facendo, è una norma con cui iniziamo il processo di revisione costituzionale ». Ora io dico: concepite

come una cosa decente che, a solennizzare il primo atto di quel delicato istituto che è la revisione costituzionale, un parlamento che si rispetti introduca una norma spuria con cui inizia un procedimento per dimostrare al Paese che c'è un giudice che non gli fa comodo perchè rettifica gli abusi dello Stato nei confronti della Regione, perchè dà alla Regione il conforto di un giudice che possa affermare che la legiferazione della Regione è conforme alla Costituzione? E, dopo una successione di sentenze di questo genere, come primo atto che solennizza l'inizio di questo processo di revisione costituzionale si viene a colpire proprio quel giudice! Ma questo potrebbe essere l'atto di rappresaglia (mi stava sfuggendo una frase troppo grossa) immediato, piccino, meschino, del *quilibet de populo*, non di uomini che hanno la responsabilità della vita dello Stato. Signor Presidente, mi permetta di dire questo.

Ed allora questioni giuridiche non ce ne sono, nel senso di ammettere una soluzione in senso contrario a quanto noi affermiamo. C'è il tentativo di realizzare, attraverso lo studio subdolo del cavillo giuridico, l'atto più manifestamente turpe, perchè ce ne sono tanti altri che, però, non sono manifesti. Questo è l'atto più manifestamente turpe che, con la legge alla mano, si vuole perpetrare a danno della Regione.

Un illustre magistrato — ed ho finito — che partecipò come tecnico alla elaborazione di una certa legge che tra qualche giorno verrà all'esame di questa Assemblea (si tratta, precisamente, di una legge di mia iniziativa, che regola la questione dei prefetti e delle prefetture in Sicilia: è una iniziativa che ho creduto indispensabile prendere, dopo tre anni, anzi quasi quattro anni di inutile attesa, che verrà al vostro esame e che voi valuterete) diceva questo: « Io sono unitario, sono uno di coloro che concepiscono l'unità nazionale sotto un profilo piuttosto chiuso,.....

CALTABIANO. Unità di Cavour!

CACOPARDO.... « sono chiamato qui ad esprimere il mio giudizio su questa legge e faccio questa affermazione: questa legge è conforme alla Costituzione ».

Lo Stato italiano si è manifestato nella sua attuale forma costituzionale inserendo nella propria Costituzione lo Statuto speciale della Sicilia; è dovere fondamentale dello Stato attuare la Costituzione, perchè, se no, c'è da

fare questa considerazione: i separatisti, prima dell'attuazione di questo Statuto, si erano posti o erano stati posti fuori legge; oggi, a distanza di tre anni e mezzo, con la loro attività parlamentare, hanno indirizzato la loro linea politica sulla difesa della legge.

GALLO CONCETTO. Allora possono fare un processo allo Stato!

CACOPARDO. Un processo agli organi dello Stato — lo Stato è una astrazione — perchè questi sono organi sovvertitori dello Stato,...

CALTABIANO. Che male interpretano la vita dello Stato!

CACOPARDO. ...che, inseriti nella vita dello Stato, rappresentano elementi di sovversione dello Stato. Oggi, invece, si verifica il paradosso che lo Stato si mette fuori della legge.

Da questa situazione paradossale quali conclusioni si possono trarre? La più viva apprensione di qualunque cittadino, che, rivolgendo la sua attenzione a quello che avviene in Italia, può fare le più amare riflessioni. Si è sempre detto che è sovversivo colui il quale si mette fuori della legge; io identifico, in questo, un caso tipico di sovversivismo che opera dentro i poteri dello Stato,....

ADAMO IGNAZIO. Infatti, si manganelano gli operai che intendono far valere i diritti del lavoro!

CACOPARDO. ...perchè questa attitudine a non rispettare la Costituzione è talmente grave da allarmare vivamente il cittadino, perchè uno degli elementi, anzi l'elemento fondamentale di conforto del cittadino è che esista una norma di legge che regoli la vita del singolo e i suoi rapporti con gli altri cittadini, che regoli la società.

ADAMO IGNAZIO. Ed, invece, si calpestano i diritti sanciti dalla Costituzione!

CACOPARDO. Nel momento in cui la norma di legge costituzionale diventa incerta ad opera degli organi che invece sono chiamati per primi ad attuarla, è il caso di definire questo particolare fenomeno come un fenomeno *sui generis* di sovversivismo che opera dentro la linea dello Stato. Ora mi domando — e dico questo non soltanto ai siciliani, ma anche a tutti i cittadini della Repubblica —:....

ADAMO IGNAZIO. Governo antinazionale!

CACOPARDO. ...può ammettersi che si continui a procedere su questo terreno? Questo esempio, che viene dato nei confronti dei poteri e delle libertà siciliane, è un esempio che conforta gli altri? Tutto ciò che avviene rispetto a questo particolare problema non può anche avvenire per tutti gli altri problemi che riguardano la vita nazionale?

Noi attendiamo che, una buona volta, da Roma ci si dimostri che si vuole battere una strada diversa: la strada del rispetto della legge. *(Applausi dal settore indipendentista e dalla destra)*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole D'Antoni. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Preferirei parlare dopo.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Alessi, che segue nell'ordine degli iscritti.

NAPOLI. Signor Presidente, sono le ore ventidue: rimandiamo a domani!

COSTA. Come si sospende una discussione così importante? Il Parlamento nazionale non ha sospeso i lavori neanche quando De Gasperi si trovava a S. Margherita Ligure a colloquio con Pleven.

PRESIDENTE. Intendiamoci bene, questa discussione è molto interessante e va fatta, naturalmente, con ponderazione. Non avrei difficoltà a rinviare la continuazione a martedì, perchè terremo una lunga seduta, come quella che abbiamo fatto per la riforma agraria. Dobbiamo condurre a termine subito la legge elettorale perchè è come una spada di Damocle che incombe sull'Assemblea.

D'ANGELO. A domani!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si è deciso che domani non vi sarà seduta.

BONGIORNO. Domani o lunedì.

NAPOLI. Abbiamo già deciso: domani no.

ARDIZZONE. Stasera.

PRESIDENTE. Ieri sera l'Assemblea ha deliberato che domani non ci sarà seduta. Bisogna rispettare quello che si stabilisce.

MONTALBANO. O stasera o domani mattina.

ALESSI. Perché non domani?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'Assemblea ieri sera ha deciso di no.

PRESIDENTE. Comunque, se l'Assemblea lo vuole si può rinviare a domani mattina.

D'ANGELO. Signor Presidente, lo proponga all'Assemblea.

GALLO CONCETTO. E' necessario che la seduta continui fino ad esaurimento, questa sera.

PRESIDENTE. Siete disposti a continuare stasera?

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Alessi.

ALESSI. Signor Presidente onorevoli colleghi, è certamente impossibile sottrarsi all'ondata di dolore stupito che investe l'animo di ciascuno di noi. Ciò nondimeno non farò come l'onorevole Castrogiovanni, che si prefiggeva il metodo della ragionevolezza e che, invece, ha finito col dare ampio respiro al più nobile impeto della sua passione. Io cercherò di attenermi sinceramente al suo primo criterio, perché mi pare il più conducente per la serietà dei nostri lavori, e mi pongo, quindi, senz'altro, il quesito che ho visto serpeggiare nella stampa nostra siciliana e in quasi tutte le orazioni che sono state pronunciate da questa tribuna.

Si tratta di un dramma insolubile nello schema giuridico o di un dramma politico? A me pare che la questione non si possa porre in termini di così netta distinzione; tanto è vero che coloro i quali sostenevano che la questione è puramente politica, non hanno potuto fare a meno di affrontare l'esame giuridico. Ed a ragione, dico io, perché si può parlare di problema essenzialmente ed esclusivamente politico laddove è messa in prospettiva una conquista da consegnare alla storia, oppure laddove c'è un ordine da mutare rispetto a quello precedente.

La nostra è una questione diversa. Noi siamo in possesso di alcuni istituti; uno di questi, che per noi è basilare, minaccia di essere riveduto dal Parlamento nazionale.

Si pone la questione se, contro il nostro vi-

vo interesse che l'istituto rimanga intatto, militino ragioni giuridiche oltre che ragioni politiche, perché, se ci mancasse il diritto, allora saremmo in un piano di pura aspettativa che non potrebbe certamente portarci alle querendazioni che ho sentito qui esprimere, in forma forse talvolta non completamente opportuna.

Per me, lo dico francamente, il diritto assiste la nostra posizione, ma a condizione che se ne fissino bene il fondamento e i limiti. Io sono stato sempre assertore di questa linea di condotta che poi, ironicamente, il collega Castrogiovanni ci contestava come la linea della prudenza....

CALTABIANO. Della pazienza.

ALESSI. e della pazienza, domandandosi, perfino, se fosse ulteriormente legittimo per lui e i suoi amici essere ancora prudenti. E incomincio a dire che l'impostazione del suo discorso è stata la più inopportuna delle imprudenze, perché, pur essendo vero che la questione è, non dico esclusivamente, ma preminentemente politica, nel senso che ho detto, è grave errore trasportarla nella polemica dei partiti. Ed egli ha fatto una polemica di partito.

Molto più saggio mi è parso, invece, il discorso dell'onorevole Montalbano, il quale, richiamandosi a quella unità che in tutti i momenti solenni l'Assemblea ha saputo manifestare, si è elevato in una discussione di puro diritto in cui, pur non mancando assolutamente la viva sensazione che questo diritto dovesse essere difeso, ha mantenuto un linguaggio che non complica la questione.

La verità è che noi, che militiamo in partiti nazionali, che vantiamo di professare questa idea nazionale, non ce ne vergogniamo e non ne temiamo le conseguenze, perché esse sono tutte utili non solo alla nostra Isola, ma anche a questa sua costituzione regionale. Abbiamo inteso sempre la Nazione secondo questo concetto, che peraltro è nobilmente e solennemente richiamato nello articolo primo del nostro Statuto, che dice che la Regione vive nell'unità non soltanto giuridica, ma politica dello Stato. Quindi, rimproverare tutti coloro che viviamo di questa idea nazionale, che sentiamo vivi in noi tutti i motivi della unità della Patria, non è porre il problema in una posizione di opportunità; ciò potrebbe, invece, determinare un equivoco e, quindi, non solo

contro i nostri interessi, ma soprattutto contro il nostro diritto.

Non mi pare che sia utile discutere di partiti. Probabilmente, parlando con una mentalità strettamente separatistica, cioè con una concezione che, se non opposta, almeno per l'ultima evoluzione, è certamente assai diversa da quella nazionale, si può credere che l'appartenenza ad un partito comporti vincoli ed obblighi di sudditanza. Personalmente, io debbo reagire a questa strana mentalità che si pone in uno atteggiamento di accusa, di acrimonia quasi paternalistica rispetto a tutti noi che siamo in questa Assemblea. Io protesto per conto mio; e lo faccio non per orgoglio, ma per coscienza, per moralità politica e per moralità civica, perchè credo di aver dato manifestazione dell'indipendenza da qualsiasi criterio o giuridico o politico o ancor meno morale, da qualsiasi appartenenza a un partito nazionale. Quelli che siamo convogliati nelle correnti ideali che muovono la storia di tutto il nostro popolo, che è il popolo italiano, non ci siamo mai sentiti limitare nell'affetto, nell'attaccamento profondo non solo alla nostra Isola, ma anche alle sue istituzioni; nè abbiamo mai subito il rapporto così detto di disciplina come un rapporto di sudditanza, perchè appartiene all'esperienza personale di ciascuno di noi di non cambiare il motivo del legame sociale, cioè della solidarietà, con un motivo di freddezza, supina obbedienza, cioè di sudditanza inconciliabile con l'ideale della libertà che deve muovere ogni spirito democratico. Noi stiamo nei partiti in cui militiamo secondo certi vincoli principali che creano la strada maestra che noi stessi crediamo essere quella che la Patria deve percorrere per il suo migliore destino; ma, in seno ai partiti nazionali, non esitiamo ad assumere particolari posizioni in rapporto agli interessi locali o secondo gli stessi interessi verticali. C'è chi vede la Nazione in una risoluzione eminentemente agricola e c'è chi la vede in una risoluzione industriale; c'è chi la vede in una posizione vorrei dire settentrionale (parlo del problema nazionale, non del problema locale) e c'è chi la vede in una posizione meridionale; c'è chi guarda alle Alpi e chi guarda al Mediterraneo. Nè la differenza di veduta tecnica o la differenza di veduta giuridica o talvolta la passione della valutazione politica può dirsi in contrasto con l'ideologia, talchè io non possa stare nello stesso partito insieme ad un altro che vede i problemi o giuridici o econo-

mici in modo diverso dal mio. Questo significa volere prestabilire le difese che appartengono a noi, al nostro spirito autonomistico, al Partito di ordine nazionale e alla congiuntura di uomini; occasioni che non ripetono più il motivo della loro esistenza dalla storia, ma, probabilmente, da un interesse passeggero, occasionale, mutevole e, quindi, per nulla legittimato dal processo storico. Questo lo dico per chiudere una parentesi antipatica che ha deviato la discussione.

Che direbbe l'onorevole Castrogiovanni se facessi una propaganda antiseparatistica nella provincia di Palermo, dicendo che il Gruppo separatista all'Assemblea regionale sostiene che il Kursaal si deve fare a Taormina e non alla Kalsa? Questo sarebbe un modo di vedere nettamente diverso, uno sviamento ideologico, un titismo, un modo diverso di collocare la risoluzione di un problema particolare, che non ha niente a che vedere con l'idea centrale che anima una corrente politica. Questo lo dico perchè, se dovessimo continuare in questa strada, lo potrei notare, nonostante il mio dissenso aperto, deciso, impregnato di uno spirito di protesta, sdegnato per quello che alcuni deputati, appartenenti per caso alla Democrazia cristiana, hanno fatto attraverso quell'emendamento che si trova collegato alla legge di regolamento della Corte Costituzionale. Lo dico perchè, se dovessi seguire questa corrente, dovrei ricordarmi di una serie di fatti, che non sono per nulla politicamente immorali, e dovrei ricordarmi di posizioni di responsabilità ufficiali nettamente diverse da quelle che qui sono rappresentate.

Io non soffro di complessi di inferiorità e intendo che nessuno ne soffra e faccia la voce grossa da questa tribuna; ma, se volessi cogliere un motivo responsabile nel processo formativo di questa legge, lo coglierei nel Senato, dove l'ordine del giorno che si riferisce proprio al nostro problema, la soppressione dell'Alta Corte, è in vantaggio nostro e sottoscritto da un senatore democristiano che, come oggi abbiamo appreso dalla stampa, è il Procuratore generale del più alto consesso della nostra magistratura, la Corte suprema di cassazione. L'ordine del giorno votato era stato espressamente accettato dal Governo, e potremmo anzi aggiungere promosso dal Governo, il che potrà essere attestato dal nostro Presidente.

Ognuno di voi ricorda certamente le fasi e gli sviluppi di quel voto che seguì immedia-

tamente le mie dimissioni; ma, se noi andassimo a ricercare l'atteggiamento di Tizio e di Sempronio, impoveriremmo così il problema. Vorrei rispondere al collega Cacopardo che è inutile che mi venga a portare i sacri testi del Calamandrei, come se si discutesse dinanzi a un giudice che deve dare una sentenza, quando si sa che Calamandrei è l'avversario più tenace di ogni nostra rivendicazione e che è stato al Senato ed alla Camera dei deputati uno dei promotori dell'emendamento Persico-Dominedò, uno di coloro che l'hanno votato e l'hanno commentato favorevolmente; infatti commentò per iscritto sfavorevolmente persino la sentenza dell'Alta Corte per la Sicilia che aveva annullato quell'emendamento! (*Animati commenti*) Ma noi, in questa maniera, ricercando cioè la posizione di questo o di quell'altro deputato, riduciamo la questione ad un pettegolezzo.

GALLO CONCETTO. Ma chi lo sta riducendo?

ALESSI. Noi dobbiamo andare direttamente al problema e guardare là nostra posizione con occhio chiaro e, ripeto, senza complessi di inferiorità, che ci potrebbero portare verso una strada che potrebbe essere la meno opportuna. Se ne parlo, colleghi, con tanta spregiudicatezza, è perchè credo di avere dato, a proposito dell'Alta Corte per la Sicilia, per la sua sopravvivenza e, vorrei dire e mi auguro che sia, per la sua stabilità e per la sua perennità, qualche cosa di più di una semplice voce che si elevi da questa tribuna. (*Applausi dal centro*) L'Assemblea non deve dimenticare che mi sono dimesso da Presidente della Regione per protestare contro un attentato commesso contro l'Alta Corte, e questo mi dà non solo la libertà di parola e di giudizio, ma anche il senso di piena e completa responsabilità e mi obbliga a tenere un tono che, al di là della polemica, veda chiaro e deciso il problema così come è proponibile nel nostro interesse.

A questo fine è necessaria una puntualizzazione, direi quasi, storica; è parola troppo grossa e, ricordata troppo spesso, potrebbe dirsi abusata, ma è un ricorso ai ricordi, ai documenti. Ho sentito sempre lamentare, come una gran colpa, di essermi dimesso in occasione dell'Alta Corte senza avere fatto dichiarazioni dal banco del Governo, per quanto, più volte, abbia ripetuto che, essen-

do dimissionario, io non potevo, per la contraddizione che non consente, fare dichiarazioni, salvo che avessi voluto pervenire ad un voto che respingesse le mie dimissioni e facesse diventare una pratica salottiera quello che era un atto serio.

GALLO CONCETTO. Non l'abbiamo detto. Lo stai dicendo tu!

ALESSI. Secondo me fu seriissimo e fu gravido di conseguenze per il Governo regionale; fu un atto di dignità civile, democratica. Non potevo fare dichiarazioni, pur avendo affermato che, appena si fosse costituito il nuovo Governo, le dichiarazioni si sarebbero fatte perchè, dovendosi impegnare la discussione sul programma di governo, il punto principale, naturalmente, sarebbe stato quello dell'atteggiamento del Governo nei confronti dell'Alta Corte.

Mi ricordo, anche, che presi la parola proprio in sede di comunicazione del Presidente della Regione, della sua prima comunicazione, e che fui diffusissimo, vorrei dire anzi, lungo ed estenuante nel tracciare alla Assemblea tutti i punti cardinali di quella grossa polemica che c'era stata allora fra la Regione e il Governo nazionale. Sarà bene ricordare qualche documento, poichè a me pare che quella che fu una linea fortunata della nostra condotta debba essere richiamata in questo momento perchè ne può sorgere un suggerimento concreto e attivo. Che cosa avvenne allora? Avvenne che il Presidente del Consiglio mandò al Presidente della Regione un disegno di legge che non ci è pervenuto mai. La Presidenza del Consiglio aveva affermato che aveva mandato questo disegno di legge che prevedeva non la « soppressione » dell'Alta Corte (vi prego di fare particolare attenzione a questa terminologia dove sta tutto il segreto della questione), ma il « termine di funzionamento » dell'Alta Corte. Era una azione in tono minore, che voleva colpire subdolamente proprio come la lama di un pugnale avvelenato.

Si trattava di una iniziativa del ministro Grassi...

CALTABIANO. Morto! Già morto! (*Commenti*)

ALESSI. ...diciamo di buona memoria... il quale, nella sua bonomia, a proposito della costruzione giuridica fondamentale, aveva

uno speciale regime metodologico, che consisteva nel minimizzare le sue iniziative, nel minimizzare le ragioni di contrasto e di coprire, con le forme le più attenuate possibili, i desideri che venivano da molti settori della Costituente e, poi, anche del Parlamento nazionale. Disse, infatti, così: « termine di funzionamento della Corte Costituzionale ». Allora io risposi alla Presidenza del Consiglio che, fino a quando non fosse arrivato il testo ufficiale del disegno di legge con una relazione autentica, il Governo regionale non si sarebbe sentito in dovere di prendere una qualsiasi posizione, perchè ne sconosceva ufficialmente il testo. Questo per affermare che, nei confronti del Governo regionale, non bastava la semplice informazione, ma che esso doveva essere compulsato su ogni problema nella maniera più ufficiale e più formale. E venne il testo, che io trasmisi alla Presidenza dell'Assemblea regionale. In quella occasione il Governo convocò la sua Commissione legislativa che diede un parere; parere che io ritengo attuale e che raccomando al Presidente della Regione onorevole Restivo, perchè traduce in una sintesi molto brillante i motivi che con vastità di documentazioni e di dimostrazioni sono stati svolti da questa tribuna. Mi preme però far conoscere un documento, cioè una lettera, da me inviata in risposta alla richiesta ufficiale, che ebbi allora l'onore di trasmettere alla Presidenza del Consiglio in data 13 ottobre 1948:

« Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Vice Presidenza del Consiglio » (che allora assumeva la responsabilità del Ministero per le regioni) « ed al Ministro Guardasigilli. - In riferimento alla nota del 15 settembre ultimo scorso numero 23087/63030/8 2.8.2 in risposta alla nota di questa Presidenza del 18 agosto numero 220, si conferma quanto precedentemente è stato dedotto ».

Le deduzioni corrispondono alle ragioni giuridiche che sono state esposte da questa tribuna. La lettera così prosegue:

« Come già si è rilevato, non vi è, anzitutto, contraddizione tra la suprema funzione regolatrice della Corte Costituzionale e la molteplicità degli organi con cui quella funzione può esplicarsi, nè pare ammissibile l'ipotesi di una eventuale contraddizio-

« ne delle decisioni dei due supremi consessi, « data la diversa sfera di efficacia territoriale « le di esse.

« Peraltro, l'Assemblea regionale ed il Governo regionale non mancherebbero di dare il loro consenso ad un disegno di legge opportunamente preparato dall'Ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio, « avente per oggetto il regolamento legislativo dei conflitti determinabili per via delle ipotesi su lamentate (decisioni eventualmente contrastanti) e dei conflitti di competenza (per il caso paventato d'impugnazioni diverse contro la stessa legge dello Stato o della Regione siciliana), essendo indiscutibile l'interesse generale della Nazione « a prevenire e a risolvere ogni inconveniente. »

La lettera, concludeva, poi, rilevando che, per quant'altro aveva formato oggetto della nota della Presidenza del Consiglio, si sarebbe risposto quando fossero venuti altri motivi pratici a suggerire congrue decisioni. Cioè la Regione, di fronte ad una iniziativa del Governo nazionale — non so se allora avesse delega legislativa, ma credo che non ne avesse — prese una posizione netta, che ha sempre conservato, con la quale affermava la possibilità di coesistenza concettuale dei due alti istituti, Alta Corte per la Sicilia e Corte Costituzionale, la prestazione della così detta incompatibilità, la necessità di provvedere legislativamente alla regolamentazione e dei conflitti di competenza e dei conflitti di decisione nel merito, la fermezza nello assumere che la vita, la sopravvivenza, la perennità dell'Alta Corte per la Sicilia fossero assicurate a garanzia della istituzione regionale.

E l'Assemblea non deve dimenticare di aver preso delle risoluzioni, allorquando, più tardi, venne comunicato che il Guardasigilli si faceva promotore di un regolare disegno di legge che portava al Consiglio dei ministri dove era invitato a partecipare il Presidente della Regione. Queste risoluzioni io debbo ora richiamare perchè l'Assemblea agì con molta saggezza ed individuò l'esatto punto della resistenza. Parlo in termini concreti perchè, per quanto nobili possano essere le nostre esplosioni, a me interessa l'utilità delle nostre azioni e non la retorica dei nostri pronunciamenti.

CALTABIANO. Ma lei confonde la morale con l'utilità!

ALESSI. Sto dicendo che il metodo che deve essere seguito per la difesa dell'Alta Corte deve essere, soprattutto, quello della utilità semprechè non si scontri con la morale. La Assemblea regionale, ossia i capi-gruppo dell'Assemblea, si riunirono — io li volli ascoltare per avere un autorevole consiglio e un autorevole appoggio alla futura azione — e si votò un ordine del giorno. Dico che tutti i capi-gruppo votarono un ordine del giorno, in una riunione presieduta ufficialmente dal Presidente dell'Assemblea, della quale fu redatto regolare verbale...

CALTABIANO. Prima che lei partisse per Roma.

ALESSI. Sì.

CALTABIANO. Poi fu raggiunto da alcuni telegrammi.

ALESSI. Telegrammi personali dell'onorevole Caltabiano.

CALTABIANO. Il solo Cacopardo ne fece uno di circa 200 parole, che fu poi pubblicato dal *Giornale d'Italia*.

ALESSI. Dissero i capi-gruppo, impegnando l'azione dei vari gruppi:

« considerato che, nonostante il lungo tempo trascorso dall'emanazione dello Statuto siciliano, non sono state finora promulgate le norme di attuazione, previste dall'articolo 43 dello Statuto, già elaborate dalla Commissione paritetica, nè si è verificato il completo passaggio delle funzioni e degli uffici;

« ritenuto che nello stato di inerzia legislativa e nella conseguente mancata efficienza dell'ordinamento autonomo, l'Alta Corte per la Sicilia rappresenta l'indispensabile presidio dello Statuto siciliano;

« invitano il Presidente della Regione a richiedere formalmente che il Consiglio dei ministri voglia soprassedere all'esame del succennato disegno di legge relativo al termine di funzionamento dell'Alta Corte, rinviandone la discussione, senza pregiudizio per il merito, a dopo la emanazione e promulgazione delle norme di attuazione ed al passaggio delle attribuzioni e degli uffici. »

Fu un ordine del giorno molto saggio a cui si aggiunse l'ordine del giorno del Governo re-

gionale, che ebbi l'onore di portare al Consiglio dei ministri e che, oltre a ripetere naturalmente i motivi già addotti dai capi gruppo, affermava, non il dovuto omaggio ma il dovuto riconoscimento del diritto di questa Assemblea. Si chiedeva, infatti, che il Consiglio dei ministri:

« a) voglia soprassedere all'esame del succennato disegno di legge relativo al termine di funzionamento dell'Alta Corte, rinviandone la discussione, senza pregiudizio per il merito, a dopo la emanazione e promulgazione delle norme di attuazione e al passaggio delle attribuzioni e degli uffici;

« b) che in ogni caso il disegno di legge predisposto dagli organi centrali venga inviato per l'esame all'Assemblea regionale a termine dell'articolo 123 della Costituzione; « esame ritenuto necessario con la sentenza dell'Alta Corte del 10 luglio 1948. »

Era necessario che io ripetessi questo, che leggersi questi documenti — che nel loro testo non sono mai stati letti all'Assemblea — perchè se ne desumesse quale sia stata la linea di condotta che seguì prima l'Assemblea e poi il Governo.

Nella questione concernente l'Alta Corte furono distinti un problema essenzialmente politico e un problema essenzialmente giuridico che insieme si sposano e formano l'interesse della nostra questione. Ma in quale senso? Ecco il punto.

Io credo che sia pericoloso impegnarsi nelle alte questioni giuridiche, se cioè il nostro Statuto funzioni da norma costituzionale o da norma precostituzionale. Però, ripeto che noi dobbiamo dimettere, se vogliamo essere forti, un eventuale complesso di inferiorità. Io debbo ricordare all'Assemblea, perchè la battaglia si combatta su un terreno solido, concreto e non fantasioso e non pericoloso, anzi spericolato, che il nostro Statuto è stato coordinato con la Costituzione dello Stato mediante un articolo che richiama espressamente l'articolo 116 della Costituzione. Quindi non parliamo di Statuto precostituzionale, perchè sarebbe uno statuto federativo e negherebbe l'unità politica dello Stato.

Noi siamo autonomisti ferventi e decisi; ma, per sostenere la nostra fede, non abbiamo bisogno di ricorrere alle esagerazioni pericolose, non dobbiamo farci mettere dagli antiautonomisti in un terreno che, certamente, sa-

rebbe per noi sfavorevole. Ecco da dove viene la forza del nostro coraggio, della coscienza del nostro diritto, delle sue fondamenta e dei suoi limiti. L'articolo di coordinamento richiama espressamente l'articolo 116 della Costituzione (non precostituzionale, quindi) che dice espressamente così: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

E la legge del 21 gennaio 1948 è legge di adozione in forma costituzionale, da parte del potere costituente, del nostro Statuto, a sua definitiva sanzione, a suo definitivo sacramento, come diceva il Presidente della nostra Assemblea. Quindi, discutere di una norma precostituzionale, quasi federativa, significherebbe proprio farci considerare dal Parlamento nazionale in una posizione di slittamento e, quindi, di sfiducia e, quindi, di equivoco.

Ecco perchè affermo con precisione la mia fede autonomistica, appunto perchè dal mio voto non sorgano confusioni di sorta. Tanto decisamente autonomista quanto decisamente unitario; il che vuol dire contro la mania centralizzatrice dello Stato, che è sorta dall'860 in poi, ma decisamente e lealmente unitario. Non ho, comunque, nessun complesso di inferiorità nell'affermare la mia fede di italianità.

Premesso questo, mi pare dubbio che qui si possa porre la nostra difesa nei termini che ho sentito e cioè che il Parlamento nazionale, quando siede nelle forme volute dalla legge per l'esercizio del potere costituente, non abbia il diritto di revisione costituzionale. Noi ci porremmo contro tutto il Parlamento, se negassimo a questo il diritto della revisione costituzionale generica. Ho sentito dire che non sarebbe possibile che il Parlamento rivedesse qualsiasi norma della sua Costituzione. Perchè?

L'articolo 138 dice il contrario; esso stabilisce, infatti, le modalità con cui sono adottate le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. La Costituzione è rivocabile.

ARDIZZONE. Qui è la debolezza della Costituzione!

ALESSI. Non è qui la nostra difesa, la dobbiamo cercare nel suo vero punto, che, una volta indovinato, ci darà forza, sostegno, decisione, e non ci farà cadere nei vicoli, nei

meandri della contraddizione o della debolezza.

Per conto mio, non metto in dubbio il potere dello Stato di rivedere le sue leggi costituzionali; ma non vi è dubbio che questo potere abbia dei limiti.

CALTABIANO. Ah! Ce l'ha?

ALESSI. Certamente, i primi sono quelli rituali, e sono impliciti, poichè, quando la Costituzione dello Stato ha fissato le norme con cui i suoi organi possono procedere alla sua revisione, ha dettato un autolimito al potere costituente del Parlamento nazionale; questo non si può varcare, se non per forza di rivoluzione o per altra Costituente nazionale generale, che sempre è un atto di rivoluzione, sia pure giuridica. Questa deve essere la linea di condotta procedurale. E' stata quella adottata durante la nostra battaglia a proposito dell'emendamento Persico-Dominedò, battaglia giuridica, nella quale ebbi la grande consolazione di vedere coronata la mia fede dal successo, attraverso la vittoria all'Alta Corte per la Sicilia. Vi sono poi altri limiti, ed è vero che sono impliciti. Vi è il termine della sovranità popolare, poichè, ove questa non fosse rispettata, si darebbe luogo al colpo di stato, perchè essa concerne tutti gli elementi essenziali del concetto e della vita democratica, cioè tutti quegli elementi senza i quali non è possibile concepire la democrazia. Questi e questi soli. Gli altri sono, magari, motivi grandissimi politicamente, possono essere addirittura decisivi, ma giuridicamente restano in una proporzione quantitativa, in un campo non qualitativo, che non misura il potere costituente del Parlamento nazionale quando si avvale delle forme che dalla legge sono state prestabilite.

Infatti, per esempio, non si può discutere, nonostante che qualche collega monarchico lo porrà in dubbio, che la Repubblica è la forma più corrispondente, più idonea all'espressione, all'estrinsecazione della democrazia. E' indiscutibile, ciò nondimeno non è la forma necessaria, tanto è vero che vi sono monarchie costituzionali, in cui è garantita la forma e la libertà parlamentare, repubbliche costituzionali e, talvolta, repubbliche che non sono costituzionali. Eppure, poichè si trattava di un problema democratico ma non essenziale alla vita della democrazia, la nostra Costituzione ha dovuto dire, e non per implicito, che la forma istituzionale non poteva più mutarsi, e

ciò perchè essa risultava dal *referendum*, cioè da una manifestazione diretta della sovranità popolare che in un certo senso trascendeva lo stesso voto dell'Assemblea Costituente, perchè risultava dalla compulsazione diretta del popolo italiano. Ciò nondimeno, nonostante vi fosse già la garanzia del *referendum*, la Costituente ha dovuto stabilire espressamente nell'articolo 139 della Costituzione che non si sarebbe potuta mutare la forma istituzionale nemmeno con legge costituzionale appunto perchè ha riconosciuto che, senza questa espressa menzione, si sarebbe potuto discutere il diritto del Parlamento ad effettuare tale mutamento.

Quindi, atteniamoci al nostro diritto, il più serio e il più fondato, e non impelaghiamoci in una polemica che, anche se non finirebbe per farci soccombere, ci potrebbe mettere in una strana contraddizione e in una posizione di semplice opportunità anzichè di diritto.

Ma io dico: siamo nel diritto. E perchè? Per un altro motivo, che è stato sfiorato dall'onorevole Cacopardo verso la fine della sua orazione. Non conosco, non è stato comunicato all'Assemblea, non poteva essere comunicato, il testo nè del disegno di legge nè della legge votata dalla Camera dei deputati. Non so se è stata una legge proposta nella forma di legge costituzionale o meno.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Legge di revisione costituzionale.

MONTALBANO. E' una questione superata.

ALESSI. E allora l'osservazione dell'onorevole Cacopardo non è esatta e cade completamente.

MONTALBANO. Cade completamente; come non ha senso quello che vorrai dire tu dopo.

ALESSI. E' certo, però, che il Guardasigilli Grassi aveva proposto, allora, un disegno di legge.....

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ordinario.

ALESSI..... aveva proposto un disegno di legge in forma costituzionale. Ho qui il disegno di legge di Grassi. Lo propose in forma costituzionale; ma, ciò nondimeno, io mi opposi; e devo dire all'Assemblea, che lo sa, che trionfalmente ottenni la unanimità al Consi-

glio dei ministri, al punto che il Guardasigilli Grassi, come è noto, ritirò il progetto.

MONTALBANO. Benissimo!

ALESSI. Ma quali furono gli argomenti su cui noi della Regione, non dirò trascinammo, ma portammo il Consiglio dei ministri? Primo: il disegno di legge del Guardasigilli si presentava con questo titolo: « Termine di funzionamento dell'Alta Corte per la Sicilia ». Questa forma in cui è stato presentato il disegno di legge si conserva. Questo è il punto più serio della questione, anche nel voto della Camera dei deputati. Questo è estremamente pericoloso non solo per tutto l'avvenire dell'autonomia, ma anche per la storia passata, perchè attribuisce all'Alta Corte per la Sicilia una vita a carattere transitorio, come se si trattasse di un istituto tra quelli di cui ai fini e nei limiti della disposizione sesta e settima della Costituzione dello Stato. Ecco il primo punto, in merito al quale impegnai la discussione col Guardasigilli, sostenendo che, se egli voleva iniziare un procedimento di revisione costituzionale del nostro Statuto, la legge avrebbe dovuto chiamarsi: « Revisione dello Statuto siciliano », perchè chiamarla in modo diverso sarebbe stato un contrabbando pericoloso. Infatti, in tal modo, si sarebbe ritenuto che il nostro istituto giurisdizionale massimo, l'Alta Corte per la Sicilia, avesse avuto una vita transitoria, provvisoria, proprio in attesa della formazione della Corte Costituzionale da cui già *de facto* e *de jure* avrebbe dovuto essere assorbita, secondo la Costituzione dello Stato. Il che significa che tutte le sentenze dell'Alta Corte per la Sicilia avrebbero avuto valore di semplice parere e non già di decisione vincolativa per lo Stato.

Questo è il primo punto su cui ci dobbiamo battere; quando si vuole riformare lo Statuto siciliano, bisogna presentare al Parlamento, in una forma espressamente chiamata di revisione costituzionale, una legge che si intitoli di revisione dello Statuto siciliano. Così si pone il problema all'attenzione di tutto il Parlamento e dell'Isola senza turbare minimamente la struttura attuale giuridica e politica dell'Alta Corte per la Sicilia. Difatti, con quel titolo « Termine di funzionamento » che il Guardasigilli aveva dato al suo disegno di legge con il parere di giuristi illustrissimi della nostra Nazione, aveva sostenuto tutte le tesi che avete sentito dibattere qui e che io non ripeterò, nè negli argomenti dei produttori.

nè nei nostri, e cioè che la Costituzione dello Stato aveva già trattato in maniera integrale la materia, creando la Corte Costituzionale. Secondo queste argomentazioni, noi avevamo previsto l'Alta Corte nello Statuto siciliano perchè non c'era il paradigma analogo nella Costituzione dello Stato. Anzi, nel momento in cui la Consulta siciliana preparò lo Statuto che fu adottato come legge nazionale dalla Costituente italiana, non esisteva nemmeno una costituzione, un regime costituzionale. Si diceva, quindi, in questa motivazione, che noi avevamo precorso i tempi e preparato un istituto che già ne annunciava un altro più largo e più completo nel quale esso avrebbe dovuto sprofondare, sia pure con chiarezza di storia e con nobiltà di memoria.

No, dicevamo noi, non è questa l'Alta Corte per la Sicilia, ed essa non muore perchè è stata approvata la Costituzione; infatti, in tal caso, sarebbe già nata morta, perchè dovete ricordare che essa si è costituita dopo il 31 gennaio; e fu una grossa battaglia, la nostra, per ottenere dai costituenti la nomina dei rappresentanti dello Stato: in questo senso furono anche approvate delle mozioni in questa Assemblea. L'Alta Corte non avrebbe potuto costituirsi — dicevo io al Consiglio dei ministri — quando già era morta, perchè questo sarebbe stato un dramma pirandelliano, anzi addirittura fiabesco.

L'Alta Corte non si poteva considerare morta anche per un altro motivo giuridico elementare: perchè *lex posterior derogat a priori* e non *lex prior derogat a posteriori*; infatti, il nostro Statuto è stato approvato dalla Costituente il 31 gennaio e la Costituzione il 31 dicembre, e quindi il nostro Statuto aveva una data successiva, come forma di legge, a quella della Costituzione; pertanto, non si poteva dire che la Corte Costituzionale prevista nella Costituzione avesse assorbito l'Alta Corte prevista dal nostro Statuto, la cui adozione in forma costituzionale avveniva un mese dopo la promulgazione della Costituzione stessa, poichè coloro che in quella occasione votarono, votarono per qualcosa di vivo e non di transitorio. Nè si può addurre la disattenzione del corpo legislativo; sarebbe un argomento puerile, poichè la norma ha una sua vita autonoma e, una volta che è emanata dal potere competente, vive di sè e da sè e non già per i motivi che la promossero o per lo stato di disattenzione o per il numero scarso delle persone che la approvarono.

Tutti gli altri argomenti a difesa dell'Alta Corte vi sono noti, ma uno deve essere ribadito ed è questo: che l'Alta Corte per la Sicilia non è soltanto un'alta corte di regolamento e di controllo costituzionale della legge. Io ho scritto in una lettera pubblica — che ho inviato al Presidente della Regione in quei giorni trepidi in cui si recava a difendere la nostra tesi al Senato — che era una corte arbitrale e che la sua pariteticità non era occasionale ma di struttura, e cioè serviva di garanzia politica al nostro Statuto.

Questo è il punto; ma, una volta individuato, esso evoca e richiama tutto un altro problema politico: se questa è una garanzia, se l'Alta Corte per la Sicilia è una corte di regolamento costituzionale, come si può sostenere che essa possa essere sostituita da una Corte Costituzionale più generale non solo dal punto di vista territoriale, ma anche da quello della competenza, con attributi più larghi, più estesi, per le impugnative che si possono promuovere? Si può sostenere che l'attributo di corte di controllo costituzionale che ha l'Alta Corte possa essere assorbito da un altro istituto; ma la garanzia politica dello Statuto che ha luogo attraverso la pariteticità dell'Alta Corte come è sostituita dalla Corte Costituzionale?

Questa è la questione su cui dobbiamo batterci; è necessario un ampio esame della condotta della burocrazia centrale e del potere legislativo centrale nei confronti della Regione e dell'esercizio dei poteri di impugnativa secondo una linea di condotta che ha rasserenato o turbato l'atmosfera della Regione, per vedere se questa esigenza di garanzia è viva e necessaria o superata dal tempo. Non ci sono testi sacri nè documenti legislativi intangibili: di testi sacri c'è solo la Sacra Scrittura e il Vangelo per tutti i popoli cristiani, ma le leggi passano e si adottano; e qui il problema è di vedere se questo istituto dell'Alta Corte è superato o non è più vivo di prima, di quando fu concepito.

La verità è che l'esperienza ci ha insegnato che l'Alta Corte è più viva di prima. Per constatarlo basta osservare il corso delle impugnative, il gran numero dei rigetti di queste stesse impugnative, la tenacia con cui vi si insiste da parte dello Stato. Questa deve essere la prima parte delle nostre osservazioni; la seconda parte deve essere relativa alle attribuzioni: questo è un argomento giuridico oltre che politico e con esso si dimostra che

non è vero che l'Alta Corte possa essere assorbita *sic et simpliciter* dalla Corte Costituzionale, ma che ci vuole invece una legge che decida espressamente la questione, non un articolo di una legge qualsiasi che la sopprima *en passant*. L'Alta Corte per la Sicilia ha poteri di corte criminale nei riguardi del Governo regionale; se essa fosse annullata, si potrebbe arrivare al punto che il Presidente della Regione sia ogni giorno (noi abbiamo il massimo rispetto per la magistratura, dal conciliatore al procuratore generale della Corte di cassazione) mandato dinanzi al pretore per contravvenzioni od altro. Quale sarebbe allora la garanzia che i pubblici poteri concedono alla libertà esecutiva del Presidente della Regione? Questa immunità processuale, che è anche immunità sostanziale, è essenziale per il Presidente della Regione.

Come sono rispettate tutte queste attribuzioni nella legge per la Corte Costituzionale? Ecco il problema.

In mancanza delle norme transitorie, quale deve essere l'interpretazione dello Statuto? In questo periodo l'Alta Corte ha agito non solo da suprema regolatrice per il controllo costituzionale dei nostri poteri legislativi, ma come fonte autorevole di interpretazione di tutte le nostre attribuzioni in mancanza di quei documenti legislativi particolari che sono le norme di attuazione. Cioè: si è stabilita in Sicilia una tale saturazione del processo autonomistico, per cui si può dire che, ormai, la linea legislativa è definita perchè tutte le norme di attuazione sono espresse e tutto lo Statuto è concretato, ragione per cui si può magari prospettare una garanzia diversa? Ritengo di no; anzi, allo stato, il problema non è nemmeno proponibile. Ecco la questione politica. Devono sorgere molti elementi condizionatori perchè la discussione si possa svolgere; e si deve svolgere non dico da parte esclusivamente dell'Assemblea regionale, ma anche in modo che l'Assemblea regionale sia ascoltata. Questa è stata la richiesta del Governo regionale di allora, richiesta che si fondava su un documento dello stesso Guardasigilli che chiedeva il parere, sia pure solo il parere, della Regione sulla relazione dello stesso onorevole Persico, e che si fondava soprattutto, più autorevolmente che su ogni altra opinione, sulla sentenza dell'Alta Corte, la quale aveva annullato l'emendamento Persico-Dominedò non solo perchè in contrasto

col nostro Statuto e con gli articoli 116 e 138 della Costituzione, ma perchè in contrasto altresì con l'articolo 123 della Costituzione stessa.

Noi dobbiamo dare un mandato al nostro Presidente, e questo mandato deve essere certamente unanime da parte dell'Assemblea. Qui non ci sono divisioni possibili di settori o di fronti, qui non c'è questo o quell'altro partito che agisce. Qui agisce lo spirito siciliano in difesa della nostra autonomia. Ma dobbiamo dare un mandato concreto al nostro Presidente. Secondo me, esso deve essere il seguente: anzitutto, veda se effettivamente ci sono motivi formali o sostanziali di impugnativa di questa legge; in ogni caso, avverta il Capo dello Stato su questo argomento concreto. Non si può dire che in Sicilia l'atmosfera regionale sia talmente consolidata e ovvia da potersi considerare ormai pacifica nella coscienza di tutti i cittadini. Molti dubitano...

CALTABIANO. Di che cosa?

ALESSI. ...della stabilità del nostro Statuto. E questo dubbio deriva dall'atteggiamento degli organi centrali. Cioè le iniziative continue e persistenti, che vengono prese ora dal Parlamento, ora dalla burocrazia, ora con un atto di governo, ora con una iniziativa parlamentare, hanno profondamente turbato la atmosfera regionale. Questo non è un momento in cui si possa discutere il problema dell'Alta Corte.

CALTABIANO. Ne discuteremo nei comizi elettorali.

ALESSI. Quando si creeranno nuove situazioni, si potrà parlare della proponibilità di questo problema.

Ha grande importanza questo rilievo, e prego l'onorevole Caltabiano di ascoltare con una certa attenzione, perchè si tratta di un punto molto delicato. Bisogna ricordare e fare presente al Governo e all'altissima autorità del Capo dello Stato che lo Statuto regionale sardo e lo Statuto regionale trentino hanno una sequenza di garanzie che il nostro Statuto non ha, perchè noi abbiamo come garanzia l'Alta Corte. Questo è il motivo per cui non si ha diritto al *referendum*; noi, infatti, abbiamo un istituto maggiore e più alto che è l'Alta Corte arbitrale paritetica. Questa parte delle attribuzioni della nostra Alta Corte certamente non si può dire assorbita né

per tacita, nè per espressa abrogazione dal nuovo disegno di legge.

Ritengo che il nostro Presidente, rafforzato dalla nostra deliberazione (perchè propongo che si voti un ordine del giorno sul quale si sia tutti concordi, non presentato da questo nè da quell'altro gruppo, ma sottoscritto da tutti i gruppi), potrà avere presso il Capo dello Stato quell'autorità che gli deriverà non solo dall'unanimità della nostra Assemblea, ma dagli argomenti, quelli di diritto ed anche quelli di ordine politico, il principale dei quali è questo: non è tempestiva, non è di questo momento una simile discussione. E' improponibile la domanda, perchè ancora tutte le adempienze da parte dello Stato devono venire. Anzi, a giustificare la situazione presente, si può dire anche che l'Amministrazione centrale e il potere legislativo centrale sono ad una quota bassissima di adempienze rispetto ai doveri che hanno verso la Regione.

Tutto questo si può dire con fermezza, senza male parole, senza giudizi temerari, ma in base alla constatazione della necessità che, pur rivendicando noi a noi stessi un primato di consapevolezza nazionale, di patriottismo che non teme dubbi di sorta, tuttavia ci si assicuri il nostro diritto allà perennità dello Statuto che abbiamo reclamato, perchè avevamo ed abbiamo grandi ragioni nella storia di reclamarlo. (*Applausi dal centro*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole D'Antoni. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevoli colleghi, l'ora già inoltrata non consente un lungo discorso; eppure, sarebbe stato utile, almeno per raccogliere la parte più viva di ciascun intervento. Invero nessun intervento è stato privo di una sua particolare nota, commossa ed attuale, che è apparsa come comune sentimento e volontà di tutta l'Assemblea.

Questo lavoro di discriminazione e di coordinamento del pensiero dei vari gruppi potrebbe essere utile per ritrovarvi quella unità di pensiero e di decisione invocati chiaramente e nobilmente da tanti oratori e, primo fra tutti, dall'onorevole Montalbano.

FRANCHINA. Per raccogliere le fronde sparse.

D'ANTONI. Tuttavia, poichè questo lavoro non è possibile fare, e non appare neanche indispensabile, tanta è stata viva l'attenzio-

ne di ciascuno di noi, raccogliamo in brevi considerazioni il nostro pensiero, soprattutto per un dovere di chiarezza e di responsabilità politica; esigenza che ciascuno di noi avverte per impegnare in particolare l'attività di tutti i partiti qui rappresentati.

E' tempo di rompere, tutti (Governo, Assemblea, partiti e individui) la cuffia del silenzio! Il silenzio è stato troppo tenace ed ha giovato agli avversari dell'autonomia, mai al Governo e all'Assemblea e, tanto meno, alla Sicilia. Rompiamola, questa cuffia, e diciamo parole chiare e precise, per stabilire quello che dobbiamo fare e non quello che dobbiamo dire. Si tratta, ormai, di impegnare la responsabilità di ciascun gruppo politico. Qui sono rappresentati quasi tutti i partiti che al Centro fanno parte delle due camere nazionali.

Sulla portata e sul valore dell'Alta Corte non è necessario intrattenersi a lungo ai fini di garantire il nostro Statuto.

E' stato ben detto che l'Alta Corte è presidio, ed estremo presidio, della nostra autonomia. Senza di essa noi non saremmo qui, e di noi vi sarebbe soltanto un ricordo, forse una triste memoria, e lo Statuto sarebbe soltanto un programma....

CACOPARDO. Per i posteri!

D'ANTONI. Per i posteri! L'Alta Corte è stata garantita, soprattutto, dalla sua indipendenza, e, consentitemi di dirlo, dalla accortezza dimostrata da questa Assemblea nello scegliere i suoi rappresentanti. Quando, in un certo momento, si profilò una minaccia, contro di noi, questa Assemblea diede a Roma una risposta significativa, nominando componente dell'Alta Corte l'uomo più temuto e più sospettato: Finocchiaro Aprile.

Sono fatti, questi, che hanno il loro valore ed il loro significato. Io li ricordo senza per questo voler alterare o mutare la mia posizione politica con quella tenuta dai colleghi di altri settori.

L'Assemblea avvertì, allora, il significato estremamente politico, di quella sua decisione, che ebbe il valore positivo di una pronta reazione, sia pure febbrile, ma di una febbrilità che era indice di salute e via di salvezza. Queste ed altre legali reazioni sono ancora possibili, in questa sede e fuori; esse potranno ammonire gli altri ed insegnare agli uomini responsabili i modi ed i mezzi che giovano al Paese ed a questa Regione.

Nel nostro silenzio vi è stato tanto patriottismo e senso di disciplina, di prudenza e financo di pazienza, nella speranza e nella fiducia che la nostra attività politica ed amministrativa avesse destato comprensione e fiducia attorno alle nostre iniziative, che sono destinate ad un solo fine: creare — come sempre abbiamo affermato — la vera unità nazionale sul piano della giustizia.

Penso che quello che oggi si tenta di fare a danno nostro forse si inserisce nel piano più vasto della vita nazionale.

Ricorderete tutti quante speranze e quanti fermenti di rinnovamento vi furono nel Paese tra il 1945 ed il 1947. Idee ed aspirazioni di rinnovamento, amore di una società più giusta e meglio ordinata, che si riflettono nella lettera e nello spirito della Costituzione nazionale.

CACOPARDO. Che se n'è fatto della Costituzione?

D'ANTONI. Il Paese ha una classe politica, che non sempre risponde adeguatamente alle sue aspirazioni, ai suoi bisogni concreti ed alla sua volontà in rispondenza a quella Carta costituzionale, nobilissima, che pareva destinata a creare uno stato democratico a base regionale, nel quale fossero profondamente sentite le esigenze di giustizia sociale.

A poco a poco, la Costituzione, con numerose leggi ordinarie, è stata qua e là intaccata, con grave pregiudizio del suo sviluppo e del suo stesso avvenire.

Al lume di queste considerazioni non parrà strano giudicare questa nostra situazione come un sintomo di una crisi di ordine generale, che può determinarsi, date le straordinarie presenti necessità della vita nazionale ed internazionale. Questa non è, solo, una mia opinione. L'altro ieri, proprio per caso, dopo tanti anni di abbandono dei miei studi professionali, leggevo nel *Foro* una nota di un uomo responsabile, di Gaetano Azzarita, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella quale si legge: « Nel primissimo periodo che seguì l'entrata in vigore del « testo della Costituzione sembrò che esso suscitasse nel Paese generali entusiasmi e « mettesse in tutti fervore di rinnovamento; « ma a questo effimero fervore ha fatto seguito ben presto uno stato di completo indifferenzismo, che paralizza ogni innovazione e tende quasi a mantenere immutato « lo stato anteriore delle cose ».

E, caso molto più grave, è avvenuto che lo stato democratico ha consolidato il potere della burocrazia, nemico numero uno dell'autonomia siciliana, rendendola più potente di prima, al punto che essa tiene, troppo spesso, sotto le sue unghie gli stessi organi dello Stato, che ne sono influenzati, quando non ne sono soggiogati, inavvertitamente. Il prepotere di questa burocrazia è una minaccia non solo per l'Alta Corte, ma per la stessa vita democratica nazionale. Questa nostra vicenda si inquadra, a mio parere, nella visione più larga, e può essere considerata come uno dei segni della crisi che travaglia il Paese.

Non è, qui, il caso — e non è opportuno — di indagare quali siano le forze che influiscono in vario senso a determinare questa crisi, ma essa c'è, come si rileva attraverso i sintomi che ho dianzi ricordato.

Noi dicevamo: dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare. Io penso che, in questa situazione, sia necessaria un'azione concorde del Governo e dei partiti. Non basta che ognuno di noi, come singolo o come rappresentante del suo partito, dica un pensiero o esprima una aspirazione o faccia una censura di ordine politico. Questo pensiero, questo voto e queste determinazioni devono essere trasferiti direttamente da ciascuno in seno al proprio partito, rendendolo responsabile, con le sue decisioni, della difesa del nostro Statuto e dell'istituto dell'Alta Corte, di cui ci occupiamo.

Quindi non vale molto sottilizzare, in questa sede, sui vari argomenti di ordine giuridico, cui debbesi riferire la condotta della nostra difesa, sui limiti del potere del Parlamento nazionale per la revisione della Costituzione e sulla procedura da seguirsi per tale revisione. Queste sono questioni, che saranno discusse in sede opportuna; qui la nostra opera, il nostro intervento devono essere rivolti a determinare l'azione che sarà svolta dai partiti nazionali qui rappresentati in difesa del nostro diritto all'Alta Corte.

A questo punto debbo dichiarare che a me non piace che le pietre della polemica cadano tutte in una zona, perchè i responsabili sono molti, potrei dire che sono quasi tutti e che l'assenza non fu di un gruppo, ma di tutti i gruppi, e che la responsabilità investe tutti. Pertanto, senza discriminazioni giudicheremo la posizione di ogni partito nei nostri riguardi, allorquando il Governo invocherà i mezzi di difesa; perchè l'istituto dell'Alta Corte sia

mantenuto, nei limiti riconosciuti dal diritto costituzionale come egregiamente ha dimostrato l'onorevole Alessi nella seconda parte del suo intervento.

L'onorevole Alessi ha parlato in modo concreto e chiaro quando ha detto: « Ma forse, l'esperienza da noi fatta in questi quattro anni, ma, forse, lo stesso atteggiamento del Parlamento nazionale e anche della burocrazia e del Governo centrale, possono dare a noi garanzie per il futuro comportamento del Governo centrale nei nostri riguardi? Noi abbiamo elementi sufficienti per dubitare che essi siano ancora convinti della bontà del nostro istituto.

Se questo è il nostro stato d'animo — ed è il mio stato d'animo — noi dobbiamo dire che l'istituto dell'Alta Corte deve essere difeso perchè è fondato sul diritto e su necessità eminenti di ordine politico.

Noi, individualmente e come uomini di partito — e, quando dico individualmente, non dico una espressione vuota di senso —, abbiamo il dovere di difendere, poichè a uno a uno abbiamo giurato di difendere, l'integrità dello Statuto siciliano.

E' un problema di onore; anzi, noi, secondo il nostro Statuto siamo deputati, sol dopo avere prestato giuramento di fedeltà.

I partiti nazionali potranno chiedere a ciascuno di noi qualunque cosa tranne che di venir meno al nostro giuramento al dovere di difendere la sostanza e l'integrità dello Statuto.

Non si può invocare nessuna disciplina contro il principio della dignità e dell'onore. Quindi, ognuno di noi resta libero, non solo come cittadino e siciliano, ma anche come democristiano, come comunista, monarchico o repubblicano, di fronte ad ogni ingiunzione che potesse indurlo alla violazione di questo dovere elementare della difesa dello Statuto. E vi dico, a mio conforto, che questo sentimento non è soltanto mio. Io per questa parte, sono autorizzato a parlare a nome di tutto il Gruppo della Democrazia cristiana, che è solidale con l'azione del Governo per la difesa dello Statuto e per impedire ogni azione che valga ad attenuarlo, contenerlo, diminuirlo o farlo cadere, o che tenda a insidiare le future iniziative di questa e delle future assemblee.

Non diamo nessun giudizio, fino a questo momento, nè sui partiti nè sui deputati nazionali siciliani, che male ci hanno difeso e male ci hanno rappresentato in questa occa-

sione. Noi li attendiamo all'opera di difesa, attendiamo le loro iniziative a favore del nostro Statuto. Sapremo più tardi se i nostri deputati sono i rappresentanti della Sicilia oppure se sono dei notabili tipo algerino e tripolino, a disposizione di uno stato colonizzatore.

Noi siamo in attesa delle loro iniziative, ma siamo anche sicuri della nostra volontà. La nostra volontà è una sola, onorevole Restivo: confortare la vostra amarezza, che è grande, confortare la vostra decisione di vincere questa battaglia, nell'interesse supremo della Sicilia e nell'interesse della democrazia, a cui è legata la vita e la storia della Sicilia. *(Vivi applausi da tutti i settori)*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Caltabiano. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io vengo alla tribuna in ora molto tarda, ma per fare brevissime dichiarazioni. La prima è una dichiarazione ormai rituale: in queste occasioni di grandi vertenze tra Regione e Stato, io non riesco ad allarmarmi nè riesco a vedere i termini di un conflitto, ma vi vedo sempre delle fasi di assestamento della nostra autonomia. E vedo una fase di assestamento anche nella questione che discutiamo questa sera, relativa a un argomento che già altre volte abbiamo trattato e che ha avuto anche, talvolta, delle espressioni un pò eroiche, come adesso. Aggiungo che mi sono persuaso che queste fasi di assestamento servono anche a sviluppare la maturità dello Stato italiano, che noi siciliani stiamo contribuendo egregiamente a fare uscire dalla minore età. *(Commenti)*

E vengo a lei, onorevole Alessi, che si è lamentato in un modo appassionato, me lo lasci dire, del tono, dell'indirizzo, del discorso del mio appassionatissimo collega Castrogiovanni. Lei ha detto che Castrogiovanni aveva promesso di volere parlare sulla linea del raziocinio, evitando quella della passione, ma che poi, invece, ha adoperato, senza volerlo, il metodo della passione più accesa.

ALESSI. Della disperazione.

CALTABIANO. Io direi della passione raziocinante. Noi indipendentisti, e con noi larga parte del popolo italiano, non abbiamo avuto alcuna disperazione fin dal 1943, cioè dall'epoca in cui lei stampava il suo triset-

manale *Unità* dove c'era scritto: « Nessuna rivoluzione senza ordine e nessun ordine senza rivoluzione » e dove lei ebbe l'occasione di potere dichiarare che era convinto autonomista perchè era disperatamente unitario. Io le avrei consigliato di non essere disperato nè per l'unità nè per l'autonomia.

Dunque, fin da quel tempo, noi non avevamo...

ALESSI. « Disperatamente » l'ha aggiunto l'onorevole Caltabiano, forse per imitare un certo vocabolo di Castrogiovanni; « disperatamente » non c'era.

CALTABIANO. Passerò, adesso, a confermare — e gliene ho dato atto pubblicamente — i suoi meriti, che non sono nè pochi nè lievi, verso l'autonomia siciliana.

Diceva che, fin da quell'epoca, noi indipendentisti non avevamo nè abbiamo avuto una vertenza con l'Italia; con la Nazione italiana. Noi, che avevamo pochissimi mezzi di vera propaganda, non riuscimmo a dissipare allora le nebbie che intorno a noi si formavano e per le quali, in tutta la polemica unitaria e antiseparatista che si fece in Sicilia e in Italia, si identificava l'Italia con quella che era una forma statale. La nostra vertenza era, è e permane verso e a confronto della forma dello Stato unitario cavourriano, che era lo stato napoleonico trapiantato in Italia. Ma lei non mi potrà sostenere che prima dello stato cavourriano non esistesse l'Italia.

L'Italia era qualcosa di più nobile, di più perenne.

ALESSI. Ho scritto la stessa cosa.

CALTABIANO. Quando si parla della Patria, io mi ricordo che, un giorno, mi trovai nella disagiata posizione di spiegare questo concetto ai pescatori di Stromboli; era una epoca in cui la nostra polemica non si era ancora svolta, cioè 15 anni fa.

Per definire il concetto di patria, dovetti dare allora una definizione che, a tutt'oggi, non ho modificato: dissi che la patria non è un accidente storico, non è una delimitazione territoriale, non è una potenza armata, non è nemmeno un cumulo di tradizioni, ma è la formula della nostra cultura. Se questo è vero, sul concetto di patria potremmo intenderci, anche se fossimo divisi in unitari e indipendentisti; ma, del resto, qui dentro abbiamo già superato questo momento polemico.

Quanto alla nazione, io resto fermo, su per giù, ancora alla definizione del dizionario del Tommaseo, il quale dice che la nazione è una unione di gente, in vincolo di tradizioni, di cultura. Però padre Messineo, nel volume « La Nazione » pubblicato dalla « Civiltà cattolica », ci dice che la nazione non risiede solo in questi vincoli, ma nell'avvertenza mutua di questi vincoli di tradizione e di cultura, e tale mutua avvertenza, qui in Sicilia, è innegabile.

Ad ogni modo, onorevole Alessi, lei ci ha voluto ricordare di aver dato prova ben più chiara e più solenne e ben più probante di attaccamento alla Sicilia di quanta potesse darne con la discussione dalla tribuna, perchè due anni fa, anzi, un po' più, ormai, di due anni fa (lei si è dimesso l'8 gennaio del '49), protestò con le sue dimissioni da Presidente della Regione contro chi tentava di violare lo Statuto siciliano. Io tengo qui a riconfermare quello che altre volte ho detto e che ho anche scritto, scagionandola da un certo articolo denigratorio e ironico che *L'Unità* aveva pubblicato a firma dell'onorevole Li Causi. Quello articolo parlava con un po' di ironia dello sbarco che lei fece al porto di Palermo, tornando da Roma dopo le sue dimissioni. Io allora dissi che il suo non era stato affatto un gesto teatrale; ma era stata la conclusione di una azione di governo, e che in quel momento (lo ripeto e lo confermo) aveva avuto un significato e un risultato storico.

Proprio in quei giorni *L'osservatore Romano*, che difficilmente dedica delle linee tipografiche a noi, scrisse che in Sicilia aveva avuto un effetto — che il Presidente del Consiglio aveva definito sorprendente — il fatto che il presidente Alessi si fosse dimesso dopo quella tale riunione del Consiglio dei ministri, in cui peraltro non vi era stato un vero attentato contro l'Alta Corte.

L'effetto, veramente, fu sorprendente. Lei era a Roma, noi qui in Sicilia; ed io feci ciò che faccio sempre in queste grandi occasioni in cui si discutono i problemi del diritto pubblico siciliano. In tali occasioni non vado a fare i miei conversari con gente che legge i giornali o con professori di università, ma vado a parlare con i contadini, con gente di strada, con i cocchieri, con i sensali.

Quella mattina io presi il treno alla stazione di Giarre e poi andai a Catania e altrove; tutti parlavano di questa questione della

Alta Corte, che non era certo un argomento di troppo facile ed immediata cognizione per il popolo. Lei, onorevole Alessi, provocò una sollevazione di animi in Sicilia e, soprattutto, provocò un'attiva discussione sui fondamenti e sulle garanzie del nostro Statuto. L'effetto era stato veramente sorprendente.

ALESSI. Se ne accorsero in Senato.

CALTABIANO. Se ne accorse tutta la Sicilia e tutta l'Italia. Noi stiamo portando, effettivamente, tutto il popolo siciliano ad acquistare un grado di coscienza civile e politica molto elevata e che andrà a vantaggio di tutti. Ecco perchè ripeto, stasera, quello che ardi dire la prima volta che ebbi l'onore di parlare in questa Assemblea, durante la celebrazione del 27 maggio iniziata dall'onorevole Leone Marchesano. Dissi allora che la quarta Italia ci avrebbe baciati in fronte, perchè noi eravamo stati i pionieri più o meno insospettati di questo movimento di rinnovazione di tutto lo Stato italiano. Noi oggi stiamo sollecitando lo Stato italiano e la classe dirigente italiana a porsi in una nuova sensibilità, non solo giuridica e costituzionale, ma soprattutto politica.

DANTE. Bravo!

CALTABIANO. Che cosa è accaduto dal '43 ad oggi in Sicilia? E' avvenuto che noi abbiamo detto ai compositori dello Stato italiano: «Stavolta vogliamo partecipare al tracciato del nuovo disegno dello Stato». E lo abbiamo fatto in tempo, proprio dalla vigilia, quando ancora la guerra era a Cassino; e lei, onorevole Alessi, è stato partecipe della Consulta regionale che, volere o non volere, se non è stata una Costituente, è stata una fonte costituzionale nell'ambito dello Stato italiano.

La conclusione logica di quanto ho detto qual'è? Che le fonti costituzionali in Italia sono state due. Non c'è nulla di allarmante in questo che dico, poichè anzi sostengo che lo Stato italiano è giunto ad uno stadio più elevato di evoluzione; e lei, onorevole Alessi, se ne rallegrerà insieme a noi, e forse un giorno potranno rallegrarsene anche altri che oggi magari ci guardano dall'altra sponda e presentano queste proposte di revisione costituzionale così in sordina o per implicito.

Ma lei dice che il nostro Statuto non è una norma precostituzionale. Su questa questione cederei volentieri la parola all'onorevole Gaspare Ambrosini — che non è stato mio mae-

stro perchè non ho studiato diritto, ma sono semplicemente un ingegnere meccanico —, il quale esprime una opinione, che io condivido, quando si discute per la prima volta alla Camera di questo problema. Che cosa accade allora? Nel dicembre 1949 si parlava della famosa questione del coordinamento e della inserzione del nostro Statuto nella Costituzione. Ad un certo punto della polemica, Perassi (mi pare fosse allora il Presidente della Commissione dei diciotto) ebbe a dire a Gaspare Ambrosini: «Ma, insomma, bisogna inserire questo Statuto nella Costituzione italiana senza nemmeno cambiare una virgola?». E Ambrosini rispose: «Senza nemmeno cambiare una virgola». Questa frase si può riscontrare leggendo i resoconti della Camera.

Io ebbi poi la fortuna di incontrare l'onorevole Gaspare Ambrosini al Congresso dello E.R.P. di Catania. Appena lo vidi, il mio primo pensiero fu quello di dirgli: «Onorevole, lei quel tal giorno ha detto a Perassi che bisognava inserire lo Statuto siciliano nella Costituzione della Repubblica senza nemmeno cambiare una virgola». Mi disse: «Quante cose ricorda lei!». Io insistetti: «Lei ha detto precisamente questo?». Rispose: «Sì l'ho detto». Allora io aggiunsi: «Quando lei ha detto questo, intendeva dire — e, anche se noi non vogliamo trarre questa conclusione, la trarranno gli altri — che lo Statuto della Regione siciliana era ormai un documento definitivo, che portava codificata, diciamo così, la volontà costituzionale dei siciliani espressa antecedentemente alla formazione della Costituzione di tutta la Repubblica, e, come tale, questo documento, che portava questo contributo dei siciliani alla volontà costituzionale, doveva essere integralmente inserito nella Costituzione.

Questo significa, onorevole Ambrosini.....

ALESSI. Si fa confusione tra processo giuridico e processo politico.

CALTABIANO. Io sto riferendo il mio colloquio con Ambrosini. Lasci a lui l'autorità che ha e conceda a me l'emozione che possiedo. Questo significa — dicevo — che la Costituzione dello Stato italiano è la costituzione di uno stato composto. Io intendevo arrivare, magari, dove ritengo che anche lei volesse arrivare nel 1943; e adesso ci siamo arrivati tutti.

ALESSI. Senza dubbio!

CALTABIANO. Ma lei sostiene che il riconoscere che lo Statuto è una norma precostituzionale potrebbe portare a slittare — come ha detto lei, a slittare — nella compagine federale. Le potrei dire che l'assessore La Loggia — proprio lui — facendo la sua ultima relazione sul bilancio, ebbe a dire che lo Statuto della Regione metteva la Sicilia in una posizione intermedia — lo ha detto Lei, onorevole La Loggia, — fra lo stato regionale di Ambrosini e quello federale.

ALESSI. Io parlavo dell'opportunità politica di certi slittamenti!

CALTABIANO. Non aggiungo altro. Quindi, lei vedrà che noi possiamo seguitare ad essere colleghi cordiali e ad intenderci, riconoscendo che, se Castrogiovanni qui dentro rappresenta la punta avanzata del movimento autonomistico, potrà rappresentare semmai — lui e noi con lui — quello che voleva rappresentare Miglioli allorché disse nel 1920, tanti e tanti anni fa, al congresso del Partito popolare tenutosi a Napoli, che egli con i suoi, allora, voleva essere come il braccio del corpo che nuota nell'onda; braccio che serve a fendere l'onda, ma che non si stacca dal corpo. Castrogiovanni e i suoi amici potranno, dunque, rappresentare, in questa marcia autonomistica della Sicilia, il braccio che fende l'onda, ma che non si stacca dal corpo. (*Commenti*)

Fatto questo chiarimento per rasserenare lo ambiente, confermo che non mi allarmo e che ho ancora fiducia che l'Alta Corte resterà tale e quale è, cioè istituto di garanzia fondamentale per lo Statuto siciliano; pertanto, riteniamo che questa garanzia rientri fra i principi supercostituzionali che il professore Montalbano ha difeso qui e che, quindi, superi i limiti del potere di revisione della Costituzione che il Parlamento possa avere.

FRANCHINA. Sul quale concetto, poi, in definitiva Alessi ha ripiegato!

CALTABIANO. Detto questo, insisto nella mozione che anch'io ho firmato; non su tutti i « considerata » e credo che anche gli altri colleghi ce ne vorranno far grazia, se l'Assemblea non si sentirà di sottoscriverli tutti nella forma in cui sono stati proposti (*dissensi*); insisto, però, per il principio sostenuto nella mozione, e cioè perché si possa dare mandato al Presidente dell'Assemblea di riprendere op-

portuni — opportunissimi, anzi — contatti con tutti i deputati e senatori siciliani, allo scopo di trovare una linea di condotta che possa garantire la piena realizzazione dell'autonomia.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questa è una questione a parte.

CALTABIANO. E' una riunione che abbiamo invocata da tre anni. Vostra Eccellenza, signor Presidente, l'aveva convocata per il 13 novembre 1948; ma poi non la si poté fare perché alcuni parlamentari nazionali domandarono una proroga. Poi si era sperato che si potesse convocare la riunione prima della Pasqua del 1949, ma non ci si arrivò nemmeno. Io torno ad insistere.

E' strano il fatto che noi abbiamo cinquantacinque deputati alla Camera e trentadue senatori al Senato, fra quelli elettivi e quelli di diritto, e cioè un corpo di ottantasette parlamentari, e che non si riesca lo stesso in una opera adeguata di difesa dell'autonomia. (*Commenti*) Io avevo anche pregato il principe di Giardinelli di fare l'appello di tutti questi parlamentari dalla tribuna.

NAPOLI. Ottantasette, di cui ottantacinque muti!

CALTABIANO. E ci attenderemmo da loro un intervento più tempestivo e sollecito, anche se sollecitato. Probabilmente, questo intervento c'è stato; ma, che noi si sappia, il giorno in cui si mise in votazione quell'emendamento di revisione, parlò solo l'onorevole De Vita, proponendo che la discussione fosse rinviata, e gli abbiamo spedito i consueti telegrammi di congratulazioni; e l'indomani parlò l'onorevole Ambrosini, prospettando la opportunità politica di sentire almeno l'Assemblea regionale siciliana.

Perciò io insisterei, signor Presidente, perché questa riunione si faccia.

Tuttavia, c'è sempre da notare una differenza fra noi novanta e gli ottantasette di Roma. E la differenza, onorevole Alessi, è quella che lei, una volta, parlando da questa tribuna, definì con una bellissima espressione, che non so se sia stata raccolta dagli stenografi, ma che io ricordo di avere raccolto e che custodisco nella mia mente e anche, se vuole, nel mio cuore. Lei disse che la Sicilia, nella sua collegialità, è rappresentata da questa Assemblea.

ALESSI. Indubbiamente.

CALTABIANO. Poichè è così, è anche chiaro che i parlamentari che sono stati eletti in Sicilia per far parte dei due rami del Parlamento a Roma possono convenientemente essere convocati presso questa Assemblea che rappresenta la collegialità della Sicilia.

ALESSI. I deputati nazionali rappresentano tutta la Nazione; noi rappresentiamo tutta la Sicilia.

CALTABIANO. Concludo, ricordando ancora che non è da meravigliarsi, onorevole Alessi, se noi riteniamo che le carte costituzionali, che gli statuti, siano un pò come le carte sacre. Ella ha detto che di sacro c'è solo la Bibbia ed i testi evangelici; mettiamo, anche, le tavole di Mosè. Ma non si meravigli se in Sicilia noi abbiamo questa tendenza a consacrare le carte costituzionali, a tenerle nella loro funzione e sugli altari in cui vanno riposte come simboli, ad essere gelosissimi per la loro custodia.

ALESSI. L'onorevole Castrogiovanni ha presentato un emendamento alla legge elettorale, che modifica un pò lo Statuto della Regione siciliana, senza ritenersi per questo un eretico!

CASTROGIOVANNI. Non è vero, assolutamente! Non era questa la mia intenzione.

CALTABIANO. A questo noi siciliani siamo stati educati da secoli. Non si meraviglia che sia così; perchè proprio a Palermo, proprio in questi giorni, per iniziativa che era stata presa due anni fa dall'onorevole Napoli, è stato rimesso al suo posto, in Piazza Bologna, il bellissimo monumento a Carlo V, il quale, con la sua mano tesa, giura fedeltà ai Capitoli del Regno di Sicilia.

Noi abbiamo appreso, e lo sentiamo ormai nell'animo nostro, che nei secoli, qui in Sicilia, anche gli imperatori, i cui dominî valicavano i confini del mondo allora conosciuto, venendo in questa piccola e triangolare isola, avevano l'obbligo, non solo storico ma morale e politico, di giurare dinanzi al popolo, che attendeva e assisteva, la fedeltà allo Statuto ed ai Capitoli del Regno. Gli statuti e le carte costituzionali noi così li abbiamo appresi, così li custodiamo, così li vogliamo garantire nel nuovo Stato italiano articolato, moderno, maturo. (Applausi)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, a quest'ora e dopo questa discussione, non si ha più diritto di parlare. I colleghi che hanno preso la parola non solo hanno detto tutto, ma hanno persuaso felicemente tutti noi che la trattazione di questo argomento che è stata fatta dalla Camera dei deputati è veramente una violazione del principio della revisione costituzionale, che deve pure avere dei limiti senza i quali sarebbe possibile qualunque arbitrio; inoltre, politicamente è un grave errore perchè ristabilisce la discordia dove si era conquistata la pace.

Questi argomenti così bene illustrati sono stati esposti in tre diverse mozioni; sarebbe opportuno coordinarle, prendendo dalla prima, dalla seconda e dalla terza quanto vi è di sostanziale e di indistruttibile. A questo scopo proporrei che si formulasse un ordine del giorno conclusivo della discussione, con il quale l'Assemblea dovrebbe elevare la sua unanime protesta contro la menomazione delle garanzie costituzionali del popolo che costituiscono presidio dell'autonomia siciliana ed impegnare il Governo regionale per un immediato intervento presso il Governo nazionale e presso il Capo dello Stato per richiederne l'intervento, nell'interesse supremo dello Stato e della Regione, onde impedire gli effetti della grave violazione costituzionale che si intenderebbe consumare, nonostante il solenne impegno consacrato dal potere costituente.

Dopo che avrà parlato l'onorevole Presidente della Regione, si potrebbe sospendere per pochi minuti la seduta, onde trovare una formulazione sulla quale poter raggiungere la unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, a nome del Governo, l'onorevole Presidente della Regione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. (Segni di viva attenzione) Signori deputati, il Governo non può non raccogliere nella sua voce la preoccupazione dell'opinione pubblica isolana per la norma votata a Roma, con la quale si vorrebbe deliberare la soppressione della Alta Corte per la Regione siciliana prevista dall'articolo 24 del nostro Statuto. In questa mia dichiarazione vi è anzitutto un richiamo all'azione del Governo della Regione svolta

fin qui, per questo come per ogni problema dell'autonomia siciliana, con pazienza, come è stato rilevato dai vari oratori, ma anche con fermezza e con la convinzione che la strada seguita è stata la strada più opportuna, cioè quella che ha dato al nostro operare di regione autonoma la possibilità di una maggiore affermazione.

Non vorrei inseguire le punte polemiche, del resto spiegabili di fronte alla passione che l'argomento suscita, affiorate nei vari discorsi che sono stati questa sera pronunziati; ma consentitemi che io ricordi che la Giunta regionale che ho l'onore di presiedere ha affrontato con la sua prima battaglia, nella linea e nella direttiva segnate dalla precedente Giunta, proprio il tema della difesa dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e che quella non è stata una battaglia perduta, ma una battaglia vinta dall'Assemblea e dal Governo, che dell'Assemblea è stato interprete fedele e rigoroso.

La norma oggi viene riproposta con l'osservanza della forma di revisione costituzionale. Ma vi è, nella sostanza di questa norma, nel modo come è stata deliberata, qualche cosa che non ci sembra accettabile, sia sul terreno del nostro convincimento giuridico, sia anche per quello che politicamente significa per noi, qui in Sicilia e nella vita della Nazione, l'istituto dell'autonomia siciliana. Sono stati toccati e svolti con ampiezza i vari aspetti giuridici della tesi della Regione. E io vorrei dire che è nel campo del diritto che noi dobbiamo soprattutto chiaramente poggiare la nostra richiesta. Perchè io non sono uno scettico delle battaglie giuridiche, che noi abbiamo fin qui impegnato e soprattutto di quella che oggi impegniamo con la convinzione che essa ci dovrà portare al riconoscimento della fondatezza della nostra istanza.

Ma desidero accennare anche a quello che è l'aspetto politico del problema, intendendo qui la politica non in senso deteriore, ma come la luce che illumina l'attuazione del diritto.

Questa luce dà, a quelle che potrebbero sembrare delle tesi anche discutibili sul terreno astratto e formale, una forza ed una possibilità di affermazione a cui non dobbiamo rinunziare.

La norma votata vorrebbe essere un'attuazione del procedimento di revisione previsto dall'articolo 138 della nostra Costituzione. Ora non v'ha dubbio che ogni potere giuridico, proprio perchè potere giuridico, ha dei limi-

ti, anche se nella sua impostazione di carattere generale possa ritenersi che questo concetto di limite vada inteso in un suo particolare significato.

In questo campo proprio noi abbiamo offerto a quella che è la tendenza alla esemplificazione dei giuristi un caso tipico che è bene qui rivendicare, cioè il caso di un limite posto allo stesso potere costituente.

L'annullamento dell'emendamento Persico-Dominedò, prospettato dalla Regione, venne infatti accolto dalla sentenza dell'Alta Corte; ed essa resta ad affermare che anche per la Assemblea Costituente c'è un limite nel suo procedere, limite che con quell'emendamento si era varcato. Senza limiti, ripeto, non vi è e non vi può essere una sana concezione del diritto. Questi limiti noi li ritroviamo nella sostanza stessa della norma come potremmo cercarli nel principio di un diritto universale a cui i vari diritti concreti si ispirano. (*Applausi dal centro e dalla destra*) Comunque, è certo che l'esistenza di limiti è alla base della vita. Se ciò è vero per il potere costituente, è maggiormente vero per il potere di revisione, in ordine al quale un principio che vale come limite all'articolo 138 della Costituzione può ricavarsi da talune norme della stessa Costituzione concernenti le regioni.

Lo Statuto della Sardegna, per esempio, detta delle norme particolari relative alla modifica delle disposizioni di quello Statuto; l'articolo 123 della Costituzione stabilisce una speciale procedura per quanto attiene alla deliberazione degli statuti delle regioni di diritto comune. Ora, queste sono norme che non trovano riferimento immediato e diretto per quanto attiene a situazioni giuridiche e politiche della Regione siciliana, ma sono norme che denunciano l'esistenza di un principio: cioè che lo Statuto, il complesso di norme che regolano la vita di una regione autonoma, non può essere un atto estraneo o comunque sottratto ad una qualsiasi partecipazione dell'ente che attraverso lo Statuto riceve la forma e la forza della sua vita giuridica.

Potrei raccogliere nell'ampio dibattito che si è oggi svolto, numerosi altri spunti sulla fondatezza della nostra tesi. E desidero specialmente riferirmi all'accenno fatto dall'onorevole Alessi per quanto attiene al principio della pariteticità dell'Alta Corte e al suo carattere quasi arbitrale; carattere che ha un suo valore particolare nella fase in cui lo

Statuto si completa e si articola nelle norme di attuazione; per cui, fino a quando tali norme non siano state integralmente emanate, quel principio della pariteticità assolve una sua specifica funzione di garanzia, che non può espletarsi da altri organi.

Da questi e dagli altri rilievi che sono venuti da quasi tutti coloro che si sono interessati in modo specifico degli aspetti giuridici del problema, appare pertanto chiara una conclusione: che il problema dovrebbe oggi essere affrontato attraverso sistemi di garanzia e di partecipazione della volontà della Regione, che non sono quelli che si delineano in questa prima impostazione della norma di revisione votata dal Parlamento nazionale.

Per queste considerazioni il Governo, nella sostanza, è favorevole a quello che è lo spirito delle varie mozioni che sono state presentate e che raccolgono anche un travaglio del Governo regionale, così come sono la espressione della preoccupazione di tutta l'opinione pubblica isolana.

Certo, è bene che queste varie mozioni si raccolgano in una unica formulazione, perchè in questo campo non vi possono essere divisioni nè noi vogliamo andare inseguendo le presunte colpe di coloro che possono non condividere il nostro orientamento politico. Noi dobbiamo, in questo campo, dimostrare interamente la nostra solidarietà regionale come l'abbiamo sempre dimostrata. E allora veramente il pensiero poc'anzi espresso dalla calda eloquenza dell'onorevole Caltabiano, il quale rispondeva ad una osservazione dello onorevole Alessi, avrà una chiara luce per la coscienza di tutti i siciliani.

Noi siamo l'Assemblea del popolo di Sicilia, noi lo siamo sotto vari titoli giuridici, e lo saremo soprattutto se, nei momenti in cui l'esigenza della tutela degli interessi dell'autonomia si fa più viva ed imperiosa, ci troveremo concordi nelle decisioni, sentendoci legati non soltanto dalla formalità di un giuramento, ma da quel sentimento comune che, sebbene in posti e settori diversi, ci impegna a servire la Sicilia e a fare di questo dovere la guida della nostra attività politica. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

In questo senso il Governo invita l'Assemblea a raccogliere il suo voto in una unità, anche formale, dell'atto che dovrà consacrare questo spirito di fermezza a difesa dell'autonomia siciliana. (*Applausi dal centro e dalla destra*)

PRESIDENTE. Prego i presentatori della mozione e degli ordini del giorno di dire se vi insistono.

PAPA D'AMICO. Anche a nome degli altri firmatari, insisto sull'ordine del giorno da me presentato.

BENEVENTANO. Il Gruppo monarchico aderisce all'ordine del giorno Papa D'Amico.

MONTALBANO. Dato che l'onorevole Papa D'Amico ha dichiarato di non ritirare il suo ordine del giorno, a nome del Gruppo del Blocco del popolo dichiaro che noi voteremo in senso favorevole all'ordine del giorno medesimo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Proponerei cinque minuti di sospensione.

(La richiesta è appoggiata)

(La seduta, sospesa alle ore 0,15, è ripresa alle ore 0,40)

PRESIDENTE. Di fronte alla solennità del momento, ho pensato di formulare e di proporre io stesso un ordine del giorno, che ha già avuto l'approvazione dei capi dei gruppi parlamentari. Sono sicuro che l'Assemblea tutta vorrà approvarlo. Ne do lettura:

« L'Assemblea regionalé siciliana,

ritenuto che la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale contenente disposizioni integrative delle norme della Costituzione inerenti la Corte Costituzionale, ha approvato una norma che prevede la cessazione delle funzioni dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana.

considerato che ciò costituisce soppressione di un diritto costituzionale fondamentale per la Regione, risultante in forma esplicita dal sistema organico dello Statuto siciliano;

eleva

unanime protesta contro la menomazione delle garanzie costituzionali del popolo che costituiscono presidio dell'autonomia siciliana,

e impegna il Governo regionale

per un immediato intervento presso il Governo nazionale denunciando il grave pregiudizio in danno dell'autonomia siciliana nonchè presso il Capo dello Stato per far pre-

sente alla suprema autorità costituzionale la gravità della violazione che si intenderebbe consumare in pregiudizio del solenne impegno consacrato dal potere costituente, e per richiedere il suo alto intervento onde impedirne gli effetti, nell'interesse supremo dello Stato e della Regione. »

(L'Assemblea, in piedi, applaude lungamente)

L'ordine del giorno da me proposto, è pertanto, approvato all'unanimità per acclamazione.

Rimane ora da votare la mozione degli onorevoli Cacopardo ed altri, per la riunione dei deputati e senatori siciliani, a meno che i presentatori non la ritirino.

CACOPARDO. Noi vi insistiamo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Io proporrei di limitarla alla parte dispositiva, sopprimendo le premesse.

PRESIDENTE. La mozione rimarrebbe, pertanto, così formulata:

« L'Assemblea regionale siciliana,

delibera

di dare mandato al Presidente dell'Assemblea di riprendere gli opportuni contatti con tutti i deputati e senatori siciliani allo scopo di trovare insieme una linea di condotta che possa garantire la piena realizzazione dell'autono-

mia con la netta affermazione dei seguenti punti:

1) lo Statuto di autonomia siciliana, dopo il definitivo coordinamento avvenuto il 31 gennaio 1948, deve considerarsi intangibile nel suo sostanziale contenuto e in tutte le garanzie che lo presiedono;

2) è necessità vitale per la Sicilia realizzare in pieno le attribuzioni che la Costituzione della Repubblica, comprendente lo Statuto siciliano, le conferisce, e, pertanto, bisogna senza indugi concretizzare l'autonomia in tutte le sue strutture ed i suoi attributi. »

Consentono i firmatari a questa limitazione?

CACOPARDO. Consentiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione nel testo ridotto di cui ho dato poc'anzi lettura.

(L'Assemblea, in piedi, applaude)

La mozione è, pertanto, approvata all'unanimità per acclamazione.

La seduta è rinviata a martedì 20 febbraio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per le elezioni regionali » (377).

La seduta è tolta alle ore 0,55.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ERRATA-CORRIGE:

A pag. 6933, col. II, rigo 31, anzichè « prestazione »
leggasi « pretestazione ».